

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II
Affari Istituzionali,
competenze ordinamentali e previdenza



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

38122 TRENTO / TRIENT

20 novembre 2015

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201037 - Fax 0461/201312
E-mail: entilocali@regione.taa.it

OGGETTO / BETRIFFT Trasmissione dei testi della
normativa richiamata.

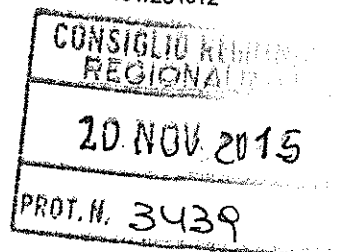
Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 3610078
Registro: RATAA



Num. Prot: 0019041/P

del: 20/11/2015

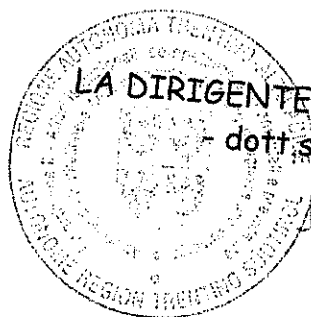


Gentile Signora
dott.ssa Chiara Avanzo
Presidente del Consiglio regionale
TRENTO

Gentile Presidente,

con riferimento al *Disegno di legge regionale collegata alla legge regionale di*
stabilità 2016 già trasmesso con nota del Presidente della Regione in data 19
novembre 2015, provvedo a trasmetterLe copia delle disposizioni normative ivi
richiamate.

Cordiali saluti.



LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II
- dott.ssa Loretta Zanon -

Loretta Zanon

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Art. 79

Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7

Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali

Art. 59

Legge regionale 31 luglio 1993, n. 13

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge regionale 5 marzo 1993, n. 4

Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali

Artt. 42, 59

Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige»

Art. 2

Legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 31. August 1972, Nr. 670

Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen

Art. 79

REGIONALGESETZ vom 22. Dezember 2004, Nr. 7

Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien

Art. 59

REGIONALGESETZ vom 31. Juli 1993, Nr. 13

Bestimmungen auf dem Gebiet des Verfahrens und des Rechtes auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen

REGIONALGESETZ vom 5. März 1993, Nr. 4

Neue Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre

Artt. 42, 49

REGIONALGESETZ vom 23. Oktober 1998, Nr. 10

Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 „Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol

Art. 2

LANDESGESETZ DER PROVINZ TRIENT VOM 16. Juni 2006, NR. 3

al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.⁷⁴⁾

Art. 76. -⁷⁵⁾

Art. 77. -⁷⁶⁾

Art. 78. -⁷⁷⁾

Art. 79.⁷⁸⁾ - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e

Bruttoinlandsprodukt (BIP) quantifiziert, das auf das vom Nationalinstitut für Statistik fest gestellte BIP der Region bzw. der Provinz anzuwenden ist.

(3-bis) Der Ertrag aus der Erhöhung von Steuersätzen oder aus der Einführung neuer Abgaben – sofern er im Sinne des Art. 81 der Verfassung mit Gesetz für die Deckung neuer spezifischer nicht kontinuierlicher Ausgaben bestimmt ist, die nicht die Zuständigkeitsbereiche der Region oder der Provinzen betreffen, einschließlich der Ausgaben in Zusammenhang mit Naturkatastrophen – ist dem Staat vorbehalten, wenn dieser zeitlich begrenzt, im Staatshaushalt getrennt verbucht und demnach quantifizierbar ist. Es sind keine Rücklagen für den Ausgleich der öffentlichen Finanzen gestattet. Die Art. 9, 10 und 10-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 268 werden aufgehoben.⁷⁴⁾

Art. 76. -⁷⁵⁾

Art. 77. -⁷⁶⁾

Art. 78. -⁷⁷⁾

Art. 79.⁷⁸⁾ – (1) Das integrierte regionale Territorialsystem, das aus der Region, den Provinzen und den Körperschaften laut Abs. 3 besteht, trägt unter Beachtung der Ausgeglichenheit der jeweiligen Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen

74) Comma inserito dall'art. 1, comma 407, lett. d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

75) Articolo sostituito dall'art. 75 dello Statuto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

76) Articolo sostituito dall'art. 75 dello Statuto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

77) Articolo dapprima sostituito dall'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

78) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. h) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

74) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. d) des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) hinzugefügt.

75) Der Artikel wurde durch Art. 75 des Statuts aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

76) Der Artikel wurde durch Art. 75 des Statuts aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

77) Der Artikel wurde zuerst durch Art. 4 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt und später durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

78) Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;⁷⁹⁾

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della

und der Ausgleichs- und Solidaritätsgrundsätze, zur Ausübung der daraus abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der aus der Ordnung der Europäischen Union herrührenden wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen wie folgt bei:⁷⁹⁾

- a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;
- b) mit der vorgenommenen Abschaffung des laut Art. 78 zustehenden Betrags;
- c) mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme von finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung staatlicher, auch delegierter Funktionen, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen;
- d) mit den im Abs. 3 vorgesehenen Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

(2) Die Maßnahmen laut Abs. 1 können nur mit dem Verfahren laut Art. 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Abs. 1.

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 117

79) Alinea sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

79) Der einleitende Satz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.⁸⁰⁾

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche

der Verfassung koordinieren die Provinzen die öffentlichen Finanzen des Landes gegenüber den örtlichen Körperschaften, den Anstalten und den öffentlichen und privaten instrumentalen Einrichtungen der Provinzen und der örtlichen Körperschaften, den Sanitätsbetrieben und Universitäten, einschließlich der nicht staatlichen Universitäten laut Art. 17 Abs. 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie-, Handwerks und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen, für deren Ordnung die Region oder die Provinzen zuständig sind und die von diesen auf ordentlichem Weg finanziert werden. Für die Verwirklichung der von der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldo steht es den Provinzen zu, die Beiträge und Verpflichtungen gegenüber den jeweiligen Körperschaften des integrierten Territorialsystems zu regeln. Die Provinzen überwachen die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften laut diesem Absatz und teilen dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen die gesteckten Ziele und die erreichten Ergebnisse zwecks Monitorierung der Salden der öffentlichen Finanzen mit.⁸⁰⁾

(4) Staatliche Bestimmungen, die nicht in diesem Titel vorgesehene Verpflichtungen, Ausgaben, Rücklagen, Vorbehalten zugunsten des Staates und wie auch immer benannte Beiträge vorsehen, einschließlich jener betreffend den internen Stabilitätspakt, können nicht auf die Region, die Provinzen und die dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften angewandt werden. Die Region und die Provinzen nehmen für sich und für die jeweiligen dem integrierten regionalen

80) Comma sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

80) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.⁸¹⁾

4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.⁸²⁾

Territorialsystem angehörenden Körperschaften die in spezifischen staatlichen Bestimmungen vorgesehene Koordinierung der öffentlichen Finanzen wahr, indem sie im Sinne des Art. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 die eigene Gesetzgebung auf den im Statut angeführten Sachgebieten den Grundsätzen anpassen, die laut Art. 4 bzw. 5 Grenzen darstellen. Hierzu ergreifen sie – auch zwecks Reduzierung der öffentlichen Verschuldung – eigene Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben, die die Beachtung der Dynamik der aggregierten Ausgaben der öffentlichen Verwaltungen im Staatsgebiet in Übereinstimmung mit der Ordnung der Europäischen Union ermöglichen.⁸¹⁾

(4-bis) Für ein jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen an die öffentlichen Finanzen hinsichtlich des zu finanzierenden Nettosaldo bezogen auf das regionale integrierte Territorialsystem auf insgesamt 905,315 Millionen Euro, von denen 15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region gehen. Der Beitrag der Provinzen wird unter diesen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der Rückgewinnung seitens einer jeden Provinz des aus der Umsetzung des Art. 13 Abs. 17 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214 – sowie des Art. 1 Abs. 521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 erzielten Mehrertrags. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von

81) Comma sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

82) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

81) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

82) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 7

Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali^{1 2 3}

INDICE

CAPO I

Norme in materia di ordinamento dei comuni

- Art. 1 Autonomia della comunità locale - Contenuto dello statuto
- Art. 2 Potestà regolamentare
- Art. 3 Autonomia dei consigli comunali
- Art. 4 Diritti dei consiglieri comunali
- Art. 5 Attribuzioni del consiglio comunale
- Art. 6 Progetti preliminari di opere pubbliche
- Art. 7 Astensione dalle deliberazioni
- Art. 8 Associazione di comuni

¹ Pubblicata in B.U. 31 dicembre 2004, n. 55 – Numero straordinario.

² La presente legge è stata ripubblicata in B.U. 25 gennaio 2005, n. 4 – Supplemento n. 2.

³ Si veda il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, *Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*; si vedano, inoltre, il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, *Approvazione del testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*, il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, *Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* e il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, *Modifiche al D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)*.

2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

Art. 59 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali. Per i predetti enti e soggetti, la disciplina prevista dalla predetta legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa della Provincia territorialmente interessata.

2. *(omissis)*¹¹⁵

3. *(omissis)*¹¹⁶

Art. 60 (Causa di incompatibilità alla carica di sindaco)

1. *(omissis)*¹¹⁷

¹¹⁵ Nel comma 1 dell'art. 47 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, le parole "e dei decreti previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241," sono soppresse.

¹¹⁶ Nel comma 1 dell'art. 49 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, le parole "ed ai principi stabiliti dalla legge regionale sul procedimento amministrativo di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241" sono sostituite dalle seguenti: "ed ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo".

REGIONALGESETZ VOM 22. DEZEMBER 2004, NR. 7

Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien^{1 2 3}

INHALTSVERZEICHNIS

I. KAPITEL

Bestimmungen betreffend die Gemeindeordnung

- Art. 1 Autonomie der örtlichen Gemeinschaft – Inhalt der Satzung
- Art. 2 Verordnungsgewalt
- Art. 3 Autonomie der Gemeinderäte
- Art. 4 Rechte der Gemeinderatsmitglieder
- Art. 5 Funktionen des Gemeinderates
- Art. 6 Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten
- Art. 7 Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung
- Art. 8 Gemeindenvereinigungen

¹ Im ABl. vom 31. Dezember 2004, Nr. 55, Sondernummer.

² Wiederveröffentlichung im ABl. vom 25. Jänner 2005, Nr. 4, Beibl. Nr. 2.

³ Siehe das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 2/L *Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol*. Siehe das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 1/L *Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane*, das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L *Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol* und das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 4/L *Änderungen zum DPRA vom 28. Mai 1999, Nr. 4/L (Einheitstext der Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung in den Gemeinden der Autonomen Region Trentino – Südtirol)*.

gleichzeitige Abhaltung der Wahlen zu ermöglichen. Die Modalitäten für die Durchführung und Organisation werden vom Landesausschuss im Einvernehmen mit der Region erlassen.

(5) In den Landesgesetzen werden die regionalen Bestimmungen angegeben, die ab Inkrafttreten der Landesgesetze im jeweiligen Gebiet ihre Gültigkeit verlieren.

(6) Zur Unterstützung der Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden wird ein regionaler Fonds errichtet, der jährlich zwischen den Provinzen Trient und Bozen zu gleichen Teilen aufzuteilen ist. Durch den Fonds muss auf jeden Fall die Finanzierung der von der Region am Tag des Inkrafttretens des Landesgesetzes gemäß Abs. 2 bereits eingegangenen Verpflichtungen gesichert werden.

(7) Durch Landesgesetz können die Modalitäten für die Übertragung der Ausübung von Funktionen von Seiten der Gemeinden an die im Art. 42-*bis* des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen Konsortien bestimmt werden.

Art. 58 Maßnahmen betreffend die örtlichen öffentlichen Dienstleistungen

(1) Die örtlichen öffentlichen Dienstleistungen werden mit Landesgesetz unter Beachtung der aus den EU-Bestimmungen entstehenden Verpflichtungen geregelt.

(2) In den Landesgesetzen werden die regionalen Bestimmungen angegeben, die ab Inkrafttreten der Landesgesetze im jeweiligen Gebiet ihre Gültigkeit verlieren.

Art. 59 Bestimmungen betreffend das Verwaltungsverfahren

(1) Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes findet das Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 „Bestimmungen auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und des Rechtes auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen“ keine Anwendung auf die örtlichen Körperschaften und auf die Rechtssubjekte, die örtliche öffentliche Dienstleistungen direkt oder in Konzession verwalten. Für genannte Körperschaften und Rechtssubjekte werden die im erwähnten Regionalgesetz enthaltenen Bestimmungen durch die entsprechende, in der gebietsmäßig zuständigen Provinz vorgesehene Regelung ersetzt.

(2) (...) ¹¹⁵

(3) (...) ¹¹⁶

Art. 60 Grund für die Unvereinbarkeit mit dem Amt eines Bürgermeisters

(1) (...) ¹¹⁷

Art. 61 Übergangsbestimmung auf dem Sachgebiet der Unvereinbarkeitsgründe

¹¹⁵ Im Art. 47 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die Worte „und in den Dekreten nach Art. 24 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241“ gestrichen.

¹¹⁶ Im Art. 49 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die Worte „sowie nach den Grundsätzen, die im Regionalgesetz über das Verwaltungsverfahren nach Art. 29 Abs. 2 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241“ durch die Worte „nach den Grundsätzen, die im Landesgesetz über das Verwaltungsverfahren“ ersetzt.

¹¹⁷ Fügt im Art. 7 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 nach dem Abs. 2 den Abs. 2-bis ein.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1993, N. 13

**Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi^{1 2}**

CAPO I
Disposizioni generali

**Art. 1 (Ambito di applicazione della legge e finalità
dell'attività amministrativa)**

1. Le norme della presente legge si applicano all'attività amministrativa della Regione, degli enti pararegionali e degli enti pubblici per i quali la Regione è competente a dettare norme di ordinamento ai sensi dell'articolo 4, numeri 1, 2 e 8, dell'articolo 5, numeri 1 e 2 e dell'articolo 6 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

1 *bis*. Le norme della presente legge si applicano anche ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.³

2. Gli enti di cui all'articolo 1 diversi dalla Regione curano gli adempimenti previsti dalla presente legge secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture, quali fissate dagli ordinamenti che li concernono.

¹ In B.U. 10 agosto 1993, n. 37, suppl. ord. n. 1.

² Si veda il DPR n. 16 novembre 2004, n. 7/L. *Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della presente legge regionale.*

³ Comma inserito dall'art. 19, comma 31, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

3. Nell'ambito della presente legge le espressioni "amministrazione" e "attività amministrativa" si riferiscono agli enti sopraindicati e alla loro attività amministrativa.

4. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

5. Gli atti devono essere redatti per scritto, salvo che la legge o la natura dell'atto non richiedano una forma diversa.

Art. 2 (Esercizio della discrezionalità procedimentale)

1. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge o per regolamento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento.

2. Nei procedimenti ad iniziativa di parte l'amministrazione può procedere ad attività istruttorie che non siano previste dalla legge, qualora vi sia il consenso dell'istante.

Art. 3 (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. L'amministrazione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi,

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DELEGA DI FUNZIONI

qualora esso non sia già determinato da legge o regolamento. Tale termine decorre d'ufficio dall'inizio del procedimento o, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda.

3. Sino a quando il termine non è determinato ai sensi del comma 2, esso si intende stabilito in trenta giorni.

4. Ove l'istante debba regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione prodotta per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine è sospeso dalla data di invio della comunicazione agli interessati fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

5. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell'istruttoria, il termine può essere sospeso, con provvedimento motivato, dal dirigente della struttura amministrativa competente in via principale. Tale circostanza è comunicata all'interessato contestualmente alla richiesta di acquisizione di pareri o di documenti integrativi. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti.

6. Le domande e le istanze rivolte ad organo della stessa amministrazione diverso da quello competente o pervenute a struttura diversa da quella competente a riceverle, non possono essere dichiarate inammissibili per tale motivo e sono trasmesse d'ufficio all'organo o alla struttura rispettivamente competente.

7. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, sono esperibili i ricorsi previsti dalla legge.

8. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 dagli organi della Regione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione; le altre amministrazioni curano che alle corrispondenti determinazioni sia data adeguata forma di pubblicità.

Art. 4 (Proroga dei termini per domande ed istanze)

1. In caso di calamità pubbliche, interruzioni dei servizi pubblici, impossibilità di funzionamento degli uffici o altra grave emergenza, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può riaprire o prorogare i termini, previsti anche da legge, per la presentazione di domande, istanze o ricorsi.

Art. 5 (Motivazione dei provvedimenti)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.

2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Quando il provvedimento è discrezionale, la motivazione indica, oltre ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, le valutazioni di carattere amministrativo o tecnico che hanno condotto alla decisione espressa nel provvedimento.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.

5. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

6. Ogni provvedimento deve indicare l'autorità amministrativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere.

Art. 6 (Accordi amministrativi)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 16, l'amministrazione procedente può

concludere con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1 *bis*. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può disporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.⁴

2. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. L'amministrazione può sempre concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

6. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal titolare dell'organo competente a provvedere. Se si tratta di organo

⁴ Comma inserito dall'art. 19, comma 32 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

collegiale, sono sottoscritti dal presidente, previa deliberazione del collegio.

7. Gli accordi di cui al comma 5 sono stipulati dal legale rappresentante, previa deliberazione dell'organo competente.

8. L'amministrazione può altresì partecipare agli accordi di programma previsti dall'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

9. In virtù dell'articolo 11, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 7 (Erogazione di benefici economici e trasferimenti)

1. Quando non siano disposte con legge o sulla base di criteri analiticamente definiti dalla legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. Gli enti e i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, da determinarsi annualmente e direttamente con legge di bilancio, presentano all'ente trasferente, entro il 31 luglio di ciascun anno, le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi

previsionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.

Art. 8 (Commissione regionale per il procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione, costituita da esperti in materie giuridico-amministrative, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta da:

- a) due rappresentanti della Regione, di cui uno designato dalle minoranze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;
- b) un rappresentante designato dalle Giunte provinciali;
- c) un rappresentante designato dalle associazioni rappresentative dei comuni;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni provinciali rappresentative delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza I.P.A.B.;
- e) un rappresentante delle camere di commercio;
- f) un professore universitario di ruolo in materie giuridico-amministrative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, in servizio presso l'Ufficio legislativo-legale.

3. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica

amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; elabora proposte per la piena attuazione della presente legge; formula i pareri richiesti dalla Giunta regionale, dalle amministrazioni comunali, dalle camere di commercio e dagli enti pararegionali in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; redige per gli stessi enti una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività amministrativa che viene comunicata alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni, alle camere di commercio e agli enti para-regionali; predispone schemi di regolamenti-tipo per l'attuazione della presente legge; propone alla Giunta regionale modifiche ai testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 26; cura la raccolta degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 29 adottati dai comuni e dalle I.P.A.B.

4. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale viene nominata.

5. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione ed al rapporto esistente fra la popolazione delle due Province.

6. Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare alla commissione le informazioni e i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto d'ufficio.

Art. 9 (Rispetto della normativa sull'uso della lingua)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano in ogni caso nel rispetto delle norme dello Statuto

speciale e delle relative norme di attuazione in materia di uso delle lingue negli atti della pubblica amministrazione.

CAPO II

Responsabile del procedimento

Art. 10 (Identificazione dei procedimenti)

1. L'amministrazione provvede ad identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative.

2. A tal fine, approva e aggiorna una apposita tabella, recante l'indicazione dei procedimenti di competenza di ciascuna struttura amministrativa.

3. La tabella è posta a disposizione del pubblico, in forma aggiornata, presso ciascuna struttura amministrativa.

4. Alla tabella relativa ai procedimenti è data pubblicità ai sensi dell'articolo 3, comma 8.

Art. 11 (Responsabile del procedimento)

1. Ove non sia diversamente disposto da leggi o regolamenti, responsabile di ciascun tipo di procedimento di competenza dell'amministrazione è il responsabile della struttura amministrativa competente per la trattazione, secondo la tabella prevista dall'articolo 10.

2. Il responsabile della struttura amministrativa può assegnare la responsabilità del procedimento, di norma per tipi di procedimento, a dipendenti facenti parte della struttura amministrativa medesima.

3. Il dipendente incaricato ai sensi del comma 2 ha responsabilità piena ed esclusiva della conduzione del procedimento.

4. Tuttavia, il responsabile della struttura amministrativa può in ogni momento richiamare a sé la responsabilità del procedimento.

5. La struttura amministrativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 13 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 12 (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 19;
- d) cura i rapporti con tutti i soggetti che hanno interesse al provvedimento; cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) formula le proprie valutazioni, sigla la proposta di provvedimento e trasmette gli atti all'organo competente

per l'adozione, ovvero, qualora ne abbia la competenza, lo adotta;

- f) segue l'andamento presso le strutture organizzative competenti delle fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso all'azione amministrativa per assicurarne il corretto svolgimento. In particolare, il responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per i singoli procedimenti, con le strutture organizzative competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno, sollecitandone, ove occorra, il rispetto. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dalla presente lettera f.

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 13 (Comunicazione dell'avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a

comunicare loro, con le stesse modalità, l'inizio del procedimento.

3. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, provvedimenti cautelari.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, eccezionalmente prorogabile per una sola volta, su richiesta motivata, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di dette osservazioni si deve dare ragione nella motivazione del provvedimento finale. Tali disposizioni non si applicano alle procedure concorsuali.

5. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) la struttura amministrativa competente per il procedimento in via principale e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso;
- f) le fasi del procedimento e i tempi ad esse necessarie, anche se riguardanti altre amministrazioni.

6. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 14 (Modalità della comunicazione)

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. La comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento è effettuata dal responsabile dello stesso.

3. La comunicazione è effettuata mediante lettera, regolarmente protocollata in uscita. Può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notifica tramite messo comunale, quando appaia indispensabile la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Ove il soggetto interessato si presenti personalmente presso l'unità organizzativa competente, la comunicazione può essere consegnata a mani, con contestuale sottoscrizione del ricevimento.

5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 4 dell'articolo 13 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione procedente. Si procede comunque alla comunicazione personale, qualora il numero dei destinatari sia inferiore a dieci.

Art. 15 (Intervento nel procedimento)

1. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 16 (Diritti di partecipazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 13 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 15 hanno diritto:

- a) di conoscere lo stato del procedimento;
- b) di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 27;
- c) di presentare memorie scritte e documenti relativi all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha il dovere di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

2. Le modalità di esercizio del diritto ad avere copia degli atti di cui al punto b saranno disciplinate dagli statuti o regolamenti dei rispettivi enti.

Art. 17 (Atti a regime particolare)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 18 (Rapporto tra servizi)

1. Ove il dirigente di una struttura amministrativa, nell'esercizio delle proprie attribuzioni ovvero su segnalazione del responsabile del procedimento, venga a conoscenza di situazioni che ritenga possano richiedere interventi di

competenza di altre strutture, ne informa per iscritto i relativi dirigenti.

Art. 19 (Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

CAPO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 20 (Disciplina dei pareri obbligatori)

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'organo adito, nel caso in cui abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, deve emettere il proprio parere non oltre trenta giorni dalla ricezione delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla scadenza del termine generale.

3. In caso di definitiva decorrenza del termine generale di cui al comma 1 o, ricorrendone le condizioni, dell'ulteriore termine di trenta giorni di cui al comma 2 senza che sia stato comunicato il parere, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. L'amministrazione approva procedure idonee ad assicurare che i pareri richiesti ad organi consultivi dell'amministrazione siano resi nei termini previsti.

Art. 21 (Richiesta di valutazioni tecniche ad altri organi in caso di decorrenza dei termini)

1. Ove la legge o il regolamento prevedano che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, questi devono fornire le valutazioni anzidette entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'organo adito, nel caso in cui abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, deve fornire le valutazioni tecniche non oltre trenta giorni dalla ricezione delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla scadenza del termine generale.

3. In caso di definitiva decorrenza del termine generale di cui al comma 1 o, ricorrendone le condizioni, dell'ulteriore termine di trenta giorni di cui al comma 2 senza che le valutazioni tecniche siano state comunicate, il responsabile del procedimento provvede a richiederle ad altri organi dell'amministrazione o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

5. Il responsabile del procedimento può tuttavia assegnare un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, all'organismo originariamente competente, quando ciò appaia preferibile in vista della più rapida conclusione del procedimento.

Art. 22 (Misure organizzative per l'applicazione delle disposizioni di autocertificazione)

1. L'amministrazione adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della amministrazione o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento, ferma restando la facoltà dell'interessato di provvedere personalmente, i fatti, gli stati e le qualità che l'amministrazione o altra pubblica amministrazione procedente è tenuta a certificare.

4. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso durante il periodo necessario all'acquisizione dei documenti e all'accertamento d'ufficio di cui ai commi 2 e 3, quando sia richiesta l'attività di amministrazione diversa da quella procedente. La sospensione è comunicata all'interessato.

5. E' fatto divieto all'amministrazione di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 23 (Inizio di attività previa denuncia)

1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato alla struttura organizzativa competente. In tali casi, spetta al servizio competente per il procedimento in via principale verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal servizio stesso.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei

requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso.

Art. 24 (Accoglimento automatico di domande per il rilascio di autorizzazioni e licenze)

1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui le domande di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendo le ragioni di pubblico interesse, il dirigente del servizio competente in via principale può annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi esistenti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe od equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 25 (Adempimenti nei casi di denuncia o domanda da parte dell'interessato)

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 23 e 24 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e

dei requisiti di legge richiesti. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge ai sensi dell'articolo 23, nè la sanatoria ai sensi dell'articolo 24.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità da esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 23 e 24 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

CAPO V

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 26 (Diritto di accesso)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, a chiunque abbia interesse al procedimento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al

comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'articolo 8.

Art. 27 (Limiti al diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché negli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. L'amministrazione adotta le misure organizzative idonee a dare attuazione ai regolamenti emanati in base all'articolo 24, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con le misure di cui al comma 2 sono stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'amministrazione individua, altresì, con le misure di cui al comma 2, le categorie di documenti dalla medesima formati o comunque rientranti nella disponibilità della stessa sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 28 (Esercizio del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso

del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono opposti dal responsabile della struttura nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 27 e devono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro il diniego di accesso espresso o tacito è ammesso ricorso al rispettivo organo di governo che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Avverso la decisione espressa o tacita del rispettivo organo di governo, nonché nel caso di silenzio di cui al comma 4 è esperibile il ricorso previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29 (Pubblicità delle disposizioni sull'organizzazione e sulle funzioni dell'amministrazione)

1. Le amministrazioni di cui alla presente legge provvedono ad adottare adeguate forme di pubblicità per le circolari ed istruzioni organizzative, le direttive, i programmi ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche.

2. L'amministrazione cura altresì la raccolta sistematica degli atti di cui al presente articolo che rimane a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

3. Con la pubblicità di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel comma 1 si intende realizzata.

4. L'amministrazione regionale curerà la pubblicazione delle raccolte degli atti di cui al presente articolo adottati dai comuni e dalle I.P.A.B.

Art. 30 (Uffici per le relazioni con il pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, al fine di garantire la piena attuazione della presente legge, individuano, nell'ambito del proprio ordinamento, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

- a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della presente legge;
- b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità.

Art. 31 (Obbligo di identificazione)

1. I funzionari e dipendenti della amministrazione aventi diretto contatto con il pubblico sono tenuti ad esporre un cartello

da tavolo con il loro nome e la loro qualifica, ovvero un cartellino di riconoscimento personale ben visibile.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione predisporrà il necessario materiale idoneo all'identificazione dei funzionari e dipendenti di cui al comma 1.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 (Disposizioni transitorie per la prima applicazione)

1. L'amministrazione determina il termine per i procedimenti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 3, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

2. La tabella recante l'indicazione dei procedimenti di competenza di ciascuna struttura organizzativa prevista dall'articolo 10 è approvata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

3. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V hanno effetto dopo tre mesi dall'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 33 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

Bestimmungen auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und des Rechtes auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen¹

I. KAPITEL

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 - Anwendungsbereich des Gesetzes und Ziele der Verwaltungstätigkeit - (1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden auf die Verwaltungstätigkeit der Region, der halb-regionalen Körperschaften und der öffentlichen Körperschaften angewandt, soweit die Region zuständig ist, Ordnungsbestimmungen gemäß Art. 4 Z. 1, 2 und 8, Art. 5 Z. 1 und 2 und Art. 6 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderstatuts für Trentino-Südtirol zu erlassen.

(1-bis) Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden auch auf die Rechtsträger angewandt, die im Sinne des Art. 44 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 örtliche öffentliche Dienste direkt oder durch Konzessionsvergabe verwalten.²

(2) Die Körperschaften nach Art. 1, die die Region nicht betreffen, sorgen je nach der Zuständigkeit der jeweiligen Organe und Einheiten für die Einhaltung der in diesem Gesetz vorgesehenen Bestimmungen, wie diese Zuständigkeit in den entsprechenden Verordnungen festgelegt ist.

¹ Im ABl. vom 10. August 1993, Nr. 37, ord. Beibl. Nr. 1.

² Der Absatz wurde durch den Art. 19 Abs. 31 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 eingefügt.

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

(3) Die Ausdrücke „Verwaltung“ und „Verwaltungstätigkeit“ in diesem Gesetz beziehen sich auf die obgenannten Körperschaften und auf deren Verwaltungstätigkeit.

(4) Die Verwaltungstätigkeit verfolgt die im Gesetz festgelegten Ziele und richtet sich nach Maßstäben der Wirtschaftlichkeit, der äußersten Einfachheit, Wirksamkeit und Offenkundigkeit nach den in diesem Gesetz und in den anderen Bestimmungen über einzelne Verfahren vorgesehenen Modalitäten.

(5) Die Akte sind schriftlich abzufassen, es sei denn, daß auf Grund des Gesetzes oder der Art der Akte eine andere Form erforderlich ist.

Art. 2 - Anwendung der Ermessensfreiheit bei einem Verfahren - (1) Das Verwaltungsverfahren kann nicht erschwert oder in bezug auf die vom Gesetz oder durch Verordnung vorgesehenen Fristen hinausgezögert werden, es sei denn bei außerordentlichen und begründeten Erfordernissen, welche aufgrund der Abwicklung der Ermittlungen notwendig erscheinen. Dieselben müssen überprüft und den betroffenen Personen vom Verantwortlichen für das Verfahren mitgeteilt werden.

(2) In den Verfahren auf Initiative einer Partei kann die Verwaltung Ermittlungen durchführen, die nicht im Gesetz vorgesehen sind, sofern die Zustimmung des Antragstellers vorliegt.

Art. 3 - Abschluß des Verfahrens - (1) Falls das Verfahren gezwungenermaßen die Folge eines Antrages ist bzw. von Amts wegen eingeleitet werden muß, ist die Verwaltung dazu

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

verpflichtet, das Verfahren mit einer entsprechenden Maßnahme abzuschließen.

(2) Sofern es nicht bereits durch Gesetz oder Verordnung festgelegt ist, sieht die Verwaltung die Frist für den Abschluß jeder Art von Verwaltungsverfahren vor, innerhalb der es abgeschlossen werden muß. Diese Frist läuft ab dem Tag der Aufnahme des Verfahrens von Amts wegen oder, wenn das Verfahren auf Initiative einer beteiligten Partei eingeleitet wurde, ab dem Datum des Erhalts des Gesuches.

(3) Solange die Frist im Sinne von Abs. 2 nicht vorgesehen wird, ist sie auf 30 Tage festgelegt.

(4) Sollte der Gesuchsteller das Gesuch oder die beigebrachten Unterlagen vervollständigen oder ergänzen müssen, wird die Frist ab dem Zustelldatum der Mitteilung an die Betroffenen bis zum Datum des Empfanges der verlangten Unterlagen ausgesetzt, um die Erstellung des Aktes zu ermöglichen.

(5) Sollten Handlungen oder Maßnahmen ausnahmsweise erfolgt sein, die die Verfahrensabwicklung beeinflussen, wird die Frist von seiten des Amtsdirigenten der in der Hauptsache zuständigen Verwaltungseinheit mit begründeter Maßnahme aufgehoben. Dieser Umstand wird dem Betroffenen gleichzeitig mit der Aufforderung mitgeteilt, Gutachten oder ergänzende Unterlagen einzuholen. Die Frist läuft wieder mit dem Empfangsdatum der obgenannten Gutachten oder Unterlagen.

(6) Die Gesuche und Anträge, die an eine Amtsstelle derselben Verwaltung gerichtet werden, die aber nicht für deren Erhalt zuständig ist, oder die einer anderen Einheit als der zuständigen zugekommen sind, dürfen aus diesem Grund nicht für unzulässig erklärt werden und werden von Amts wegen der zuständigen Amtsstelle bzw. Einheit übermittelt.

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

(7) Nach Ablauf der Fristen gemäß den Abs. 2 und 3 können die vom Gesetz vorgesehenen Rekurse eingelegt werden.

(8) Die im Sinne von Abs. 2 von den Organen der Region festgelegten Fristen werden im Amtsblatt der Region veröffentlicht; die anderen Verwaltungen haben die entsprechenden Fristen entsprechend kundzugeben.

Art. 4 - Verlängerung der Frist für Gesuche und Anträge -

(1) Bei Katastrophen, Unterbrechungen der öffentlichen Dienstleistungen, nicht möglichem Betrieb der Ämter oder anderen schwerwiegenden Notständen kann der Regionalaus-schuß mit eigenem Beschluß die auch mit Gesetz festgesetzten Fristen zwecks Einreichung von Gesuchen, Anträgen oder Beschwerden neu festlegen oder verlängern.

Art. 5 - Begründung der Maßnahmen - (1) Jede Verwaltungsmaßnahme einschließlich jener, die die Verwaltungsorganisation, die Abwicklung der öffentlichen Wettbewerbe und das Personal betreffen, muß begründet werden.

(2) In der Begründung werden der Sachverhalt und die Rechtslage angegeben, die aufgrund der Ermittlungen zur Entscheidung der Verwaltung geführt haben.

(3) Falls es sich um eine Maßnahme handelt, die in der Ermessensfreiheit der Verwaltung liegt, sind in der Begründung - außer dem Sachverhalt und der Rechtslage - die Erwägungen verwaltungsmäßiger oder technischer Art anzugeben, die zu der in der Maßnahme enthaltenen Entscheidung geführt haben.

(4) Falls die Gründe für die Entscheidung aus einem anderen, in der Entscheidung angeführten Verwaltungsakt hervorgehen, muß zusammen mit der Mitteilung der Ent-

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

scheidung der entsprechende Verwaltungsakt angegeben werden, zu dem auch der Zugang ermöglicht werden muß.

(5) Die Begründung ist für die normativen Akte und für die Akte mit allgemeinem Inhalt nicht erforderlich.

(6) In jeder Maßnahme sind die Verwaltungsbehörde und die Frist für den Rekurs anzugeben.

Art. 6 - Verwaltungsvereinbarung von Maßnahmen - (1) Berücksichtigt die Verwaltung die im Sinne von Art. 16 vorgelegten Einwände und Vorschläge, kann sie mit den Betroffenen Vereinbarungen abschließen, um den Ermessensinhalt der abschließenden Verwaltungsmaßnahme zu bestimmen oder um diese in den gesetzlich vorgesehenen Fällen zu ersetzen, wobei Rechte Dritter nicht angetastet werden dürfen und in jedem Falle das öffentliche Interesse verfolgt werden muß.

(1-bis) Um einen reibungslosen Abschluß der Vereinbarungen nach Abs. 1 zu gewährleisten, kann der für das Verfahren Verantwortliche eine Reihe von Terminen anberaumen, zu denen er den Adressaten des Verfahrens und eventuellen Gegenparteien einzeln oder gemeinsam einlädt.³

(2) Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, müssen bei sonstiger Nichtigkeit die Vereinbarungen nach diesem Artikel schriftlich abgeschlossen werden. Beim Abschluß der Vereinbarungen werden, wenn nicht anders bestimmt, im Rahmen der Kompatibilität die Grundsätze des Zivilgesetzbuches hinsichtlich des Schuldrechtes und der Verträge angewandt.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 19 Abs. 32 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 eingefügt.

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

(3) Vereinbarungen, die Verwaltungsmaßnahmen ersetzen, sind denselben Kontrollen unterworfen wie letztere.

(4) Falls es das öffentliche Interesse aus später eingetretenen Gründen erfordert, verfügt die Verwaltung den einseitigen Rücktritt von der Vereinbarung; sie ist jedoch verpflichtet, den allfälligen Schaden zu vergüten, den der Private durch den Rücktritt erlitten hat.

(5) Der Verwaltung steht es immer frei, mit anderen öffentlichen Verwaltungen gemäß Art. 15 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 und gemäß den darin enthaltenen Modalitäten Vereinbarungen abzuschließen, um die Zusammenarbeit und Abwicklung von Tätigkeiten gemeinsamen Interesses zu regeln.

(6) Die Vereinbarungen nach Abs. 1 sind vom Inhaber des zuständigen Amtes zu unterzeichnen. Falls es sich um ein Kollegialorgan handelt, sind sie vom Präsidenten nach Beschluß des Kollegiums zu unterzeichnen.

(7) Die Vereinbarungen nach Abs. 5 sind vom gesetzlichen Vertreter nach Beschluß des zuständigen Organs abzuschließen.

(8) Die Verwaltung kann außerdem an den Programmvereinbarungen gemäß Art. 43 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 über die Gemeindeordnung teilnehmen.

(9) Kraft Art. 11 Abs. 5 des Gesetzes Nr. 241 vom 7. August 1990 fallen die Rechtsstreitigkeiten über die Ausarbeitung, den Abschluß und die Durchführung der Vereinbarungen laut diesem Artikel in die ausschließliche Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Art. 7 - Entrichtung wirtschaftlicher Vergünstigungen und Überweisungen - (1) Falls die Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und die Zuerkennung wirtschaftlicher

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften nicht mit Gesetz oder auf Grund von Maßstäben verfügt werden, die im Gesetz ausdrücklich festgelegt werden, sind die Kriterien und die Modalitäten, nach denen sich die Verwaltung zu richten hat, im voraus zu bestimmen und zu veröffentlichen.

(2) Die tatsächliche Beachtung der Kriterien und der Modalitäten hat laut Abs. 1 aus den einzelnen Verwaltungsakten über die Maßnahmen gemäß Abs. 1 hervorzugehen.

(3) Die Körperschaften und Träger, die jährlich die im Haushaltsgesetz festgesetzten Überweisungen für die Finanzierung der Verwaltungstätigkeit erhalten, haben der Körperschaft, die die Überweisung vornimmt, binnen 31. Juli eines jeden Jahres ihre Hinweise zur Festsetzung der Finanzierungen für die darauffolgende Gebarung bekanntzugeben. Dabei haben sie die voraussichtlichen Ausgaben für die Tätigkeit, die im betreffenden Finanzjahr durchgeführt wird, genau anzugeben.

Art. 8 - Regionalkommission für das Verfahren und für den Zugang zu den Verwaltungsunterlagen - (1) Beim Präsidium des Regionalausschusses wird eine Kommission für den Zugang zu den Verwaltungsunterlagen errichtet.

(2) Die aus Sachverständigen auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft und des Verwaltungsrechts zusammengesetzte Kommission wird mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses nach Beschluß des Regionalausschusses ernannt. Den Vorsitz führt der Präsident des Regionalausschusses oder ein von ihm bevollmächtigter Assessor; die Kommission setzt sich wie folgt zusammen:

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

- a) aus zwei Vertretern der Region, von denen einer von den im Regionalrat vertretenen politischen Minderheiten namhaft gemacht wird;
- b) aus einem von den Landesausschüssen namhaft gemachten Vertreter;
- c) aus einem von den repräsentativen Vereinigungen der Gemeinden namhaft gemachten Vertreter;
- d) aus einem von den repräsentativen Landesvereinigungen der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen namhaft gemachten Vertreter;
- e) aus einem Vertreter der Handelskammern;
- f) aus einem planmäßigen Universitätsprofessor für Rechtswissenschaft bzw. Verwaltungsrecht.

Die Obliegenheiten eines Schriftführers werden von einem Regionalbediensteten, der mindestens im VII. Funktionsrang eingestuft ist und Dienst beim Amt für Rechtsberatung und Gesetzgebung leistet, ausgeübt.

(3) Die Kommission überwacht die Anwendung des Prinzips der vollen Kenntnisaufnahme der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung unter Beachtung der vom Gesetz festgesetzten Grenzen; erarbeitet Vorschläge zur vollständigen Durchführung dieses Gesetzes; sie erstellt die Gutachten, die vom Regionalausschuß, von den Gemeindeverwaltungen, von den Handelskammern und von den halbregionalen Körperschaften über die Verwaltungsverfahren und über den Zugang zu den Verwaltungsunterlagen angefordert werden; sie faßt für diese Körperschaften einen jährlichen Bericht über die Transparenz der Verwaltungstätigkeit ab. Dieser Bericht wird dem Regionalausschuß, dem Regionalrat, den repräsentativen Landesvereinigungen der Gemeinden, den Handelskammern sowie den halbregionalen Körperschaften übermittelt. Die

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

Kommission bereitet Entwürfe von Musterverordnungen zur Durchführung dieses Gesetzes vor; sie unterbreitet dem Regionalausschuß Änderungen zu den Gesetzes- und Verordnungstexten, die dazu dienen, das Recht auf Zugang nach Art. 26 dieses Gesetzes so weit wie möglich zu gewährleisten; sie sammelt die Akte nach Art. 29 Abs. 1, die von den Gemeinden und von den öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen erlassen wurden.

(4) Die Kommission bleibt für die Dauer der Gesetzgebungsperiode, in der sie ernannt wurde, im Amt.

(5) Die Zusammensetzung der Kommission muß der Stärke der Sprachgruppen angepaßt sein, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht, und die Stärke der Bevölkerung der beiden Provinzen berücksichtigen.

(6) Sämtliche Verwaltungen nach Art. 1 dieses Gesetzes sind dazu verpflichtet, die von der Kommission angeforderten Informationen und Unterlagen zu übermitteln, mit Ausnahme jener, die dem Amtsgeheimnis unterliegen.

Art. 9 - Beachtung der Bestimmungen über den Gebrauch der Sprache - (1) Die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen sind auf jeden Fall unter Berücksichtigung der Vorschriften des Sonderstatutes und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiet des Gebrauches der Sprachen in den Akten der öffentlichen Verwaltung anzuwenden.

II. KAPITEL
Der für das Verfahren Verantwortliche

Art. 10 - Festlegung der Verfahren - (1) Die Verwaltung legt die den einzelnen Verwaltungseinheiten zugeteilten Verfahren fest.

(2) Zu diesem Zwecke hat sie eine eigene Tabelle mit der Angabe der in die Zuständigkeit jeder Verwaltungseinheit fallenden Verfahren zu genehmigen und diese Tabelle auf dem neuesten Stand zu halten.

(3) Die Tabelle muß, auf den neuesten Stand gebracht, in jeder Verwaltungseinheit der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

(4) Die die Verfahren betreffende Tabelle ist im Sinne des vorstehenden Art. 3 Abs. 8 kundzumachen.

Art. 11 - Der für das Verfahren Verantwortliche - (1) Sofern Gesetze oder Durchführungsverordnungen nicht anders verfügen, ist für jede in die Zuständigkeit der Verwaltung fallende Verfahrensart der Leiter jener Verwaltungseinheit verantwortlich, dem nach der im Art. 10 vorgesehenen Tabelle die Behandlung obliegt.

(2) Der Leiter der Verwaltungseinheit kann die Verantwortung für das Verfahren - in der Regel nach der Art des Verfahrens - auf Bedienstete dieser Verwaltungseinheit übertragen.

(3) Der im Sinne des Abs. 2 beauftragte Bedienstete hat die volle und ausschließliche Verantwortung für die Abwicklung des Verfahrens.

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

(4) Der Leiter der Verwaltungseinheit kann jedoch jederzeit die Verantwortung für das Verfahren wieder selbst übernehmen.

(5) Welche Verwaltungseinheit für das Verfahren zuständig und welcher Beamte dafür verantwortlich ist, wird den betroffenen Personen gemäß Art. 13 und auf Ansuchen jedem Interessierten mitgeteilt.

Art. 12 - Aufgaben des für das Verfahren Verantwortlichen -

(1) Der für das Verfahren Verantwortliche:

- a) bewertet zu Ermittlungszwecken die Zulässigkeitsbedingungen, die Legitimierungsvoraussetzungen und jene Voraussetzungen, die für den Erlass der Maßnahme wichtig sind;
- b) legt von Amts wegen den Sachverhalt fest, wobei er die Durchführung der erforderlichen Amtshandlungen verfügt und jede Vorkehrung zur Sicherung einer angemessenen und raschen Abwicklung der Ermittlungen trifft. Insbesondere kann er die Abgabe von Erklärungen und die Berichtigung von falschen oder unvollständigen Erklärungen oder Anträgen verlangen und technische Ermittlungen und Inspektionen durchführen sowie die Vorlegung von Unterlagen anordnen;
- c) schlägt die Anberaumung der „Konferenz der Dienststellen“ laut Art. 19 dieses Gesetzes vor oder beruft sie ein, falls er dafür zuständig ist;
- d) unterhält die Beziehungen mit sämtlichen Personen, die Interesse an der Maßnahme haben; veranlaßt die in den Gesetzen und Verordnungen vorgesehenen Mitteilungen, Veröffentlichungen und Zustellungen;

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

- e) unterbreitet eigene Bewertungen, unterzeichnet den Vorschlag für die Maßnahme und übermittelt die Verwaltungsakte dem für den Erlaß zuständigen Organ oder erläßt die Maßnahme, falls er dafür zuständig ist;
- f) verfolgt den Verfahrensablauf bei den zuständigen Verwaltungseinheiten in jenen Verfahrensphasen, die nicht in seine direkte Zuständigkeit fallen; hierbei gibt er Anregungen, um die korrekte Abwicklung des Verfahrens zu gewährleisten. Insbesondere vereinbart der für das Verfahren Verantwortliche mit den Verwaltungseinheiten, die für die nachfolgenden Phasen zuständig sind, die verfügbare Zeit je nach Art des Verfahrens oder für die einzelnen Verfahren und besteht, falls notwendig, auf die Einhaltung dieser Zeit. Was die Verfahrensphasen anbelangt, die nicht in seine direkte Zuständigkeit fallen, haftet der für das Verfahren Verantwortliche nur für die im vorliegenden Buchst. f) vorgesehenen Aufgaben.

III. KAPITEL

Beteiligung am Verwaltungsverfahren

Art. 13 - Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens -

(1) Falls keine Verhinderungsgründe aus besonders dringlichen Erfordernissen des Verfahrens bestehen, wird die Einleitung des Verfahrens den Personen, gegenüber denen die abschließende Maßnahme direkte Auswirkungen haben soll, und jenen, die sich auf Grund des Gesetzes an der Maßnahme zu beteiligen haben, mitgeteilt.

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

(2) Sofern die vorgenannten Gründe nicht bestehen und aus der Maßnahme bestimmten Personen oder leicht bestimmbar Personen, die nicht direkt betroffen sind, ein Nachteil erwachsen kann, ist die Verwaltung angehalten, nach denselben Modalitäten den Beginn des Verfahrens mitzuteilen.

(3) Es bleibt auf jeden Fall für die Verwaltung die Möglichkeit bestehen, auch vor den entsprechenden Mitteilungen nach den vorstehenden Abs. 1 und 2 vorsorgliche Maßnahmen zu treffen.

(4) In den Verfahren, die auf Antrag der betroffenen Partei eingeleitet werden, teilen der für das Verfahren Verantwortliche oder die zuständige Behörde den Betroffenen unverzüglich die Gründe mit, die die Annahme des Gesuches hindern. Dies hat zu erfolgen, bevor die negative Maßnahme formell getroffen wird. Binnen der auf dreißig Tage ab Erhalt der Mitteilung festgesetzten Frist, die ausnahmsweise auf begründeten Antrag ein einziges Mal verlängert werden kann, haben die Betroffenen das Recht, ihre eventuell mit Unterlagen versehenen Einwände schriftlich vorzubringen. Die allfällige Ablehnung der genannten Einwände muß in der abschließenden Maßnahme begründet werden. Diese Bestimmungen werden auf die Konkursverfahren nicht angewandt.

(5) In der Mitteilung ist anzugeben:

- a) die zuständige Verwaltung,
- b) der Gegenstand des eingeleiteten Verfahrens,
- c) die für das Verfahren zuständige Verwaltungseinheit und die für das Verfahren verantwortliche Person,
- d) das Amt, wo man in die Akten Einsicht nehmen kann,
- e) die Frist für den Abschluß des Verfahrens,
- f) die Phasen des Verfahrens und die dafür notwendigen Zeiten, auch wenn sie andere Verwaltungen betreffen.

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

(6) Die Unterlassung irgendeiner der vorgeschriebenen Mitteilungen kann nur von einem Rechtsträger beanstandet werden, in dessen Interesse die Mitteilung vorgesehen ist.

Art. 14 - Modalitäten der Mitteilung - (1) Die Verwaltung hat durch eine persönliche Mitteilung die Einleitung des Verfahrens bekanntzugeben.

(2) Die Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens an die betroffenen Personen hat durch den für das Verfahren Verantwortlichen zu erfolgen.

(3) Die Mitteilung hat durch ein ordnungsgemäß im Ausgangsprotokoll eingetragenes Schreiben zu erfolgen. Sie kann durch Einschreibebrief mit Rückantwort oder Zustellung durch den Gemeindeboden erfolgen, falls der Nachweis des Empfanges unerlässlich zu sein scheint.

(4) Falls sich die betroffene Person bei der zuständigen Verwaltungseinheit persönlich einfindet, kann die Mitteilung gegen eine Empfangsbestätigung ausgehändigt werden.

(5) Ist die persönliche Mitteilung wegen der großen Anzahl von Adressaten nicht möglich oder besonders schwierig, so gibt der für das Verfahren verantwortliche Beamte die Angaben laut Art. 13 Abs. 4 in geeigneter Form bekannt; diese wird von Fall zu Fall von der vorgehenden Verwaltung festgesetzt. Die persönliche Mitteilung wird in jedem Falle vorgenommen, wenn die Anzahl der Adressaten weniger als zehn beträgt.

Art. 15 - Beteiligung am Verfahren - (1) Die Träger öffentlicher oder privater Interessen sowie die Träger von allgemeinen Interessen, die sich als Vereinigungen oder Komitees konstituiert haben, können sich am Verfahren beteiligen, sofern ihnen aus der Maßnahme ein Nachteil erwächst.

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

Art. 16 - Beteiligungsrechte - (1) Die Rechtsträger nach Art. 13 und jene, die sich im Sinne von Art. 15 beteiligt haben, haben folgende Rechte:

- a) vom Stand des Verfahrens in Kenntnis gesetzt zu werden;
- b) sie können in die Verfahrensakte Einsicht nehmen und sich eine Abschrift anfertigen unter Vorbehalt der Bestimmungen des Art. 27;
- c) sie können eine schriftliche Stellungnahme abgeben und Unterlagen über den Verfahrensgegenstand vorlegen, die die Verwaltung zu bewerten hat, vorausgesetzt, daß diese das Verfahren betreffen.

(2) Die Modalitäten der Ausübung des Rechtes, eine Abschrift der Verfahrensakte nach Punkt b) zu erhalten, werden von den Satzungen oder Verordnungen der betreffenden Körperschaften festgelegt.

Art. 17 - Akte mit besonderer Regelung - (1) Die Bestimmungen dieses Kapitels finden keine Anwendung auf die Verwaltungstätigkeit, die darauf abzielt, normative Akte, allgemeine Verwaltungsakte, Programmierungsakte zu erlassen, für die die besonderen Bestimmungen aufrecht bleiben, welche das Zustandekommen dieser Akte regeln.

(2) Diese Bestimmungen werden des weiteren nicht auf Steuerverfahren angewandt, für welche die besonderen einschlägigen Bestimmungen ebenfalls aufrecht bleiben.

Art. 18 - Beziehungen unter den Dienstseinheiten - (1) Falls der Amtsdirigent einer Verwaltungseinheit bei der Ausübung seiner Zuständigkeiten oder auf Hinweis des für das Verfahren Verantwortlichen Kenntnis von einer Sachlage erhält, für die

seiner Ansicht nach andere Einheiten zuständig sein könnten, so gibt er darüber den betreffenden Amtsdirigenten schriftlich Nachricht.

Art. 19 - Konferenz der Dienststellen - (1) Sollte es angebracht sein, eine gleichzeitige Prüfung verschiedener öffentlicher Interessen durchzuführen, die an einem Verwaltungsverfahren beteiligt sind, beruft die vorgehende Verwaltung in der Regel eine Konferenz der Dienststellen ein.

(2) Die Konferenz der Dienststellen kann auch einberufen werden, wenn die vorgehende Verwaltung das Einvernehmen, das Einverständnis, die Unbedenklichkeitserklärung oder eine wie auch immer genannte Zustimmung anderer öffentlicher Verwaltungen einholen muß. In diesem Fall ersetzen die in der Konferenz vereinbarten Entscheidungen die vorgenannten Akte.

(3) Als eingeholt gilt die Zustimmung der Verwaltung, die trotz ordnungsgemäßer Einberufung an der Konferenz nicht teilgenommen hat oder daran durch Vertreter teilgenommen hat, die nicht dafür zuständig sind, maßgebend ihren Willen kundzutun. Anderenfalls hat sie der vorgehenden Verwaltung die eigene begründete abweichende Meinung innerhalb von 20 Tagen nach der Konferenz oder nach Empfangsdatum der Mitteilung der getroffenen Entscheidungen mitzuteilen, sofern sich diese wesentlich vom ursprünglich vorgesehenen Inhalt unterscheiden.

(4) Die Bestimmungen gemäß Abs. 3 werden nicht für jene Verwaltungen angewandt, die für den Umwelt-, Landschaftsschutz und für die Gesundheit der Bürger zuständig sind.

IV. KAPITEL

Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit

Art. 20 - Regelung der obligatorischen Gutachten - (1) Wenn das Gutachten eines Beratungsorgans zwingend vorgeschrieben ist, muß dieses sein Gutachten bis zu dem durch Gesetz oder Verordnung festgesetzten Termin vorlegen. In Ermangelung einer Fristsetzung muß das Gutachten binnen 60 Tagen nach Erhalt der diesbezüglichen Aufforderung vorgelegt werden.

(2) Falls das angerufene Beratungsorgan Ermittlungsbedarf anmeldet oder auf die sachlich bedingte Unmöglichkeit hinweist, die im Abs. 1 angeführte allgemeine Frist einzuhalten, ist das Gutachten innerhalb von dreißig Tagen nach Erhalt der Angaben oder angeforderten Unterlagen oder ab Ablauf der allgemeinen Frist abzugeben.

(3) Verfällt die allgemeine Frist nach Abs. 1 oder, bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen, die weitere Frist von dreißig Tagen nach Abs. 2, ohne daß das Gutachten übermittelt worden ist, so kann die Verwaltung, die das Gutachten gefordert hat, unabhängig von dessen Einholung vorgehen.

(4) Die Bestimmungen gemäß Abs. 1 und 3 werden nicht angewandt, sofern es sich um Urteile handelt, die von den für den Umwelt-, Landschaftsschutz und für die Gesundheit der Bürger zuständigen Verwaltungen abgegeben werden müssen.

(5) Falls dem Gutachten ohne Bemerkungen zugestimmt wird, wird der Inhalt der Maßnahme durch Telegramm oder telematische Mittel mitgeteilt.

(6) Die Verwaltung genehmigt geeignete Verfahren, um zu gewährleisten, daß die Gutachten, die bei Beratungsorganen der

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

Verwaltung angefordert werden, innerhalb der vorgesehenen Fristen abgegeben werden.

Art. 21 - Anforderung von Fachurteilen bei anderen Organen, falls die Fristen abgelaufen sind - (1) Schreibt das Gesetz oder die Verordnung vor, daß vor dem Erlaß einer Maßnahme die Fachurteile von dazu vorgesehenen Organen oder Einrichtungen eingeholt werden müssen, haben diese die genannten Fachurteile innerhalb der von den Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen vorgesehenen Frist oder, sollte keine Frist festgesetzt worden sein, innerhalb von sechzig Tagen nach Empfang des Antrages abzugeben.

(2) Falls das angerufene Organ Ermittlungsbedarf anmeldet oder auf die sachlich bedingte Unmöglichkeit hinweist, die in Abs. 1 angeführte allgemeine Frist einzuhalten, ist das Fachurteil innerhalb von dreißig Tagen nach Erhalt der Angaben oder angeforderten Unterlagen oder ab Ablauf der allgemeinen Frist abzugeben.

(3) Verfällt die allgemeine Frist nach Abs. 1 oder, bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen, die weitere Frist von dreißig Tagen nach Abs. 2, ohne daß die Fachurteile übermittelt wurden, so hat der für das Verfahren Verantwortliche die genannten Fachurteile von anderen Organen der Verwaltung oder von öffentlichen Einrichtungen, die im gleichen Maße dazu qualifiziert und fachlich geeignet sind, oder von Universitäten anzufordern.

(4) Die Bestimmungen nach den Abs. 1, 2 und 3 werden nicht bei Bewertungen angewendet, die von den für Umwelt-, Landschafts- und Bodenschutz sowie für die Gesundheit der Bürger zuständigen Verwaltungen abgegeben werden müssen.

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

(5) Der für das Verfahren Verantwortliche kann allerdings der ursprünglich zuständigen Einrichtung eine neue Frist von höchstens dreißig Tagen einräumen, falls dies im Hinblick auf einen rascheren Abschluß des Verfahrens vorzuziehen sein sollte.

Art. 22 - Organisationsmaßnahmen zur Anwendung der Bestimmungen über die Selbstbescheinigung - (1) Die Verwaltung hat die Organisationsmaßnahmen zu treffen, mit denen die Anwendung der Bestimmungen auf dem Gebiet der Selbstbescheinigung und der Vorlegung von Akten und Unterlagen bei öffentlichen Verwaltungen von seiten der Bürger nach dem Gesetz vom 4. Jänner 1968, Nr. 15 und den nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen gewährleistet wird.

(2) Falls der Betroffene erklärt, daß Tatsachen, Umstände und Eigenschaften in Unterlagen bescheinigt werden, die die Verwaltung oder andere öffentliche Verwaltungen bereits besitzen, hat der für das Verfahren Verantwortliche von Amts wegen diese Unterlagen oder Ausfertigungen zu beschaffen.

(3) Ebenfalls hat der für das Verfahren Verantwortliche die Tatsachen, die Umstände und die Eigenschaften von Amts wegen zu ermitteln, die die Verwaltung oder eine andere öffentliche betroffene Verwaltung zu bescheinigen haben, wobei für den Betroffenen die Möglichkeit aufrecht bleibt, persönlich die entsprechenden Schritte zu unternehmen.

(4) Die Frist für den Abschluß des Verfahrens wird für die Zeit ausgesetzt, die für die Einholung der Unterlagen und für die Ermittlung von Amts wegen nach den vorstehenden Abs. 2 und 3 notwendig ist, falls eine andere als die vorgehende

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

Verwaltung aufgefordert wird, die entsprechenden Aufgaben zu erfüllen. Die Aussetzung wird dem Betroffenen mitgeteilt.

(5) Die Verwaltung darf keine Notorietätsakte an Stelle der im Art. 4 des Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15 vorgesehenen Ersatzerklärung des Notorietätsaktes verlangen, falls persönliche Eigenschaften, Umstände oder Tatsachen, die dem Betroffenen direkt bekannt sind, nachzuweisen sind.

Art. 23 - Tätigkeitsaufnahme nach Mitteilung - (1) Mit Verordnung, die innerhalb von neunzig Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen ist, werden jene Fälle festgelegt, in welchen eine private Tätigkeit, zu deren Ausübung eine Bewilligung, Erlaubnis, Befähigung, Unbedenklichkeitserklärung, Genehmigung oder eine andere wie auch immer genannte Zustimmung erforderlich ist, aufgenommen werden kann, sobald der Betroffene dies der zuständigen Organisationseinheit gemeldet hat. In diesen Fällen ist es Sache der für das Verfahren zuständigen Dienststelle zunächst von Amts wegen festzustellen, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen gegeben sind und ob die entsprechenden Erfordernisse erfüllt sind; ihr obliegt es auch, falls die Voraussetzungen gegeben sind, mit begründeter Verwaltungsmaßnahme das Verbot der Fortführung der Tätigkeit und die Beseitigung der Auswirkungen zu verfügen, es sei denn, der Betroffene bringt, sofern möglich, diese Tätigkeit und ihre Auswirkungen innerhalb der von der Dienststelle gesetzten Frist mit den geltenden Vorschriften in Einklang.

(2) Mit der Verordnung laut Abs. 1 werden jene Fälle angegeben, in denen die Tätigkeit unmittelbar nach erfolgter Meldung, sowie jene Fälle, in denen sie nach Ablauf einer bestimmten Frist, die entsprechend der Komplexität der

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

erforderlichen Ermittlungen je nach Kategorie der Verwaltungsakte festgesetzt wird, aufgenommen werden kann.

(3) Die Bestimmungen dieses Artikels finden dann Anwendung, wenn die Ausstellung des zustimmenden Aktes seitens der Verwaltung ausschließlich von der Feststellung der vorgeschriebenen Voraussetzungen und Erfordernisse abhängt und dabei keine diesbezüglichen Beweisunterlagen zu erbringen sind, weiters wenn die Anzahl der behördlichen Zustimmungen nicht begrenzt oder kontingentiert ist.

Art. 24 - Automatische Annahme von Gesuchen um Ausstellung von Ermächtigungen und Lizenzen - (1) Mit Verordnung, die innerhalb von neunzig Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen ist, werden jene Fälle festgelegt, in welchen die Anträge auf eine Bewilligung, Lizenz, Befähigung, Unbedenklichkeitserklärung, Genehmigung oder eine wie auch immer genannte amtliche Zustimmung zur Ausübung einer privaten Tätigkeit als angenommen gilt, sofern dem Betroffenen nicht die Ablehnung innerhalb jener Frist mitgeteilt wird, die entsprechend dem Umfang des Verfahrens je nach Kategorie der Verwaltungsakte von der genannten Verordnung festgesetzt wird. In den genannten Fällen kann der für die zuständige Dienststelle verantwortliche Beamte, vorausgesetzt, es besteht ein öffentliches Interesse, den Akt der rechtswidrig zustandegewordenen Zustimmung annullieren, es sei denn, der Betroffene behebt, sofern möglich, die Mängel innerhalb der ihm behördlich gesetzten Frist.

(2) Aufrecht bleiben die derzeit geltenden Bestimmungen, welche den in diesem Artikel enthaltenen analog oder gleichwertig sind.

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

Art. 25 - Amtshandlungen bei Meldung oder Gesuch von seiten des Betroffenen - (1) In der Meldung bzw. im Antrag laut den Art. 23 und 24 muß der Betroffene erklären, daß die gesetzlichen Voraussetzungen und Erfordernisse gegeben sind. Unbeschadet der strafrechtlichen Verantwortung nach Art. 21 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 ist es bei unwahren Erklärungen oder falschen Bestätigungen nicht zulässig, die Tätigkeit und die entsprechenden Auswirkungen dem Gesetz im Sinne von Art. 23 anzupassen oder gemäß Art. 24 zu sanieren.

(2) Die Sanktionen, die derzeit für den Fall vorgesehen sind, daß die Tätigkeiten ohne den Zustimmungsakt der Verwaltung oder abweichend davon vorgenommen werden, finden auch auf jene Anwendung, die Tätigkeiten gemäß den Art. 23 und 24 ohne die erforderlichen Voraussetzungen oder sonstwie im Widerspruch zu den geltenden Bestimmungen aufnehmen.

V. KAPITEL

Zugang zu den Verwaltungsunterlagen

Art. 26 - Recht auf Zugang - (1) Um die Transparenz der Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten und um die Unparteilichkeit der Verfahren zu fördern, hat jeder, der am Verfahren interessiert ist, das Recht auf den Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, entsprechend der durch dieses Gesetz festgelegten Verfahrensweise.

(2) Als Verwaltungsunterlage gilt jede graphische, photographische, magnetische oder nach einem anderen technischen Verfahren hergestellte Wiedergabe des Inhalts von Akten, auch von internen, welche die Verwaltung hervorbringt oder deren sie sich für die Verwaltungstätigkeit bedient.

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

(3) Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes hat die Verwaltung die geeigneten Organisationsmaßnahmen zu treffen, um die Anwendung der Bestimmung nach Abs. 1 zu gewährleisten, wobei sie die nach Art. 8 errichtete Kommission davon in Kenntnis setzt.

Art. 27 - Beschränkung des Rechtes auf Zugang - (1) Das Recht auf Zugang ist für Unterlagen, die im Sinne von Art. 12 des Gesetzes vom 24. Oktober 1977, Nr. 801 dem Staatsgeheimnis unterliegen, ausgeschlossen, sowie in jenen Fällen, wo die Rechtsordnung die Geheimhaltung oder das Verbreitungsverbot vorsieht.

(2) Die Verwaltung hat die geeigneten Organisationsmaßnahmen zu treffen, um die auf Grund des Art. 24 Abs. 2 und 3 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 erlassenen Verordnungen durchzuführen.

(3) Mit den Maßnahmen nach Abs. 2 werden Sonderbestimmungen festgelegt, die gewährleisten, daß der Zugang zu den mit Datenverarbeitungsgeräten erfaßten Daten unter Einhaltung der Bestimmungen nach Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 erfolgt.

(4) Die Verwaltung hat außerdem mit den Maßnahmen laut Abs. 2 die Kategorien von Unterlagen festzulegen, die von ihr erstellt werden oder ihr wie auch immer zur Verfügung stehen, zu welchen auf Grund der Erfordernisse nach Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 der Zugang untersagt ist.

(5) Nicht erlaubt ist jedenfalls der Zugang zu vorbereitenden Akten im Laufe der Erstellung von Maßnahmen gemäß Art. 17, es sei denn, es bestehen andere gesetzliche Bestimmungen.

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, NR. 13

Art. 28 - Wahrnehmung des Rechtes auf Zugang - (1) Das Recht auf Zugang besteht darin, daß in die Verwaltungsunterlagen Einsicht genommen werden kann und daß davon eine Kopie hergestellt wird, und zwar in der Form und in den Grenzen, wie sie dieses Gesetz festlegt. Die Einsichtnahme ist unentgeltlich. Für die Überlassung von Kopien sind nur die Herstellungskosten zu zahlen. Die geltenden Bestimmungen hinsichtlich der Stempelgebühren bleiben aufrecht, sowie jene betreffend die Rechte auf Nachforschung und Einsichtnahme.

(2) Das Gesuch um Zugang zu den Unterlagen muß begründet sein. Es muß an die Verwaltung gerichtet werden, welche die Unterlage ausgestellt hat oder dauernd aufbewahrt.

(3) Die Ablehnung und die Einschränkung des Zuganges werden vom für die Einheit Verantwortlichen in den im Art. 27 festgelegten Fällen und Grenzen vorgebracht und müssen begründet werden.

(4) Erfolgt binnen zwanzig Tagen nach Abgabe des Gesuchs keine Antwort, so gilt dieses als abgelehnt.

(5) Es ist erlaubt, gegen die ausdrückliche oder stillschweigende Ablehnung des Zugangs Rekurs beim entsprechenden Regierungsorgan einzulegen, das binnen dreißig Tagen nach Zustellung des Rekurses Stellung nehmen muß, vorbehaltlich der Bestimmung nach Art. 25 Abs. 4 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241. Gegen die ausdrückliche oder stillschweigende Entscheidung des jeweiligen Regierungsorgans sowie bei Stillschweigen nach Abs. 4 ist der im Art. 25 Abs. 5 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 vorgesehene Rekurs möglich.

Art. 29 - Offenkundigkeit der Bestimmungen über die Organisation und über die Funktionen der Verwaltung -

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

(1) Die Verwaltungen nach diesem Gesetz haben geeignete Offenkundigkeitsformen für die Rundschreiben und Organisationsanweisungen, die Richtlinien, Programme und jeglichen Akt, der allgemein über die Organisation, die Funktionen, die Zielsetzungen und die Verfahren verfügt oder in welchem die Auslegung juristischer Normen festgelegt wird, einzuführen.

(2) Die Verwaltung sammelt außerdem systematisch die Akte nach diesem Artikel, die jedem Betroffenen verfügbar zu sein haben.

(3) Mit der Offenkundigkeit nach Abs. 1, vorausgesetzt, sie ist umfassend, gilt das Recht auf Zugang zu den in diesem Absatz angeführten Unterlagen als gegeben.

(4) Die Regionalverwaltung veröffentlicht die Sammlungen der Akte nach diesem Artikel, die von den Gemeinden und von den öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen erstellt worden sind.

Art. 30 - Ämter für die Beziehungen zur Öffentlichkeit -

(1) Die im Art. 1 genannten öffentlichen Verwaltungen errichten im Rahmen ihrer eigenen Ordnung Ämter für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, um die vollständige Durchführung dieses Gesetzes zu gewährleisten.

(2) Die Ämter für die Beziehungen zur Öffentlichkeit erfüllen, auch mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen, folgende Aufgaben:

- a) Beistandsleistung an die Bürger hinsichtlich der im III. Kapitel dieses Gesetzes erwähnten Beteiligungsrechte;
- b) Auskunft an die Bürger über die Akten und den Stand der Verfahren;
- c) Nachforschungen und Analysen, die darauf zielen, Vorschläge für die eigene Verwaltung zu formulieren,

REGIONALGESETZ VOM 31. JULI 1993, Nr. 13

die organisatorische und logistische Aspekte im Umgang mit den Bürgern betreffen.

(3) Um die Kenntnis der Bestimmungen, Dienstleistungen und Strukturen zu gewährleisten, planen die öffentlichen Verwaltungen Informationsaktionen von öffentlichem Nutzen bzw. führen diese durch.

Art. 31 - Ausweispflicht - (1) Die Beamten und Bediensteten der Verwaltung, die für Parteienverkehr zuständig sind, müssen auf ihrem Schreibtisch ein Schild mit ihrem Namen und Dienstrang ausstellen oder sich ein Ausweisschild gut sichtbar anstecken.

(2) Innerhalb von neunzig Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes hat die Verwaltung das zur Erkennung der Beamten und Bediensteten nach Abs. 1 notwendige Material vorzubereiten.

VI. KAPITEL

Übergangs- und Schlußbestimmungen

Art. 32 - Übergangsbestimmungen für die erste Anwendung -

(1) Die Verwaltung hat die Frist für die in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Verfahren gemäß Art. 3 innerhalb von hundertachtzig Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes festzulegen.

(2) Die im Art. 10 vorgesehene Tabelle mit der Angabe der Verfahren, die in die Zuständigkeit jeder Verwaltungseinheit fallen, ist innerhalb von hundertachtzig Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes zu genehmigen.

VERWALTUNGSVERFAHREN UND ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN

(3) Die Bestimmungen über das Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen nach dem V. Kapitel werden drei Monate nach Erlass der im Art. 24 Abs. 2 und 3 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 vorgesehenen Verordnungen wirksam.

Art. 33 - Inkrafttreten - (1) Dieses Gesetz tritt am dreißigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1993, N. 4

**Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento
economico dei dipendenti dei Comuni e
dei segretari comunali^{1 2 3}**

TITOLO I

**Disposizioni generali sullo stato giuridico ed economico
del personale dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige**

Artt. 1 - 12⁴

Art. 13 (Esclusione dai concorsi)

1. L'esclusione dai pubblici concorsi, da quelli interni e dalle pubbliche selezioni, è disposta solo per difetto dei requisiti soggettivi e con provvedimento motivato.

¹ In B.U. 9 marzo 1993, n. 11, suppl. ord. n. 1.

² Legge abrogata dall'art. 19, comma 21 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 eccettuati il Titolo II e gli articoli 13, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 33, comma 2, 36, 39, 58, 67, 68, 69 e 75.

³ Si veda il D.P.G.R. 19 maggio 1999, n. 3/L. Si veda, inoltre, il DPR. 1 febbraio 2005 n. 2/L, modificato dal DPR. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPR. 11 luglio 2012, n. 8/L concernente il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni nella Regione autonoma Trentino - Alto Adige*.

⁴ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

Art. 42 (Classificazione delle sedi segretarili)

1. Ciascun Comune della Regione deve istituire nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nella Tabella A allegata alla presente legge.²⁶

2.²⁷

3. Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest'ultima.²⁸

Art. 43 (Riqualificazione delle sedi segretarili)

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione, ciascun Comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della sede segretarile.

2. Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, il Consiglio comunale procede, ai fini di cui al comma 1, alla eventuale revisione della sede segretarile, in base al decreto che il Presidente della Giunta regionale emette, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento ai dati statistici.

3. L'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 trova applicazione anche nei confronti dei Comuni della Regione, sostituendo il decreto del Ministro per l'interno con il decreto del

²⁶ Comma modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

²⁷ Comma abrogato dall'art. 48, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

²⁸ Comma sostituito dall'art. 48, comma 3, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

2. In caso di contestuale e motivata richiesta delle due amministrazioni comunali, con il consenso degli interessati può essere disposta la mobilità dei segretari mediante passaggio diretto tra amministrazioni della medesima classe giuridica.

Art. 58 (Diritti di rogito)

1. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.⁴²

Art. 59⁴³ (Modifiche delle sedi segretarili)

1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di

⁴² Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

⁴³ Articolo dapprima sostituito dall'art. 54, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretariali presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.

2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento.

3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio e titolari di sede segretariale alla data di costituzione della gestione associata sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretariale.

4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di fusione e da gestione associata mediante convenzione conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico ed economico in godimento. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.

5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto

REGIONALGESETZ VOM 5. MÄRZ 1993, NR. 4

**Neue Bestimmungen über die rechtliche Stellung
und die Besoldung der Gemeindebediensteten
und der Gemeindesekretäre^{1 2 3}**

I. TITEL

**Allgemeine Bestimmungen über die rechtliche Stellung
und die Besoldung des Personals der Gemeinden
der Region Trentino - Südtirol**

Art. 1 - 12⁴

Art. 13 Ausschluss von den Wettbewerben

(1) Der Ausschluss von den öffentlichen und internen Wettbewerben sowie von den öffentlichen Prüfungen durch

¹ Im ABl. vom 9. März 1993, Nr. 11, ord. Beibl. Nr. 1.

² Dieses Regionalgesetz wurde mit Ausnahme des II. Titels sowie der Art. 13, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 33 Abs. 2, 36, 39, 58, 67, 68, 69 und 75 durch den Art. 19 Abs. 21 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 aufgehoben.

³ Siehe das DPRA vom 19. Mai 1999, Nr. 3/L. Siehe ferner das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 2/L, geändert durch das DPREg. vom 11. Mai 2010, Nr. 8/L und durch das DPREg. vom 11. Juli 2012, Nr. 8/L *Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino - Südtirol.*

⁴ Vgl. die Anmerkung zur Überschrift dieses Regionalgesetzes.

(3) Voraussetzung für die Ernennung zum Vizemeindegesekretär ist der Besitz der Bescheinigung über die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindegesekretärs, die im Sinne der staatlichen Gesetze oder dieses Gesetzes erlangt wurde; erforderlich ist außerdem nur bei Vizesekretariaten erster Klasse ein Dienstalder von mindestens drei Jahren, das in der Ausübung leitender oder führender Funktionen in den öffentlichen Körperschaften erreicht wurde.²⁵

Art. 42 Einstufung der Sekretariatssitze

(1) Jede Gemeinde der Region muss in den eigenen Stellenplänen die Stelle eines Gemeindegesekretärs gemäß der diesem Gesetz beiliegenden Tabelle A schaffen.²⁶

(2)²⁷

(3) Für die durch Vereinbarung zusammengeschlossenen Gemeinden wird die Klasse auf der Grundlage der Gesamtbevölkerung der vereinigten Gemeinden bestimmt. Die Einstufung des Sekretärs ist mit der Klasse der Vereinbarung nur für die Dauer derselben verbunden.²⁸

Art. 43 Neueinstufung der Sekretariatssitze

²⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 19 Abs. 22 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 geändert.

²⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 48 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

²⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 48 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 aufgehoben.

²⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 48 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

(1) Ab dem Inkrafttreten des Gesetzesdekretes vom 24. Juni 2014, Nr. 90 (Dringende Maßnahmen zur Vereinfachung und Transparenz der Verwaltungstätigkeit sowie zur Effizienz der Gerichtsämter) wird dem Gemeindesekretär als Urkundsbeamten für die Urkunden laut den Z. 1, 2, 3, 4 und 5 der dem Gesetz vom 8. Juni 1962, Nr. 604 mit seinen späteren Änderungen beiliegenden Tabelle D ein Anteil der der Gemeinde zustehenden jährlichen Einnahmen aus Sekretariatsgebühren in Höhe von 75 Prozent und bis höchstens einem Fünftel des bezogenen Gehalts zuerkannt.⁴²

Art. 59⁴³ Änderung der Sekretariatssitze

(1) Wenn der Zusammenschluss mehrerer Gemeinden die Abschaffung von Stellen als Gemeindesekretär mit sich bringt, wird im neuen Sekretariatssitz der Sekretär im höchsten, durch öffentlichen Wettbewerb erworbenen Funktionsrang oder, bei gleichem Funktionsrang, mit dem höchsten, im betreffenden Funktionsrang effektiv erreichten Dienstalter ernannt. Die nicht als Inhaber des Sekretariatssitzes eingestuften Sekretäre werden bis zum völligen Abbau als Vizesekretäre eingestuft. Besteht für den Sekretariatsdienst eine Vereinbarung mit einer anderen Gemeinde, so können die Aufgaben des Sekretärs bei der an der Vereinbarung beteiligten Gemeinde auch einem der Vizesekretäre übertragen werden.

⁴² Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 9. Dezember 2014, Nr. 11 ersetzt.

⁴³ Der Artikel wurde durch den Art. 54 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 und durch den Art. 12 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 9. Dezember 2014, Nr. 11 ersetzt.

(2) Im Falle einer gemeinsamen Führung des Sekretariatsdienstes wird im Sekretariatssitz der Sekretär im höchsten, durch öffentlichen Wettbewerb erworbenen Funktionsrang oder, bei gleichem Funktionsrang, mit dem höchsten, im betreffenden Funktionsrang effektiv erreichten Dienstalter ernannt. Die nicht als Inhaber des Sekretariatssitzes eingestuften Sekretäre werden bis zum völligen Abbau als Vizesekretäre eingestuft.

(3) Wenn eine Vereinbarung betreffend die gemeinsame Führung des Sekretariatsdienstes aufgelöst wird, werden den im Dienst stehenden Gemeindesekretären und -vizesekretären, die am Tag der Errichtung der gemeinsamen Führung Inhaber eines Sekretariatssitzes waren, die Funktionen als Inhaber des Sekretariatssitzes in den entsprechenden Gemeinden wieder zugewiesen.

(4) Die Gemeindesekretäre, die in Gemeinden in planmäßigem Dienst stehen, die von einem Zusammenschluss und der gemeinsamen Führung mittels Vereinbarung betroffen sind, behalten die bezogene wirtschaftliche Besoldung und juristische Behandlung bei, wenn diese für sie günstiger sind. Die Vizesekretäre gemäß diesem Artikel behalten das Recht auf Ernennung bei, falls die Stelle als Sekretär später frei werden sollte. Zum Zwecke dieser Ernennung, der Mobilität und der Beteiligung an Wettbewerben wird der von den Vizesekretären geleistete Dienst – falls dies für sie günstiger ist – jenem gleichgestellt, den sie als Gemeindesekretär in der Ursprungsgemeinde geleistet haben.

(5) Die nicht als Inhaber des Sekretariatssitzes eingestuften Sekretäre können innerhalb von 90 Tagen ab der Einstufung des beauftragten Sekretärs auf die Stelle als Vizesekretär verzichten.

In diesem Falle werden sie für höchstens zwei Jahre ab der Kündigungsfrist in den Verfügbarkeitsstand versetzt. Die sich im Verfügbarkeitsstand befindlichen Personen werden vom Dienst befreit und behalten das Recht auf die Ernennung bei, falls die Stelle als Gemeindesekretär im Nachhinein frei wird und können an den Mobilitäts- und Wettbewerbsverfahren der frei gewordenen Sekretariatssitze teilnehmen. Während des im Verfügbarkeitsstand verbrachten Zeitraumes stehen dem Sekretär die Grundbesoldung und das Mindestausmaß der Zulagen, welche die tatsächliche Ausübung von Funktionen voraussetzen, zu, sofern durch Tarifverträge nicht anders bestimmt wird. Die diesbezüglichen Kosten gehen zu Lasten der neuen Gemeinde, oder im Falle von Zusammenschluss zu Lasten der verbundenen Gemeinden gemäß Vereinbarung. Nach Ablauf der Verfügbarkeitszeit wird das Arbeitsverhältnis automatisch aufgelöst.

Art. 59-bis⁴⁴ Sekretariate der Verbunde

(1) Wenn die verbundenen Gemeinden ihre vorher bestehenden Sekretariatssitze zur Gänze oder zum Teil aufrechterhalten, wird beim Verbund ein Kollegialsekretariat errichtet, dem die Sekretäre der verbundenen Gemeinden zwecks Ausübung ihrer Aufgaben zugeteilt werden. Die Sekretäre werden von den einzelnen Gemeinden eingestellt und behalten die in der jeweiligen Gemeinde zuerkannte Einstufung bei.

(2) Die dem Verbund angehörenden Gemeinden können sämtliche Sekretariatssitze abschaffen und sie durch einen

⁴⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 54 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 eingeführt.

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1998, N. 10

**Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1
«Nuovo ordinamento dei comuni
della Regione Trentino-Alto Adige»^{1 2}**

Art. 1 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1)

1. *(omissis)*³

Art. 2 (Disposizioni particolari per i comuni della provincia di Bolzano)

1. Si applicano ai comuni della provincia di Bolzano le disposizioni relative alle forme collaborative ad eccezione di quelle contenute negli articoli 39, commi 3, 4, 5 e 6, e 41 ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹ In B.U. 27 ottobre 1998 n. 45, Suppl. ord. n. 2.

² Si vedano il D.P.G.R. 19 maggio 1999 n. 3/L e il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L. Si vedano inoltre: il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*, il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, *Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* e il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, *Modifiche al D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*.

³ Sostituisce l'articolo 2 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, recepito dall'articolo 2 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.

2. Gli enti già istituiti nella provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, ove la legge provinciale non preveda diversamente, continuano ad operare anche in luogo delle forme collaborative di cui all'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 (Disposizioni in materia di funzionamento del consiglio comunale)

1. *(omissis)*⁴
2. *(omissis)*⁵
3. *(omissis)*⁶

Art. 4 (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1)

1. *(omissis)*⁷

⁴ Sostituisce il comma 3-ter dell'art. 7 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto con l'art. 60, comma 1, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3, recepito dall'art. 12 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.

⁵ Sostituisce il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, recepito dall'art. 104 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.

⁶ Aggiunge il numero 1-ter) al comma 1, lettera b), dell'art. 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, dopo il numero 1-bis), introdotto dall'art. 76 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3, recepito dall'art. 104 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.

⁷ Sostituisce l'art. 16 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, recepito dall'art. 31 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L.

REGIONALGESETZ VOM 23. OKTOBER 1998, NR. 10

**Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1
„Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol“^{1 2}**

**Art. 1 Änderung zum Art. 2 des Regionalgesetzes vom 4.
Jänner 1993, Nr. 1**

(1) (...) ³

**Art. 2 Sonderbestimmungen für die Gemeinden der Provinz
Bozen**

(1) Für die Gemeinden der Provinz Bozen werden die Bestimmungen über die Formen der Zusammenarbeit mit Ausnahme jener angewandt, die in den Art. 39 Abs. 3, 4, 5 und 6

¹ Im ABl. vom 27. Oktober 1998, Nr. 45, Beibl. Nr. 2.

² Siehe das DPRA vom 19. Mai 1999, Nr. 3/L und das DPRA vom 28. Mai 1999, Nr. 4/L. Siehe ferner das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 1/L *Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane*, das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L *Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol* und das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 4/L *Änderungen zum DPRA vom 28. Mai 1999, Nr. 4/L (Einheitstext der Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung in den Gemeinden der Autonomen Region Trentino – Südtirol)*.

³ Ersetzt den Art. 2 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, übernommen durch den Art. 2 des DPRA vom 27. Februar 1995, Nr. 4/L wurde.

REGIONALGESETZ VOM 23. OKTOBER 1998, NR. 10

**Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1
„Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol“^{1 2}**

**Art. 1 Änderung zum Art. 2 des Regionalgesetzes vom 4.
Jänner 1993, Nr. 1**

(1) (...) ³

**Art. 2 Sonderbestimmungen für die Gemeinden der Provinz
Bozen**

(1) Für die Gemeinden der Provinz Bozen werden die Bestimmungen über die Formen der Zusammenarbeit mit Ausnahme jener angewandt, die in den Art. 39 Abs. 3, 4, 5 und 6

¹ Im ABl. vom 27. Oktober 1998, Nr. 45, Beibl. Nr. 2.

² Siehe das DPRA vom 19. Mai 1999, Nr. 3/L und das DPRA vom 28. Mai 1999, Nr. 4/L. Siehe ferner das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 1/L *Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane*, das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L *Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol* und das DPREg. vom 1. Februar 2005, Nr. 4/L *Änderungen zum DPRA vom 28. Mai 1999, Nr. 4/L (Einheitstext der Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung in den Gemeinden der Autonomen Region Trentino – Südtirol)*.

³ Ersetzt den Art. 2 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, übernommen durch den Art. 2 des DPRA vom 27. Februar 1995, Nr. 4/L wurde.

und 41-ter des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, in geltender Fassung, enthalten sind.

(2) Die bereits im Sinne des Art. 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 279/1974 in der Provinz Bozen errichteten Körperschaften setzen ihre Tätigkeit auch anstelle der im Art. 39 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, in geltender Fassung, vorgesehenen Formen der Zusammenarbeit weiterhin fort, sofern das Landesgesetz nicht anders verfügt.

Art. 3 Verfügungen betreffend die Tätigkeit des Gemeinderates

(1) (...) ⁴

(2) (...) ⁵

(3) (...) ⁶

⁴ Ersetzt den Art. 7 Abs. 3-ter des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, eingeführt durch den Art. 60 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. Jänner 1994, Nr. 3 und übernommen durch den Art. 12 des DPRA vom 27. Februar 1995, Nr. 4/L.

⁵ Ersetzt den Art. 58 Abs. 1 Buchst. b) Z. 2 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, übernommen durch den Art. 104 des DPRA vom 27. Februar 1995, Nr. 4/L.

⁶ Fügt im Art. 58 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 die Z. 1-ter nach der Z. 1-bis hinzu, die durch den Art. 76 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 eingeführt und durch den Art. 104 des DPRA vom 27. Februar 1995, Nr. 4/L übernommen wurde.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.**EpigrafePremessa

Capo I
Finalità e principi generali

Art. 1 *Finalità.*Art. 1-bis *Principi e obiettivi.*Art. 2 *Definizioni.*Art. 3 *Potestà legislativa e regolamentare.*Art. 4 *Potestà amministrativa.*Art. 5 *Esercizio delle funzioni amministrative e organizzazione dei servizi pubblici.*

Capo II
Rapporti tra la Provincia e le autonomie locali

Art. 6 *Consiglio delle autonomie locali.*Art. 7 *Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).*

Capo III
Potestà amministrativa della Provincia e dei comuni

Art. 8 *Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni.*Art. 9 *Esercizio coordinato delle funzioni della Provincia e delle comunità.*Art. 9-bis *Disposizioni per l'esercizio informale associata di funzioni, compiti e attività dei comuni.*

Capo IV
Modalità di esercizio delle funzioni amministrative

Art. 10 *Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello provinciale.*Art. 11 *Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale.*

Art. 12*Territori.*

Art. 12-bis*Aree geografiche.*

Art. 13*Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia.*

Art. 13-bis*Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico.*

Capo V
Istituzione delle comunità

Art. 14*Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità.*

Art. 15*Organi della comunità*

Art. 16*Il consiglio*

Art. 17*Il presidente*

Art. 17-bis*Il comitato esecutivo*

Art. 17-ter*Scioglimento del consiglio e decadenza del presidente e del comitato esecutivo.*

Capo V-bis
Disposizioni per l'elezione del presidente e del consiglio di comunità

Art. 17-quater*Indizione delle elezioni.*

Art. 17-quinquies*Presentazione delle candidature alla carica di presidente e delle liste di candidati consiglieri.*

Art. 17-sexies*Formazione del corpo per l'elezione degli organi della comunità.*

Art. 17-septies*Elezione del presidente di comunità.*

Art. 17-octies*Elezione del consiglio di comunità.*

Art. 17-novies*Ulteriori disposizioni.*

Capo V-ter
Partecipazione nelle comunità

Art. 17-decies*Processo partecipativo.*

Art. 17-undecies*Diritti di partecipazione.*

Art. 17-duodecies*Autorità per la partecipazione locale.*

Art. 17-ter decies*Compiti dell'autorità.*

Art. 17-quater decies*Forme della partecipazione.*

Art. 17 quindicies*Esiti ed effetti dei processi partecipativi.*

Art. 17 sedecies*Altre disposizioni.*

Art. 18*Organizzazione, personale e contabilità delle comunità.*

Art. 19*Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra.*

Art. 20*Ulteriori disposizioni in materia di statuti delle comunità.*

Art. 21*Disposizioni transitorie.*

Capo VI Disciplina della finanza locale

Art. 22*Disposizioni generali in materia di autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità.*

Art. 23*Patto di stabilità provinciale.*

Art. 24*Finanziamento delle spese di parte corrente e istituzione del fondo di solidarietà comunale.*

Art. 24-bis*Fondi per il finanziamento delle spese d'investimento.*

Art. 25*Ricorso all'indebitamento.*

Art. 25-bis*Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti*

Art. 25-ter*Estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali*

Art. 26*Regolamenti di esecuzione.*

Art. 27*Intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali.*

Capo VII Disciplina dell'organizzazione del sistema pubblico della Provincia Sezione I Organizzazione e articolazione del sistema pubblico della Provincia

Art. 28*Organizzazione del sistema pubblico della Provincia.*

Art. 29*Direzione generale della Provincia, dipartimenti e avvocatura della Provincia.*

Art. 30*Servizi e uffici.*

Art. 31*Uffici di gabinetto.*

Art. 32*Agenzie.*

Art. 33*Enti strumentali.*

Art. 33-bis*Informazioni sulle agenzie e sugli enti strumentali.*

Art. 33-ter*Informazioni sul sistema pubblico provinciale.*

Sezione II
Costituzione di organismi

Art. 34*Trentino riscossioni s.p.a.*

Art. 35*Società per la formazione permanente del personale.*

Art. 35-bis*Fondazione trentina A. De Gasperi*

Art. 35-ter*Costituzione della fondazione Museo storico del Trentino*

Art. 35-quater*Fondazione Accademia della montagna del Trentino*

Art. 35-quinquies*Centro studi sulla cooperazione - fondazione don Lorenzo Guetti.*

Sezione III
Disposizioni finali e transitorie e abrogazioni

Art. 36*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dell'articolo 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e dell'articolo unico della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).*

Art. 37*Modificazioni dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).*

Art. 38*Disposizioni finali e transitorie.*

Art. 39*Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE).*

Art. 39-bis*Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti.*

Art. 39-ter*Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).*

Art. 39-quater*Agenzia per la depurazione.*

Art. 39-quinquies*Agenzia provinciale per i mondiali di sci nordico Fiemme 2013.*

Art. 39-sexies*Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO.*

Art. 39-sexies 1*Fondazione Accademia internazionale di Smarano.*

Art. 39-septies*Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale.*

Art. 39-octies*Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.*

Art. 39-novies*Agenzia provinciale per le opere pubbliche.*

Art. 40*Abrogazioni.*

Capo VIII
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie e abrogazioni

Art. 41*Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.*

Art. 42*Soppressione e liquidazione dei comprensori e abrogazioni.*

Art. 43*Disposizioni finanziarie.*

Art. 44*Cessazione di efficacia.*

Art. 45*Disposizioni finali.*

Allegato A

Tabella B - Compiti e attività da gestire in forma associata ai sensi dell'articolo 9-bis

Tabella C - Numero dei componenti dei consigli comunali appartenenti al corpo per l'elezione degli organi delle comunità (articolo 17-sexies, comma 2)

L.P. 16 giugno 2006, n. 3 ⁽¹⁾

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

(2) Si veda il D.P.P. 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Capo I****Finalità e principi generali****Art. 1*****Finalità.***

1. Questa legge è rivolta ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:

a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero;

b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali;

c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei cittadini, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni;

d) la partecipazione, nell'ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al processo d'integrazione europea e allo sviluppo della cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento all'area dell'arco alpino;

e) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;

f) la sostenibilità dello sviluppo.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 1-bis*****Principi e obiettivi*¹².**

1. La Provincia riconosce il ruolo del comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La Provincia in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione istituzionale promuove con questa legge l'esercizio in forma

associata di funzioni e servizi da parte dei comuni, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali, al fine di superare la frammentarietà, attuare obiettivi di coesione territoriale, elevare il livello di qualità delle prestazioni e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari in funzione del rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche.

3. La Provincia, previa concertazione con gli organismi rappresentativi degli enti locali, promuove la razionalizzazione organizzativa delle funzioni tra diversi livelli di governo e lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi in ambiti territoriali adeguati e omogenei in relazione alle caratteristiche demografiche, ambientali, socio-economiche e organizzative dei comuni in essi compresi.

4. La Provincia tutela e incentiva la partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità di appartenenza e, con la collaborazione dei comuni, promuove e s'impegna allo sviluppo socio-economico del territorio montano e delle aree in condizioni di marginalità.

5. La Provincia promuove iniziative di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il principio di leale collaborazione mediante l'adozione di intese o altri atti di cooperazione istituzionale nei quali sono definiti obiettivi comuni e forme di coordinamento con gli enti locali, anche per quanto attiene alla semplificazione dei procedimenti cui sono interessati le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini di questa legge si intende per:

a) "agenzia": struttura organizzativa della Provincia istituita con legge provinciale, disciplinata dalla legge e da regolamento e dotata di autonomia amministrativa e contabile per lo svolgimento in amministrazione diretta di servizi pubblici o di attività a carattere tecnico o scientifico riservati al livello provinciale;

b) "ambito territoriale ottimale": la dimensione ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici sotto il profilo della qualità, dell'economicità e della continuità delle prestazioni; salvo quanto diversamente stabilito dalla legislazione provinciale, l'ambito territoriale ottimale coincide con uno o più "territori" ⁴;

c) "compiti e attività": insieme coordinato e omogeneo delle operazioni, anche materiali, dei comportamenti e delle decisioni strumentali all'esercizio della funzione amministrativa;

d) "comunità": ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo "territorio" per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni secondo quanto disposto da questa legge;

e) "d'interesse locale": qualificazione riferita a funzioni, opere o interventi che per ragioni sociali, storiche, economiche o che per connessione con le caratteristiche, in particolare infrastrutturali o orografiche, del territorio siano da correlare a uno o più comuni o comunità, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;

f) "enti strumentali": enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge e da regolamento nonché enti privati quali fondazioni, associazioni e società di capitali disciplinati dal codice civile e istituiti sulla base della legge, per l'organizzazione e la gestione esternalizzata di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché di servizi o attività, anche a carattere tecnico, strumentali alle attività istituzionali;

g) "funzioni amministrative": l'insieme dei compiti e delle attività nonché degli atti anche a contenuto provvedimentale - fatto salvo quanto previsto da questa legge in materia di programmazione e di atti d'indirizzo e coordinamento ed esclusi i regolamenti specificatamente disciplinati dall'articolo 3 - ricompresi nella potestà amministrativa che si esplica, mediante atti a contenuto generale o particolare nonché mediante l'organizzazione di attività a tutela di specifici interessi pubblici ovvero di servizi di pubblico interesse per la produzione di prestazioni destinate a persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le diverse forme associative e l'intera collettività; la potestà amministrativa si esplica con riferimento ad una materia o aree di materie oggettivamente determinate e con particolare riguardo alle definizioni delle stesse contenute nelle norme di attuazione dello Statuto speciale;

h) "funzioni di governo": insieme di poteri e di facoltà che si estrinsecano nell'adozione di atti di carattere generale quali regolamenti, atti d'indirizzo, piani e programmi, nell'individuazione dei pubblici servizi e nella scelta delle loro forme organizzative, dei livelli delle prestazioni e delle tariffe nonché nell'adozione dei bilanci e nella definizione delle politiche tributarie, tariffarie e di spesa, anche con riferimento agli investimenti;

i) "funzioni d'indirizzo e coordinamento": insieme di poteri e facoltà riservati alla Provincia e connessi alla funzione d'indirizzo politico-amministrativo e finanziario, finalizzati alla garanzia di livelli minimi di omogeneità e d'integrazione dei contenuti nell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale; questa funzione si estrinseca nell'adozione di atti di carattere generale che definiscono obiettivi, standard e risultati vincolanti per i loro destinatari;

j) "servizi pubblici": tutte le attività pubbliche organizzate in modo integrato e unitario per la produzione di uno specifico insieme di prestazioni materiali o immateriali, di natura fisica o economica, a carattere individuale o collettivo;

k) "standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche": livelli minimi delle prestazioni pubbliche che, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dallo Stato, sono definiti attraverso parametri qualitativi, quantitativi, temporali, anche con riferimento ai requisiti di accesso; essi sono stabiliti dalla Provincia nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento e devono essere assicurati su tutto il territorio provinciale;

l) "territorio": la dimensione spaziale di ciascuna comunità, risultante dall'insieme delle circoscrizioni territoriali di competenza di più comuni, individuata sulla base dei criteri di continuità territoriale e di omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica, nonché di adeguatezza rispetto all'esercizio delle funzioni.

1-bis. Il richiamo agli enti funzionali della Provincia da parte della legislazione provinciale vigente, fatto salvo quanto specificamente disposto dai rispettivi ordinamenti, si intende riferito agli enti strumentali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 33.¹²

(4) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(5) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 3

Potestà legislativa e regolamentare.

1. La potestà legislativa è esercitata dalla Provincia nelle materie, nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione, dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e da questa legge.

2. La potestà regolamentare è esercitata dalla Provincia nelle materie per le quali a essa è attribuita la potestà legislativa. I comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Nelle materie di competenza legislativa della Provincia la legge provinciale può attribuire ai comuni ulteriori potestà regolamentari, definendone gli oggetti nonché i principi e i criteri direttivi. Con riguardo alle funzioni, ai compiti e alle attività dei comuni da esercitare in forma associata la potestà regolamentare dei comuni è esercitata dalla comunità nei limiti, nei modi e con le forme previsti dall'articolo 14.

3. Nelle materie di interesse per le autonomie locali, la Provincia nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare assicura il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 4

Potestà amministrativa.

1. Questa legge individua le funzioni amministrative riservate alla Provincia e trasferisce ai comuni le funzioni amministrative, nonché i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale e che non sono incompatibili con le dimensioni dei territori di riferimento. Questa legge disciplina inoltre le modalità:

a) per l'esercizio associato delle funzioni amministrative indicate nell'articolo 8 da parte dei comuni mediante le comunità;

b) per l'esercizio obbligatorio delle funzioni dei comuni mediante convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c) per l'organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi pubblici dei comuni ⁽⁶⁾.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione questa legge definisce inoltre i criteri e i modi attraverso i quali i diversi livelli di governo cooperano e collaborano nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

3. La Provincia promuove intese o accordi con lo Stato italiano, con altri stati, con l'Unione europea e con regioni o enti locali, nei casi in cui siano richiesti per assicurare il più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni di propria competenza oppure l'unitarietà degli interessi in comune con enti e territori diversi da quelli provinciali e locali. Gli accordi o le intese, definiti nel rispetto dei principi fissati dalle leggi dello Stato e dei vincoli posti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, sono approvati con legge provinciale quando comportano modificazione della legislazione vigente oppure l'assunzione di oneri non previsti dal bilancio e dalle leggi provinciali.

4. La Provincia, i comuni e le comunità attuano il principio di sussidiarietà favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale e nel rispetto delle attribuzioni degli enti ad autonomia funzionale.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 5

Esercizio delle funzioni amministrative e organizzazione dei servizi pubblici.

1. Al fine di assicurare alla popolazione insediata nel territorio provinciale, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio e dalle dimensioni del comune di residenza, uguali opportunità di disporre di istituzioni locali in grado di esercitare la potestà amministrativa e la potestà di organizzazione dei servizi pubblici in modo adeguato alle esigenze di sviluppo socioeconomico, questa legge disciplina:

a) le forme e i modi per assicurare l'effettivo e responsabile svolgimento, sia a livello provinciale che a livello comunale, intercomunale e di comunità, delle funzioni di governo, e in particolare delle funzioni d'indirizzo e di scelta dei livelli minimi essenziali delle prestazioni pubbliche e delle loro forme di garanzia, nonché la definizione dell'entità della compartecipazione dei cittadini, delle famiglie e delle imprese al costo dei servizi e della verifica e valutazione dei risultati dell'azione amministrativa e delle gestioni dei servizi pubblici;

b) le forme attraverso le quali è svolta la funzione d'indirizzo e coordinamento, la programmazione di ambito provinciale, la funzione di supporto nei confronti dei comuni e delle comunità nonché di coordinamento tra le funzioni riservate alla Provincia e quelle trasferite ed esercitate dai comuni e dalle comunità;

c) le forme e le modalità attraverso le quali la Provincia, i comuni e le comunità esercitano le funzioni e organizzano i servizi assicurandone l'economicità e l'efficacia in tutto il territorio provinciale;

d) i rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, assicurando l'autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Capo II

Rapporti tra la Provincia e le autonomie locali

Art. 6

Consiglio delle autonomie locali⁽⁷⁾

1. La partecipazione degli enti locali alla determinazione delle politiche provinciali, sia di natura normativa che d'indirizzo amministrativo, è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

2. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono le intese previste da questa legge con le modalità stabilite dall'articolo 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005).

(7) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

1. Alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il medesimo regolamento può prevedere le modalità e i casi nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative in luogo del Consiglio delle autonomie locali alle commissioni istituite in seno al consiglio medesimo.";

b) nel comma 8 dell'articolo 6 le parole: ", nel rispetto dei principi generali della contabilità provinciale." sono sostituite dalle seguenti: ". Il regolamento può prevedere che la gestione della contabilità del Consiglio delle autonomie locali sia attribuita ad uno dei soggetti di cui al comma 9, che vi provvede secondo le proprie regole di contabilità con separata evidenza.";

c) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

"c) la formulazione di proposte legislative; ove approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti, la Giunta provinciale valuta la proposta e formula un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima;"

d) dopo il comma 5 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il regolamento di organizzazione e funzionamento della conferenza prevede, in particolare, i casi nei quali le intese indicate al comma 1 possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della Giunta provinciale e del Consiglio delle autonomie locali.";

e) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il regolamento interno del Consiglio provinciale prevede le modalità per l'esame del provvedimento."

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Capo III

Potestà amministrativa della Provincia e dei comuni

Art. 8

Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni.

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:

a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati;

b) cooperazione interregionale e transfrontaliera;

c) cooperazione allo sviluppo;

d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;

e) vigilanza e tutela sugli enti locali;

f) libri fondiari e catasto;

g) camere di commercio;

h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;

i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;

j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;

j-bis) ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; per tali funzioni la Provincia può mettere a disposizione personale provinciale^{aa};

k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione TrentinoAlto Adige in materia di energia);

l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attività socio-assistenziali;

m) previdenza complementare e integrativa;

n) tutela del lavoro e professioni;

o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolastica e l'edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;

p) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;

q) interventi di competenza della Provincia in materia di università previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali;

r) credito regionale;

s) commercio con l'estero;

t) tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attività culturali e rete museale d'interesse provinciale;

u) elezione degli organi provinciali e referendum provinciali;

v) ordinamento contabile, finanziario e tributario della Provincia;

w) ordinamento degli uffici e del personale provinciale;

x) finanza provinciale e locale, fatte salve le intese previste dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa provinciale e nel rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni;

y) lavori pubblici della Provincia ed espropriazioni per opere e interventi d'interesse provinciale;

z) servizi antincendi, esclusi i corpi dei vigili del fuoco volontari;

aa) protezione civile, con riferimento alle attività di previsione dei rischi, nonché opere e

interventi d'interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;

bb) salvo quanto attribuito ai comuni dalla legge o da accordi istituzionali, le politiche provinciali, gli interventi di livello provinciale nei settori economici, i rapporti a livello provinciale con le associazioni di categoria nonché gli albi e i registri provinciali con riferimento alle seguenti materie: agricoltura, foreste e apicoltura, ferme restando in capo ai proprietari pubblici e privati le competenze in materia di gestione dei rispettivi patrimoni agro-silvopastorali, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;

cc) patrimonio e demanio provinciali;

dd) motorizzazione civile;

ee) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

ff) statistica;

gg) volontariato sociale per i servizi d'interesse provinciale.

2. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale può prevedere compiti o attività da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attività già ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Nelle materie diverse da quelle del comma 1, la legge provinciale trasferisce le funzioni ai comuni, con l'obbligo di esercizio in forma associata; le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni per il tramite delle comunità. Il trasferimento delle funzioni garantisce l'effettivo potere delle comunità d'incidere sulle scelte amministrative in ragione delle specifiche peculiarità del loro territorio. Sono mantenuti in capo ai sindaci e ai comuni, fatto salvo l'obbligo di gestione associata previsto dall'articolo 9-bis, i compiti e le attività già loro attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge ⁽²⁾.

3-bis. Le comunità esercitano le proprie funzioni con modelli organizzativi volti a garantire la riduzione dei costi amministrativi del decentramento, anche sulla base di atti d'indirizzo e di coordinamento approvati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le comunità si avvalgono delle proprie strutture operative oppure, mediante convenzione, delle strutture di altri enti pubblici o di loro organismi strumentali. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti d'indirizzo e di coordinamento previsti da questo comma le comunità definiscono il proprio modello organizzativo sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Se non lo fanno la Provincia esercita il potere sostitutivo previsto dall'ordinamento degli enti locali ⁽¹⁰⁾.

4. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

a) assistenza scolastica ⁽¹¹⁾;

b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;

c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;

d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;

e) [espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale] ⁽¹²⁾;

f) programmazione economica locale per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) ⁽¹³⁾;

g) [azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 nelle materie: agricoltura, foreste e apicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio] ⁽¹⁴⁾;

h) la programmazione delle infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche ⁽¹⁵⁾;

i) [protezione civile, con riguardo alla pianificazione e all'organizzazione di livello sovracomunale per la protezione dai rischi, al ripristino delle normali condizioni della vita sociale e alla realizzazione delle opere a carattere sovracomunale per la prevenzione dei rischi] ⁽¹⁶⁾;

j) [servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:

1) ciclo dell'acqua, con riguardo ai servizi di acquedotto e di fognatura ⁽¹⁷⁾;

2) ciclo dei rifiuti;

3) trasporto locale;

4) distribuzione dell'energia] ⁽¹⁸⁾.

5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle opere e interventi di interesse locale a carattere comunale, relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche ⁽¹⁹⁾.

5-bis. Per promuovere specifici modelli di sviluppo territoriale integrati, gli strumenti di programmazione economica della Provincia, su richiesta delle comunità interessate, possono prevedere azioni e attività d'interesse locale i cui criteri d'attuazione sono assunti d'intesa con le singole comunità. Queste azioni e attività possono riguardare le seguenti materie: agricoltura, foreste e apicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio ⁽²⁰⁾.

5-ter. La programmazione delle infrastrutture di interesse locale a carattere sovracomunale è effettuata assicurando la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili ⁽²¹⁾.

6. Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuate le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle dei commi 4 e 5 da trasferire ai comuni, nonché le conseguenti modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.

7. [Previa intesa con l'assemblea della comunità, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai singoli comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni] ⁽²²⁾.

8. [Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati compiti o attività, già dei comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità, come previsto dall'articolo 11, comma 1. In questi casi il comune può rifiutare l'attribuzione alla gestione associata di tali compiti o attività, purché assicuri l'equivalenza dei costi e la qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità] ⁽²³⁾.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza. ⁽²⁴⁾

10. La conclusione delle intese e degli accordi di programma previsti dal comma 9 tra la Provincia e le singole comunità è obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio, ai servizi pubblici e alle attività economiche. Per tale fine le intese e gli accordi sono definiti prima dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di programmazione della Provincia e della comunità, e sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge; decorso inutilmente tale termine la Provincia e le comunità possono procedere all'approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni emerse. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua gli strumenti di programmazione interessati dall'applicazione di questo comma e, per le finalità previste da questo comma, può integrare e modificare le loro procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

11. [Nell'organizzazione delle competenze amministrative concernenti la regolazione e il sostegno alle attività produttive, gli enti previsti dal comma 9 ricorrono in via generale allo sportello unico disciplinato dall'articolo 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), prevedendo inoltre l'integrazione di tutte le strutture che presiedono l'attività diretta alla concessione di aiuti di Stato, di contributi o altre agevolazioni] ⁽²⁵⁾.

12. [Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge con regolamento, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale provvede alla ricognizione, distintamente per ciascuna materia, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni secondo quanto disposto dai commi 2, 4 e 5] ⁽²⁶⁾.

13. I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

13-bis. [Fino all'avvenuto trasferimento alle comunità delle funzioni già attribuite o delegate ai comprensori, questi ultimi sono autorizzati a provvedere ai fabbisogni delle costituenti comunità. A tale fine i bilanci di previsione dei comprensori utilizzano, per la programmazione della spesa, le

risorse autorizzate ai fini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) nonché ai fini della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento)]¹²².

(8) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Comma prima modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.P. 27 novembre 2009, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(10) Comma prima aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.P. 27 novembre 2009, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(11) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 3, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(12) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 5, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(13) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 4, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(14) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 5, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(15) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 6, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(16) Lettera prima sostituita dall'art. 79, comma 1, L.P. 1° luglio 2011, n. 9 e poi abrogata dall'art. 4, comma 5, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(17) Numero così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(18) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 5, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(19) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 7, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(20) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(21) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(22) Comma abrogato dall'art. 4, comma 9, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(23) Comma abrogato dall'art. 4, comma 9, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(24) Comma prima modificato dall'art. 4, comma 10, L.P. 13 novembre 2014, n. 12 e poi così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.P. 3 giugno 2015, n. 9, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(25) Comma abrogato dall'art. 4, comma 9, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(26) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

(27) Comma prima aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.P. 27 novembre 2009, n. 15 e poi abrogato dall'art. 4, comma 9, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 9

*Esercizio coordinato delle funzioni della Provincia e delle comunità*¹²³.

1. La Provincia assicura la concertazione con le comunità nell'adozione degli strumenti di

programmazione provinciale, individuati con regolamento di esecuzione, che interagiscono con gli ambiti di competenza ad esse assegnati. A tal fine:

a) gli strumenti di programmazione provinciale sono articolati, ove la tipologia degli interventi lo consenta, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità evidenziando le relative risorse finanziarie: di tali risorse si tiene conto anche nell'ambito della definizione dei budget territoriali per infrastrutture a valere sulla finanza locale;

b) gli strumenti di programmazione provinciale sono approvati dalla Giunta provinciale previa intesa con ciascuna comunità interessata: l'intesa è conclusa nei tempi e con le modalità fissate con regolamento di esecuzione, anche in deroga alla vigente legislazione provinciale che regola le procedure di approvazione dei predetti strumenti; in caso di mancata intesa nei tempi previsti la Provincia può comunque approvare i propri atti, dando atto delle modalità con cui è stato attuato il contraddittorio e delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate ¹²².

2. Nelle materie trasferite ai comuni, comprese quelle attribuite alle comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la Provincia può procedere tenendo conto delle posizioni espresse e dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali. I predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle imprese. Gli atti d'indirizzo e coordinamento, che vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti, definiscono in particolare ¹²³:

a) obiettivi generali di programmazione e pianificazione di carattere provinciale;

b) gli standard o livelli minimi di qualità e di economicità delle prestazioni pubbliche ¹²⁴;

c) indirizzi e vincoli generali per le politiche tariffarie, tributarie e di bilancio, anche con riferimento all'attuazione dei vincoli comunitari e, in tale ambito, del patto di stabilità;

d) indirizzi e vincoli per assicurare la costruzione e il funzionamento di sistemi informativi interoperanti e integrabili;

e) modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché indirizzi per le conseguenti azioni correttive eventualmente necessarie.

2-bis. La definizione degli atti d'indirizzo e di coordinamento deve assicurare alle comunità, in rapporto alle risorse disponibili, un effettivo potere di decisione autonoma per l'esercizio della funzione oggetto d'indirizzo. Se sono rideterminate le risorse disponibili è conseguentemente ridefinito l'atto d'indirizzo e di coordinamento ¹²⁵.

2-ter. Su richiesta motivata del Consiglio delle autonomie locali, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di ulteriori trenta giorni ¹²⁶.

2-quater. La Provincia, previo invito a provvedere entro un congruo termine perentorio, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli organi della comunità in caso di omesso o non conforme esercizio delle funzioni in violazione di legge o dei vincoli posti dagli atti di indirizzo e di coordinamento ¹²⁷.

(28) Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(29) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(30) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 3, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(31) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 4, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(32) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(33) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(34) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 9-bis

Disposizioni per l'esercizio informata associata di funzioni, compiti e attività dei comuni ³³.

1. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B. Le gestioni associate costituite ai sensi di quest'articolo possono avvalersi comunque della comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio.

2. La Provincia individua gli ambiti associativi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) costituzione di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno cinquemila abitanti;
- b) di norma e salvo eccezioni contiguità territoriale dei comuni appartenenti alla gestione associata;
- c) appartenenza dei comuni al medesimo territorio di comunità; solo se non ci sono le condizioni per la costituzione di gestioni associate nell'ambito del medesimo territorio sono possibili, in via straordinaria, aggregazioni con comuni appartenenti a territori di comunità contermini;
- d) unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività;
- e) raggiungimento di determinati livelli di spesa per i compiti e le attività da associare.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015, anche sulla base di proposte pervenute dai comuni. Il provvedimento d'individuazione stabilisce anche il termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i comuni coinvolti; nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati, può modificare comunque gli ambiti associativi individuati ai sensi di questo comma, anche su proposta dei comuni coinvolti, anche in relazione all'andamento della gestione associata. Il provvedimento d'individuazione degli ambiti associativi determina i risultati, in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma

collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato. I comuni possono chiedere alla Giunta provinciale di rideterminare l'obiettivo di riduzione di spesa o i tempi di raggiungimento dello stesso, in ragione di comprovate invarianti organizzative.

4. La Giunta provinciale può derogare al limite demografico previsto dal comma 2, lettera a), o all'obbligo di gestione associata, se il territorio dei comuni interessati è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche, con particolare riferimento ai comuni di confine, o turistiche, o se i comuni interessati hanno avviato il procedimento per la fusione. In questi casi la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può:

a) individuare ambiti associativi con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti;

b) esonerare dall'obbligo di gestione associata comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, né con un ambito formato ai sensi della lettera c);

c) includere negli ambiti per la gestione associata comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti e comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

5. La Giunta provinciale può inoltre escludere dall'obbligo di gestione associata i comuni con popolazione superiore a tremila abitanti che assicurino livelli di spesa analoghi a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate con popolazione complessiva superiore a cinquemila abitanti. In tal caso la deroga può essere prevista solo ove non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i livelli di spesa definiti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate dei comuni contigui.

6. Nei casi previsti dal comma 4, la deliberazione ivi prevista determina i risultati in termini di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni secondo quanto previsto dagli ultimi due periodi del comma 3.

7. Se i risultati di riduzione di spesa individuati secondo quanto previsto dai commi 3 e 6 non sono stati conseguiti nei termini previsti, i comuni adottano le specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

8. Qualora i Comuni non raggiungano un accordo sulla ripartizione dei costi relativi alla gestione associata, la Giunta provinciale ne stabilisce il riparto attraverso l'individuazione di parametri tecnico-economici.

9. La deliberazione di cui al comma 3 prevede l'esonero dall'obbligo di gestione associata per i comuni che a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al turno generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015 hanno avviato o completato processi di fusione. Il predetto esonero è inoltre previsto per i comuni che hanno avviato, entro la data di approvazione della predetta deliberazione, processi di fusione per la costituzione di un unico comune con popolazione di almeno duemila abitanti o che ha interessato tre o più comuni. Se il percorso di fusione non è approvato dalla relativa consultazione referendaria entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata deliberazione, la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata, prevedendo la modificazione degli ambiti di gestione associata già costituiti. Nei casi previsti da questo comma sono fissati, ai sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati; decorsi tre anni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3 o, ove successiva, dalla data di elezione del sindaco del nuovo comune, la Giunta provinciale verifica il raggiungimento dei livelli di spesa fissati ai sensi del comma 6 e dispone specifiche misure di

razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7, o dispone l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata.

10. La determinazione dei livelli di finanziamento della spesa corrente dei comuni ai sensi dell'articolo 24 tiene conto degli obiettivi di riduzione della spesa individuati secondo quanto previsto da quest'articolo.

11. Decorsi tre anni dalla costituzione della gestione associata un comune può proporre alla Giunta provinciale di rivedere l'ambito associativo a cui appartiene o di essere aggregato ad altro ambito associativo, purché siano rispettate le condizioni previste da questo articolo.

12. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai comuni che costituiscono unioni di comuni che non raggiungono complessivamente cinquemila abitanti; per le unioni già costituite alla data di entrata in vigore di questo articolo che non raggiungono detta dimensione demografica, le disposizioni si applicano solo se non hanno come fine la fusione.

(35) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Capo IV

Modalità di esercizio delle funzioni amministrative

Art. 10

Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello provinciale.

1. Fermi restando i poteri d'indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale, la Provincia esercita la potestà amministrativa nelle materie di propria competenza con riferimento alle funzioni riservatele da questa legge nonché a quelle ad essa attribuite dallo Stato, anche sulla base delle norme di attuazione dello Statuto speciale, mediante:

a) la direzione generale, i dipartimenti e l'avvocatura della Provincia e le relative articolazioni, disciplinati dall'articolo 29, posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale ⁽³⁶⁾;

b) gli organi e gli uffici eventualmente previsti dalle intese o dagli accordi stipulati con la Provincia autonoma di Bolzano, le regioni, lo Stato e, nei limiti previsti dall'ordinamento, con gli organi dell'Unione europea e di altri stati, regioni o enti locali appartenenti a un altro stato;

c) le agenzie e gli enti pubblici strumentali disciplinati dagli articoli 32 e 33;

d) la partecipazione alle conferenze permanenti previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -

città ed autonomie locali), alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e al Comitato delle regioni di cui all'articolo 263 del trattato che istituisce la Comunità europea;

e) le intese con il Consiglio delle autonomie locali da attuare ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6^{am}.

2. Gli strumenti della programmazione finanziaria provinciale sono elaborati secondo i criteri di classificazione previsti dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 9 e 10, gli strumenti della programmazione provinciale sono definiti e articolati, anche con riguardo alla definizione dei budget di spesa corrente e d'investimento, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità disciplinate dal capo V nonché, ove rilevante, anche per gli ambiti territoriali ottimali dei servizi.

(36) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(37) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 11

Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni già loro spettanti in base alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), e le comunità esercitano la potestà amministrativa per le funzioni e le materie conferite loro da questa legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa, con riferimento alle funzioni amministrative trasferite ai sensi di questa legge, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori:

a) direttamente, limitatamente al comune di Trento e agli altri comuni tra loro contermini compresi in uno specifico territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; tali comuni sono tenuti a stipulare tra loro un'apposita convenzione ai fini dell'esercizio associato delle predette funzioni;

b) mediante la costituzione della comunità con i comuni ricadenti nel medesimo territorio di riferimento;

c) [mediante la partecipazione all'attività e all'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio delle autonomie locali]^{am}.

2-bis. Nel territorio della comunità della Vallagarina l'individuazione delle modalità di esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 8 è effettuata tenendo in considerazione la centralità del Comune di Rovereto nel territorio. Per le funzioni già delegate al Comune di Rovereto il trasferimento alla comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i

reciproci rapporti, compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali a queste funzioni. Con convenzione tra la comunità e il Comune di Rovereto possono essere individuati anche compiti e attività esercitati dal comune relativamente al proprio territorio ed eventualmente a tutto o a una parte del territorio della comunità. La Giunta provinciale, inoltre, può prevedere che una quota delle risorse del fondo previsto dall'articolo 24-bis, comma 1, assegnate alla Comunità della Vallagarina siano destinate al finanziamento di interventi individuati d'intesa tra la comunità e il Comune di Rovereto ⁽³⁹⁾.

2-ter. Nel rispetto del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area del comparto autonomie locali, l'eventuale passaggio di personale è disciplinato da apposito accordo stipulato tra il Comune di Rovereto, la Comunità della Vallagarina e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ⁽⁴⁰⁾.

3. [I comuni e le comunità, inoltre, esercitano la potestà amministrativa relativa all'organizzazione e alla gestione di pubblici servizi con le forme e le modalità disciplinate dall'articolo 13] ⁽⁴¹⁾.

4. [Le attribuzioni e gli organi della comunità, i rapporti con i comuni che la costituiscono, le modalità per la sua costituzione, l'organizzazione e il funzionamento nonché la disciplina contabile della comunità sono disciplinati dal capo V di questa legge. In tale ambito è disciplinato lo statuto della comunità] ⁽⁴²⁾.

(38) Lettera abrogata dall'art. 8, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(39) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(40) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(41) Comma abrogato dall'art. 8, comma 3, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(42) Comma abrogato dall'art. 8, comma 3, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 12 **Territori.**

1. Per la costituzione delle comunità ai fini dell'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni, il territorio provinciale è suddiviso in territori.

2. L'individuazione dei territori ai sensi del comma 1 è effettuata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, mediante un'unica intesa da raggiungere ai sensi dell'articolo 6. La proposta di intesa è trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'intesa è resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione ⁽⁴³⁾.

3. L'individuazione dei territori è disposta nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e dal comma 4 di quest'articolo. Nell'ambito delle intese di cui

all'articolo 6 sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, assicurando forme di consultazione dei consigli comunali e, ove occorra, di partecipazione dei cittadini nella definizione della proposta di intesa; i consigli comunali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge possono presentare proposte alla Conferenza permanente ⁽⁴⁴⁾.

4. Successivamente all'individuazione dei territori ai sensi del comma 2, uno o più comuni possono chiedere alla Provincia di essere aggregati a un altro territorio, purché:

a) sia rispettato il principio di continuità territoriale anche nei nuovi territori conseguenti alla modifica;

b) la dimensione demografica e l'estensione dei territori risultanti dalla modifica assicurino comunque il rispetto del principio di adeguatezza con particolare riferimento alle caratteristiche orografiche, storico-culturali ed alla sostenibilità economica.

4-bis. Nel caso di fusione tra due o più comuni appartenenti a territori diversi la Provincia, su proposta del comune derivante dalla fusione, dispone l'aggregazione di quest'ultimo all'uno o all'altro territorio, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 4 ⁽⁴⁵⁾.

5. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 4 può essere altresì avanzata, da non meno dei due terzi dei comuni interessati e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel costituendo territorio, la proposta di costituzione di un nuovo territorio. La volontà dei comuni è espressa dal consiglio comunale o con il referendum promosso nell'ambito di ciascun comune interessato. Nel caso si esprimano sia il consiglio comunale sia la popolazione prevale il risultato del referendum.

6. La Provincia assicura, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i supporti tecnici e la consulenza necessari ai comuni per la formulazione delle proposte di modifica dell'articolazione territoriale.

7. Le modifiche dell'articolazione territoriale sono adottate nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, in quanto compatibile. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina i tempi per l'efficacia delle modifiche, le conseguenti misure anche di carattere organizzativo e finanziario e le misure relative all'eventuale trasferimento di beni e personale. ⁽⁴⁶⁾

(46) Si veda il D.P.P. 17 aprile 2007, n. 65.

(43) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(44) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(45) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 12-bis
Aree geografiche ⁽⁴⁷⁾.

1. A seguito dell'approvazione della deliberazione di individuazione degli ambiti per la gestione associata dei servizi comunali, di cui al comma 3 dell'articolo 9-bis, la Giunta provinciale su proposta delle amministrazioni interessate e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può ripartire il territorio della comunità in aree geografiche individuate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) omogeneità delle caratteristiche geografiche, etnico-linguistiche, socio-economiche e sufficiente grado d'identificazione nelle tradizioni storico-culturali della popolazione;

b) adeguatezza nell'esercizio delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pianificazione e di programmazione territoriale e socio-assistenziale.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire eventuali ulteriori criteri per la ripartizione del territorio ai sensi del comma 1.

3. Se tutti i comuni compresi in un'area geografica costituiscono, a seguito di fusione, un comune unico, tale comune assume, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni precedentemente gestite mediante la comunità. Il Comune di Rovereto ha le caratteristiche per poter essere riconosciuto area geografica ai sensi del comma 1. A tal fine, con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa tra la comunità e il nuovo comune, sono definiti i rapporti attivi e passivi che passano in capo al comune. Il Comune di Rovereto può presentare la richiesta di riconoscimento dopo l'entrata in vigore di questo articolo.

4. Se in tutte le aree geografiche del territorio di una comunità si costituiscono comuni unici ai sensi del comma 3 si procede alla liquidazione della comunità ai sensi di quanto previsto dal comma 5.

5. Quando si costituisce un comune unico a seguito della fusione di tutti i comuni di un territorio questo comune assume le funzioni precedentemente gestite mediante la comunità. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalità per la liquidazione delle comunità sulla base delle disposizioni di questa legge per la liquidazione dei comprensori, in quanto compatibili.

6. Per assicurare che le funzioni siano esercitate nel rispetto del principio di adeguatezza, la Giunta provinciale può stabilire che determinate funzioni precedentemente gestite mediante le comunità siano esercitate dai comuni unici costituiti ai sensi dei commi 3 e 5:

a) attraverso una convenzione con le rispettive comunità o con altri comuni unici;

b) nel rispetto di linee guida uniformi adottate dai comuni unici, dalle comunità cui essi appartenevano precedentemente e da altri comuni unici costituiti nell'ambito di queste comunità.

7. Ove le convenzioni e le linee guida uniformi previste dal comma 6 non siano approvate entro il termine fissato dalla Giunta provinciale, la stessa può attivare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale.

8. Fino alla liquidazione della comunità ai sensi del comma 4, la Provincia definisce le risorse di cui all'articolo 24-bis spettanti all'intero territorio di cui all'articolo 12. Le comunità e i comuni-comunità definiscono d'intesa tra loro il riparto delle risorse tra gli enti interessati e la relativa programmazione degli interventi. In caso di mancata intesa trova applicazione quanto previsto dall'articolo 24-bis.

(47) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 13***Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia.*

01. [I seguenti servizi pubblici d'interesse economico sono assunti e mantenuti in regime di esclusiva:

- a) ciclo dell'acqua;
- b) ciclo dei rifiuti;
- c) trasporto pubblico locale;
- d) altri servizi pubblici istituiti dagli enti ai sensi della legislazione provinciale] ⁽⁴⁸⁾.

02. [I servizi pubblici d'interesse economico diversi da quelli previsti dal comma 01 sono assunti e gestiti in regime di esclusiva quando tale regime garantisce maggiori benefici alla comunità locale sotto il profilo dell'universalità e accessibilità del servizio rispetto al regime di libero mercato. In questo caso la gestione in regime di esclusiva è motivata sulla base di un'analisi comparativa che considera, in particolare, gli specifici obblighi di servizio pubblico e universale e le peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. La delibera avente ad oggetto la suddetta analisi è resa pubblica sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee] ⁽⁴⁹⁾.

03. [Entro il 31 ottobre 2012 la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta uno schema di delibera-tipo contenente i criteri in base ai quali gli enti effettuano l'analisi prevista dal comma 02] ⁽⁵⁰⁾.

04. [L'analisi prevista dal comma 02 è effettuata anche ai fini dell'istituzione di un nuovo servizio pubblico da gestire in regime di esclusiva o in occasione della modifica delle relative modalità di gestione. In assenza della suddetta analisi, non è possibile procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi della legislazione provinciale in materia. Per i servizi pubblici, diversi da quelli di cui al comma 01, già gestiti in regime di esclusiva alla data di entrata in vigore di questo comma, entro il 31 dicembre 2012, se il valore economico del servizio è pari o superiore a 200.000 euro annui, gli enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti valutano comunque il mantenimento del regime di esclusiva, secondo quanto previsto dal comma 02] ⁽⁵¹⁾.

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13-bis per i servizi pubblici a rete di interesse economico, i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali da individuare secondo quanto disposto dal comma 6, mediante ⁽⁵²⁾:

- a) la comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale;
- b) la stipula di un'apposita convenzione, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più comunità o l'intero territorio provinciale; alla stipula della convenzione provvede direttamente la comunità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ⁽⁵³⁾:

a) alla comunità, secondo quanto disposto dal relativo statuto, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);

b) in tutti gli altri casi ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio.

2-bis. Sono organi del consorzio di cui al comma 2, lettera b), l'assemblea, il presidente eletto nel suo seno e, se occorre, il revisore dei conti. Le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, le modalità dell'esercizio delle funzioni sono disciplinate dallo statuto del consorzio. Al consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la comunità in materia di bilancio, contabilità, personale e controllo sugli organi. ¹⁵⁹

3. I servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia ¹⁶⁰.

4. I servizi pubblici privi d'interesse economico, oltre che nelle forme previste dal comma 3, sono gestiti:

a) direttamente;

b) mediante affidamento diretto a enti pubblici strumentali dei comuni o della comunità, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona;

c) mediante fondazioni o associazioni costituite o partecipate dagli enti locali nelle quali i componenti espressi dagli enti locali negli organi della fondazione o dell'associazione siano in grado, in relazione all'attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l'attività e di controllare i risultati;

d) mediante affidamento ad organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell'accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;

e) mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, sulla base di adeguate procedure concorrenziali.

5. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, mediante specifiche convenzioni sono disciplinate le forme e le modalità di collaborazione tra i comuni, le comunità e la Provincia nonché fra i soggetti gestori dei servizi a livello locale, anche tramite loro forme federative od associate, e provinciale.

6. I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:

a) ciclo dell'acqua;

b) ciclo dei rifiuti;

c) [infrastrutture riguardanti i territori di più comunità] ¹⁶¹;

d) trasporto pubblico locale;

e) distribuzione dell'energia.

6-bis. [La Giunta provinciale promuove l'intesa per la definizione degli ambiti ottimali previsti dal comma 6 entro tre mesi dalla data d'individuazione dei territori ai sensi dell'articolo 12, comma 2] ⁽⁴⁷⁾.

6-ter. [In deroga a quanto previsto dal comma 6 il servizio pubblico di acquedotto può essere gestito in un contesto territoriale inferiore rispetto all'ambito territoriale ottimale, a condizione che sia garantito il rispetto di parametri individuati con Delib.G.P. previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Questi parametri possono consistere in criteri qualitativi, tecnici ed economici] ⁽⁴⁸⁾.

7. L'intesa prevista dal comma 6 può individuare, tra l'altro:

a) le funzioni, i compiti e le attività da riservare ai singoli comuni o alle singole comunità o i principi e i criteri che regolano l'allocazione delle funzioni, dei compiti e delle attività relative al servizio pubblico tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti; in tale ultimo caso la concreta allocazione è definita con convenzione;

b) le modalità per l'esercizio integrato delle funzioni amministrative e di governo, con particolare riguardo all'integrazione delle diverse fasi del servizio, se attribuite a soggetti diversi;

c) le modalità di coordinamento tra Provincia, comunità e comuni nella definizione degli obiettivi e nell'esercizio delle funzioni e delle attività di loro competenza;

d) le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture comuni a più ambiti territoriali;

e) ogni altra misura di regolazione dei rapporti fra i diversi soggetti istituzionali ⁽⁴⁹⁾.

7-bis. [Fermo restando quanto stabilito dal comma 7, la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione è gestita in un ambito unico di livello provinciale; la convenzione per la costituzione dell'autorità competente per l'ambito unico ai sensi del comma 2, lettera b), assicura l'integrazione della fase di depurazione con quelle di fognatura e di acquedotto; alla predetta autorità è comunque riservata, anche mediante l'adozione di specifici piani, la determinazione delle linee strategiche dell'approvvigionamento idrico e delle relative infrastrutture]. ⁽⁵⁰⁾

8. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), continua a operare a favore dei comuni e delle comunità. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 15 del 2005, in scadenza, sono prorogate, su richiesta del comune o della comunità interessati. Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati all'ITEA s.p.a. sono adottati dalla Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali ⁽⁵¹⁾.

9. Le norme di quest'articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi pubblici della Provincia.

(48) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012, e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.P. 4 ottobre 2012, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(49) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012, e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.P. 4 ottobre 2012, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(50) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012, e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.P. 4 ottobre 2012, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(51) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012, e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.P. 4 ottobre 2012, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(52) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 2, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(53) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 3, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(54) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(55) Comma così modificato prima dall'art. 6, comma 4, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012, e poi dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.P. 4 ottobre 2012, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(56) Lettera abrogata dall'art. 6, comma 5, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(57) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b) della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e poi abrogato dall'art. 6, comma 5, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(58) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi abrogato dall'art. 6, comma 5, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(59) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 6, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(60) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. c) della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e poi abrogato dall'art. 6, comma 7, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(61) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'art. 7, comma 2, L.P. 3 giugno 2015, n. 9, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 13-bis

Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico ⁽⁶²⁾.

1. L'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale per le seguenti fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico:

a) trasporto pubblico locale extraurbano;

b) depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali;

c) trasporto, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati. ⁽⁶³⁾

2. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, individuati tramite l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, possono avere dimensione non coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione.

3. Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del

servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, e dall'articolo 11, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). In caso contrario, le suddette fasi del servizio sono organizzate secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2.

4. Il trasporto pubblico locale extraurbano e la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali, sono gestiti dalla Provincia.

5. Per la fase del ciclo dei rifiuti corrispondente alla raccolta, l'ambito territoriale ottimale non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo. Se l'area servita dal gestore non coincide con uno o più territori, la convenzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) e comma 2 è sottoscritta dalle comunità, per i territori interamente compresi nell'ambito territoriale ottimale, e dai comuni negli altri casi. È fatta salva la possibilità per l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, di individuare un ambito territoriale ottimale di dimensioni inferiori, purché coincidente con tutti i territori compresi nell'area servita da un unico gestore. Ai fini di quest'articolo la fase di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati comprende il loro prelievo fino all'accorpamento presso le stazioni di trasferimento previste dal piano di smaltimento dei rifiuti.⁽⁶²⁾

6. In materia di discariche si applica l'articolo 102-quinquies del D.P.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). Le competenze ivi previste sono esercitate nel rispetto delle eventuali direttive provinciali di coordinamento, anche per assicurare un'efficace integrazione operativa e gestionale e per promuovere l'omogeneizzazione delle tariffe inerenti il ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale⁽⁶³⁾.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis, per i servizi pubblici a rete d'interesse economico l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il 31 dicembre 2015; decorsi inutilmente tali termini la Provincia fissa un ulteriore termine di trenta giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di trenta giorni la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. I servizi pubblici a rete di interesse economico sono organizzati con riferimento agli ambiti territoriali ottimali entro un termine definito contestualmente all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e comunque non oltre il 30 maggio 2016⁽⁶⁴⁾.

7-bis. Per le fasi del ciclo dell'acqua previste dal comma 3, la Giunta provinciale formula la proposta per la definizione dell'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, entro il 31 dicembre 2015 e l'intesa è sottoscritta entro il 30 giugno 2016. Decorso inutilmente tale termine la Provincia procede secondo quanto previsto dal comma 7. L'intesa può prevedere che le gestioni in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, non coincidenti con l'ambito territoriale ottimale, proseguono fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2016⁽⁶⁵⁾.

8. Resta fermo quanto già previsto in materia di ambiti relativi ai servizi di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale e quanto previsto dal D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), relativamente al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.

9. Per quanto non diversamente previsto da questo articolo, si applica l'articolo 13.

(62) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(63) Lettera così sostituita dall'art. 39, comma 1, lettera a), L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo.

(64) Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera b), L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo.

(65) Comma sostituito dall'art. 74, comma 1, lettera a), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'art. 39, comma 1, lettere c) e d), L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(66) Comma così modificato prima dall'art. 74, comma 1, lettera b), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'art. 26, comma 1, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(67) Comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, lettera c), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'art. 19, comma 2, L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'art. 26, comma 2, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'art. 39, comma 1, lettere e), f), g), L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Capo V

Istituzione delle comunità

Art. 14

Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità.

1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità.

2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

4. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede:

a) le attribuzioni degli organi della comunità ⁽⁶⁸⁾;

b) il numero dei componenti del comitato esecutivo e le modalità di funzionamento degli organi della comunità nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni ⁽⁶⁹⁾;

c) [che le deliberazioni assembleari di seguito indicate debbano essere approvate, quale condizione

della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel territorio:

1) criteri e indirizzi per la definizione delle politiche generali, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico ⁽⁷⁰⁾;

2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie] ⁽⁷¹⁾;

d) [che le decisioni dei consigli comunali previste alla lettera c) debbano essere adottate entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate] ⁽⁷²⁾;

e) [le modalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera c), per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte] ⁽⁷³⁾;

f) [le funzioni e i compiti o le attività già di competenza dei comuni attribuite alla comunità per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli comuni, purché sia rispettato il criterio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità] ⁽⁷⁴⁾;

g) [la facoltà della comunità di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità, anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b)] ⁽⁷⁵⁾;

h) i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.

4-bis. Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità. Il consiglio di comunità a maggioranza dei due terzi delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell'albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ⁽⁷⁶⁾.

5. Lo statuto prevede specifici organismi e specifiche azioni per promuovere le pari opportunità ⁽⁷⁷⁾.

6. Lo statuto prevede:

a) le forme della partecipazione popolare, del referendum propositivo e confermativo, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto di quanto previsto dal capo V ter ⁽⁷⁸⁾;

b) le modalità per l'attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere;

c) le modalità per l'attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione

amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza;

c-bis) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte; a tal fine è possibile prevedere l'istituzione della conferenza dei sindaci con funzioni propositive e consultive ⁽⁷⁹⁾.

6-bis. La Provincia cura la raccolta degli statuti delle comunità e la periodica pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione ⁽⁸⁰⁾.

6-ter. Nel caso in cui gli statuti, compreso quello di cui all'articolo 19, prevedano potestà impositiva in materia di tasse e contributi afferenti ai servizi pubblici trasferiti dai comuni, la stessa è esercitata entro i limiti consentiti dalla vigente normativa statale e provinciale ⁽⁸¹⁾.

7. Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comunità, d'intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall'articolo 59-bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l'attuale sede segretarile della comunità di valle ⁽⁸²⁾.

8. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera

a), provvedono all'esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dalla predetta disposizione.

(68) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(69) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 2, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(70) Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.P. 10 dicembre 2010, n. 26, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(71) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 3, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(72) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 3, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(73) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 3, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(74) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 3, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(75) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 3, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(76) Comma prima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.P. 10 dicembre 2010, n. 26, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge e poi così modificato dall'art. 11, comma 4, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(77) Comma così modificato dall'art. 11, comma 5, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(78) Lettera così sostituita dall'art. 11, comma 6, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(79) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 7, L.P. 13 novembre 2014, n. 12. Vedi, anche, il comma 8 del citato art. 11.

(80) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.P. 27 novembre 2009, n. 15.

(81) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.P. 10 dicembre 2010, n. 26, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(82) Comma così modificato prima dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.P. 27 novembre 2009, n. 15 e poi dall'art. 11, comma 9, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 15

Organi della comunità ⁽⁸²⁾

1. Sono organi della comunità:

- a) il consiglio;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo.

2. Al presidente, ai membri del comitato esecutivo e a quelli del consiglio di comunità spetta un'indennità massima pari a quella prevista dalla normativa regionale per i componenti degli organi delle comunità. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, ai componenti degli organi delle comunità che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche esercitate contestualmente presso un ente locale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 (Norme sulle indennità di carica in favore degli amministratori comunali), non spetta alcuna forma di indennità, salvo per il presidente e i componenti del comitato esecutivo ai quali l'indennità prevista dal primo periodo spetta al netto di quella percepita presso l'ente locale.

(83) Articolo prima modificato dall'art. 1, comma 1, L.P. 27 novembre 2009, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 16

Il consiglio ⁽⁸⁴⁾

1. Il consiglio è l'organo d'indirizzo e controllo; approva i bilanci, i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto a esso sottoposto dal presidente di comunità; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo statuto.

2. Il consiglio è composto dal presidente di comunità, che lo presiede, e da:

- a) ventidue componenti nelle comunità con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

- b) sedici componenti nelle comunità con popolazione da 20.001 a 40.000 abitanti;
- c) dodici componenti nelle comunità con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti;
- d) dieci componenti nelle comunità con popolazione fino a 10.000 abitanti.

3. Il consiglio dura in carica cinque anni.

4. Salve diverse disposizioni di legge, il consiglio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Sono eleggibili alla carica di consigliere di comunità i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1), e dall'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali). Sono comunque compatibili con la carica di consigliere di comunità le cariche di sindaco e di componente dei consigli e delle giunte dei comuni appartenenti alla comunità.

(84) Articolo modificato dall'art. 14, comma 2, L.P. 12 settembre 2008, n. 16 e poi così sostituito prima dall'art. 2, comma 1, L.P. 27 novembre 2009, n. 15 e poi dall'art. 13, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12. Si veda, anche, il D.P.P. 22 maggio 2009, n. 20-127/Leg.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17

Il presidente ⁽⁸⁵⁾

1. il presidente è il legale rappresentante della comunità; presiede il consiglio e il comitato esecutivo.
2. Sono eleggibili alla carica di presidente i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano all'elezione del presidente le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 3 del 1994 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1956. La carica di presidente di comunità è compatibile con le cariche di consigliere, di sindaco e di assessore dei comuni appartenenti alla comunità.
3. Il mandato del presidente dura cinque anni; il presidente uscente resta in carica fino all'elezione del nuovo.
4. In caso d'impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni di presidente sono esercitate dal vicepresidente. Il vicepresidente è designato dal presidente tra i componenti del comitato esecutivo o, nel caso di assenza del comitato esecutivo, tra i componenti del consiglio. In caso di mancata designazione, il componente del consiglio di comunità più giovane di età svolge le funzioni di vicepresidente.

(85) Articolo modificato dall'art. 36, comma 1, lettera a), L.P. 19 giugno 2008, n. 6, dall'art. 4, comma 1, L.P. 3 aprile 2009, n. 4 e poi così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, L.P. 27 novembre 2009, n. 15 e poi dall'art. 14, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17-bis

Il comitato esecutivo⁽⁸⁶⁾

1. I componenti del comitato esecutivo diversi dal presidente sono nominati e revocati dal presidente medesimo.
2. Il comitato esecutivo è composto:
 - a) dal presidente e da un numero massimo di quattro componenti, nelle comunità il cui consiglio è composto da ventidue componenti;
 - b) dal presidente e da un numero massimo di tre componenti, nelle comunità il cui consiglio è composto da sedici componenti;
 - c) dal presidente e da un numero massimo di due componenti, nelle comunità il cui consiglio è composto da dodici componenti.
3. Nelle comunità il cui consiglio è composto da dieci componenti, le funzioni del comitato esecutivo sono attribuite al presidente, con possibilità di delega, per affari specifici, a singoli componenti del consiglio.
4. Nelle comunità composte da oltre ventuno comuni, gli statuti possono prevedere modalità di nomina tali da garantire la rappresentanza di sottoterritori definiti dallo statuto.
5. Nelle comunità in cui il comitato esecutivo è costituito da almeno tre componenti, uno di questi deve appartenere al genere meno rappresentato.
6. Per la tutela della popolazione mochena e di quella cimbra, la composizione del comitato esecutivo è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 14-bis.
7. Possono essere nominati componenti del comitato esecutivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano alla nomina di componente del comitato esecutivo le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 3 del 1994 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1956. Sono comunque compatibili con la carica di componente del comitato esecutivo le cariche di sindaco e di componente dei consigli e delle giunte dei comuni appartenenti alla comunità.
8. Il comitato esecutivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo presidente, salvo quanto previsto dall'articolo 17-ter.

(86) Articolo prima aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.P. 27 novembre 2009, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17-ter

Scioglimento del consiglio e decadenza del presidente e del comitato esecutivo ^{art.}

1. In caso di cessazione dalla carica di presidente di comunità il comitato esecutivo decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
2. Si procede allo scioglimento del consiglio anche in caso di:
 - a) dimissioni, presentate contestualmente, della metà più uno dei consiglieri;
 - b) riduzione dell'organo alla metà dei suoi componenti per impossibilità di surroga;
 - c) costituzione di un comune unico da parte di tutti i comuni compresi in un'area geografica, ai sensi dell'articolo 12-bis.
3. Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Presidente della Provincia, adottato su conforme deliberazione della Giunta provinciale.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, il consiglio e il comitato esecutivo rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente; le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente.
5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), con il decreto di scioglimento il Presidente della Provincia fissa i termini delle fasi del procedimento elettorale previste dal capo V bis. I termini decorrono dalla data del decreto. Il rinnovo del consiglio di comunità avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento. Il termine può essere prorogato, per non più di novanta giorni, al solo fine di far coincidere l'elezione col turno elettorale generale delle comunità, come disciplinato dal capo V bis.
6. Se lo scioglimento del consiglio di comunità avviene nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale il presidente, il comitato esecutivo e il consiglio di comunità eletti rimangono in carica fino alla scadenza del turno elettorale generale successivo. Negli altri casi gli organi della comunità rimangono in carica fino al turno elettorale generale dei comuni.
7. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Il presidente e il comitato esecutivo decadono anche a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, proposta da almeno due quinti dei componenti del consiglio e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello nominale.
8. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia e nei casi previsti dal comma 2, il decreto di scioglimento previsto dal comma 3 nomina un commissario che esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità.
9. In caso di cessazione dalla carica di consigliere per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso subentra nella carica il primo dei non eletti.

(87) Articolo aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Capo V-bis

Disposizioni per l'elezione del presidente e del consiglio di comunità ⁽⁸⁸⁾

Art. 17-quater

Indizione delle elezioni ⁽⁸⁹⁾

1. Le elezioni del consiglio e del presidente sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto entro quindici giorni dallo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni. Il decreto stabilisce anche le date di svolgimento delle fasi elettorali previste dagli articoli 17-quinquies, 17-sexies e 17-septies.

(88) Capo aggiunto dall'art. 17, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(89) Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17-quinquies

Presentazione delle candidature alla carica di presidente e delle liste di candidati consiglieri ⁽⁹⁰⁾

1. Il presidente e i consiglieri sono eletti dal corpo per l'elezione degli organi della comunità.

2. Le candidature alla carica di presidente sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della comunità dalle ore otto del trentesimo giorno fino alle ore dodici del trentunesimo giorno successivo allo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni.

3. La candidatura è depositata assieme al programma del candidato presidente e a un'unica lista di candidati alla carica di consigliere di comunità, che devono essere sottoscritti da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo per l'elezione degli organi della comunità.

4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al 60 per cento degli stessi, arrotondato all'unità

superiore.

5. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento del numero dei candidati; se da questa percentuale, applicata ai candidati del genere meno rappresentato, si ricava un numero che contiene una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, il numero di questi candidati è arrotondato all'unità inferiore. Se la percentuale non è rispettata l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto di questo comma. La lista che, in seguito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 3 è inammissibile.

(90) Articolo aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17-sexies

Formazione del corpo per l'elezione degli organi della comunità ⁽⁹¹⁾.

1. Il corpo per l'elezione degli organi della comunità è composto da rappresentanti eletti dai consigli comunali.
2. Ciascun consiglio comunale elegge tra i propri componenti i rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità nel numero spettante a ciascun comune, stabilito, per la fascia di appartenenza, dalla tabella C e dal comma 3. Nelle comunità in cui, in applicazione della tabella C, il corpo per l'elezione degli organi di una comunità risulta composto da meno di quindici membri, ciascun comune appartenente alla comunità designa un numero doppio di rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliari.
3. In ciascun comune sono riservati alle minoranze consiliari un terzo dei rappresentanti spettanti ai comuni ai sensi della tabella C, con arrotondamento all'unità inferiore. I restanti componenti sono riservati alla maggioranza.
4. Le votazioni avvengono sulla base delle candidature presentate; ogni consigliere può esprimere fino a quattro preferenze. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto più voti, ferme restando le riserve a favore delle minoranze previste dal comma 3. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane.
5. I singoli comuni eleggono i propri rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità entro quindici giorni dal termine per il deposito delle candidature alla carica di presidente di comunità. Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nel corpo elettorale dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza e di minoranza più votati, fino al raggiungimento del numero di consiglieri spettanti ai sensi dei commi 2 e 3.

(91) Articolo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 17-septies***Elezione del presidente di comunità ⁽⁹²⁾.*

1. Il presidente di comunità è eletto dai consiglieri e sindaci costituenti il corpo per l'elezione degli organi della comunità con voto diretto, libero e segreto. L'elezione è indetta dal Presidente della Provincia con proprio decreto, entro trenta giorni dal termine per il deposito delle candidature a presidente di comunità e avviene in unica giornata, dalle ore otto alle ore venti, nel seggio elettorale costituito presso ciascuna comunità.
2. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente di comunità. Le schede di votazione sono fornite dall'ufficio elettorale previsto dall'articolo 17-quinquies. comma 2.
3. L'ufficio elettorale proclama eletto presidente di comunità il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato raggiunge questa maggioranza, il corpo per l'elezione degli organi della comunità è convocato il quattordicesimo giorno successivo, con decreto del Presidente della Provincia, per il ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti ottenuti è ammesso al ballottaggio il candidato più giovane. In caso di parità di voti nel ballottaggio è eletto il candidato alla carica di presidente più giovane.

(92) Articolo aggiunto dall'art. 21, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 17-octies***Elezione del consiglio di comunità ⁽⁹³⁾.*

1. Contestualmente all'elezione del presidente ciascun componente del corpo per l'elezione degli organi della comunità esprime il proprio voto di preferenza per un candidato consigliere; può essere espressa una seconda preferenza per un candidato di genere diverso dal primo. I voti di preferenza sono espressi sulla scheda per l'elezione del presidente e possono essere attribuiti solo a candidati appartenenti alla lista del presidente votato.
2. L'ufficio elettorale determina il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato e compone una graduatoria in ordine decrescente. A parità di voti di preferenza ottenuti è anteposto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità è anteposto il candidato più giovane.
3. I seggi sono attribuiti alle liste in proporzione al risultato elettorale ottenuto al primo turno dai candidati presidenti, assicurando almeno il 60 per cento dei seggi alla lista collegata al presidente

eletto, con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 1994. L'ufficio elettorale proclama eletti consiglieri, in relazione ai seggi spettanti, in primo luogo i candidati presidenti non risultati eletti e successivamente i candidati che nell'ordine della graduatoria stabilita ai sensi del comma 2 hanno riportato le cifre individuali più alte. Se le preferenze espresse non consentono di completare la composizione del consiglio della comunità l'ufficio elettorale proclama eletti, fino al raggiungimento del numero di componenti assegnati per ogni lista, i primi candidati non eletti in base all'ordine di lista.

4. La prima seduta del consiglio della comunità è convocata dal presidente entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

(93) Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17-novies

Ulteriori disposizioni ⁽⁹⁴⁾.

1. Le modalità per l'attuazione di questo capo e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio di comunità possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

2. Per quanto non previsto da questo capo si applica, se stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 1, la normativa regionale sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

(94) Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Capo V-ter

Partecipazione nelle comunità ⁽⁹⁵⁾

Art. 17-decies

Processo partecipativo ⁽⁹⁶⁾.

1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso di discussione organizzata avviato con riferimento all'adozione di un atto di natura amministrativa e all'assunzione di decisioni

pubbliche di competenza delle comunità, in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio per favorire il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:

- a) attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà;
- b) integrazione in senso costruttivo della democrazia rappresentativa attraverso la valorizzazione delle competenze della società;
- c) valorizzazione dell'autonomia speciale e della cultura e delle tradizioni territoriali;
- d) promozione di un'informazione trasparente e imparziale;
- e) promozione della coesione territoriale attraverso la sua dimensione sociale e lo sviluppo di una cittadinanza attiva;
- f) rafforzamento della legittimazione e del ruolo delle comunità e dei comuni quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni;
- g) riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche attraverso un ripensamento delle procedure decisionali.

(95) Capo aggiunto dall'art. 24, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(96) Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17-undecies

Diritti di partecipazione⁹²¹

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini aventi un'età non inferiore ai sedici anni residenti nel territorio della comunità e i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi relativi all'oggetto del processo partecipativo.
2. Sono legittimati a proporre l'attivazione di processi partecipativi, nel territorio di riferimento, i comuni, la comunità, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e almeno il 5 per cento dei residenti della comunità con più di sedici anni.

(97) Articolo aggiunto dall'art. 26, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17-duodecies

Autorità per la partecipazione locale ⁽⁹⁸⁾.

1. L'autorità per la partecipazione locale, di seguito denominata autorità, è un organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi nelle comunità.
2. L'autorità è nominata dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni e ha sede presso la Provincia.
3. L'autorità è composta da un funzionario provinciale, da un membro designato dal Consiglio provinciale a maggioranza qualificata e da uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra persone di provata competenza in materia di processi decisionali pubblici; il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità per la scelta e i requisiti dei componenti esperti.
4. L'autorità si riunisce almeno due volte l'anno, oltre a quando è necessario in relazione alle richieste presentate dalla comunità. Ai componenti dell'autorità spetta il rimborso delle spese di viaggio e di quelle per la consumazione dei pasti sostenute per lo svolgimento della loro attività, nella misura prevista per i dipendenti provinciali. Ai componenti esperti spettano i compensi determinati nella deliberazione di nomina entro i limiti massimi definiti in base alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).
5. L'autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza, il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori.

(98) Articolo aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17-ter decies

Compiti dell'autorità ⁽⁹⁹⁾.

1. L'autorità svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) attiva d'ufficio i processi partecipativi previsti dall'articolo 17-quater decies, comma 1;
 - b) valuta e ammette, nei casi e secondo i criteri e le priorità stabilite dal regolamento di esecuzione, le proposte di attivazione di processi partecipativi presentate dai soggetti previsti dall'articolo 17-undecies, comma 2, e le attiva nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia;
 - c) decide sulla rilevanza e la titolarità dell'interesse a partecipare dei soggetti previsti dall'articolo 17-undecies, comma 1;

- d) cura la gestione e il monitoraggio dei processi partecipativi attivati;
- e) assicura la trasparenza dei processi partecipativi e l'ampia diffusione delle relative informazioni, anche assicurandone la pubblicità nei siti istituzionali delle comunità;
- f) fornisce assistenza e consulenza ai comuni nei casi previsti dall'articolo 17-quater decies, comma 3.

(99) Articolo aggiunto dall'art. 28, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17-quater decies
Forme della partecipazione ⁽¹⁰⁰⁾

1. Sono sottoposti al processo partecipativo, prima della loro approvazione:
 - a) la proposta di piano sociale;
 - b) il documento preliminare per l'elaborazione del piano territoriale della comunità; ⁽¹⁰⁰⁾
 - c) il programma degli investimenti territoriali previsto dall'articolo 24-bis, comma 1;
 - d) la proposta di programma di sviluppo economico.
2. La comunità comunica all'autorità l'avvio della procedura per l'approvazione degli atti previsti dal comma 1, per consentire l'attivazione del processo partecipativo.
3. Al di fuori dei processi indicati nel comma 1, i soggetti previsti dall'articolo 17-undecies, comma 2, possono presentare all'autorità per la partecipazione proposte per l'attivazione di processi di partecipazione con riferimento ad atti o decisioni che rientrano nelle competenze della comunità di riferimento. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta per l'attivazione di un processo di partecipazione, l'autorità per la partecipazione comunica ai soggetti promotori l'esito della valutazione in merito alla ammissibilità della proposta e, in caso di risposta positiva, le modalità di svolgimento del processo partecipativo. L'autorità è tenuta comunque a motivare le proprie decisioni. Qualora l'autorità per la partecipazione non risponda entro il termine fissato in questo comma, la proposta di partecipazione si intende ammessa e gli atti o le decisioni oggetto della proposta sono sospesi fino alla conclusione del processo partecipativo.
4. I comuni possono avvalersi del supporto amministrativo dell'autorità nell'attivazione di processi partecipativi afferenti ai soli territori comunali.
5. L'autorità può strutturare i processi partecipativi nelle forme da essa ritenute più adeguate, privilegiando gli strumenti che prevedono l'ausilio delle tecnologie informatiche. Le modalità di consultazione della popolazione attivate nel contesto dei processi partecipativi favoriscono il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati.

(100) Articolo aggiunto dall'art. 29, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

(101) Lettera così sostituita dall'art. 125, comma 1, L.P. 4 agosto 2015, n. 15, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17 quindecies

Esiti ed effetti dei processi partecipativi ⁽¹⁰⁰⁾.

1. Il processo partecipativo si conclude entro tre mesi dal suo avvio, o nel diverso termine previsto dal regolamento di esecuzione, mediante l'approvazione da parte dell'autorità di un documento in cui è descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola la comunità interessata a decidere in modo conforme. La comunità motiva comunque le proprie decisioni, se differiscono dai risultati emersi nel processo partecipativo. Alla motivazione viene data diffusione sul sito istituzionale della comunità.

(102) Articolo aggiunto dall'art. 30, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 17 sedecies

Altre disposizioni ⁽¹⁰³⁾.

1. La Provincia assicura la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'autorità.

2. Con regolamento sono stabilite le norme di esecuzione di questo capo e la data entro la quale le comunità devono modificare i propri statuti in conformità alle disposizioni di questo capo e del regolamento.

3. Questo capo si applica a decorrere dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 2.

(103) Articolo aggiunto dall'art. 31, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 18***Organizzazione, personale e contabilità delle comunità.*

1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro di settore, la disciplina dell'organizzazione e del personale della comunità è dettata da regolamenti, nel rispetto dello statuto della comunità e delle vigenti leggi provinciali e regionali.
2. Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti ⁽¹⁰⁴⁾.

(104) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.P. 3 aprile 2009, n. 4.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 19***Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra.*

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo.
2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile.
3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale ⁽¹⁰⁵⁾.
4. Lo statuto del Comun general de Fascia:
 - a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi; ⁽¹⁰⁶⁾

b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino;

c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;

d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi assicurando l'utilizzo della lingua ladina accanto a quella italiana, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);

e) definisce gli indirizzi e i criteri generali per l'attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela della popolazione ladina nell'ambito delle competenze spettanti al Comun general de Fascia;

f) definisce gli indirizzi per l'organizzazione dell'attività delle strutture interne, degli enti strumentali e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Oltre a quanto previsto da questa legge per le comunità, al Comun general de Fascia sono trasferite le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

a) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Comun general de Fascia;

b) usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;

c) tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; le funzioni di autorità linguistica ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono attribuite dal Comun general de Fascia all'Istituto culturale ladino;⁽¹⁰⁷⁾

d) toponomastica;

e) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;

f) corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale;

g) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, sono espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già previste dai commi da 2 a 6 dell'articolo 8 e dal comma 5 di quest'articolo. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all'Istituto culturale ladino.

7. Spetta al Comun general de Fascia la stipula delle intese istituzionali e degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 9, per quanto riguarda il relativo territorio.

8. Spetta al Comun general de Fascia, inoltre, la definizione di accordi e intese con altri enti pubblici anche territoriali o privati per il perseguimento delle proprie finalità. Se tali intese o accordi coinvolgono enti pubblici o privati appartenenti a un altro Stato e non costituiscano attività di mero rilievo internazionale, alla loro definizione provvede, su proposta del Comun general de Fascia, la

Provincia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall'ordinamento.

9. Spetta al Comun general de Fascia esprimere:

- a) pareri obbligatori sui disegni di legge d'iniziativa della Giunta provinciale che recano disposizioni riguardanti specificatamente la popolazione ladina;
- b) l'intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni, accordi o loro parti che riguardino specificatamente la comunità ladina;
- c) proposte alla Giunta provinciale di schemi di provvedimenti di carattere generale oppure di progetti di legge provinciale nelle materie ad esso attribuite;
- d) l'intesa sulla determinazione della quota prevista dall'articolo 24, comma 4, a favore della popolazione ladina.

10. Il Comun general de Fascia partecipa all'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine e alla definizione della relativa offerta formativa secondo quanto previsto nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

11. Nella definizione dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), è inserita una specifica sezione concernente i progetti e le attività finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui contenuti sono definiti sentito il Comun general de Fascia.

12. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna contengono specifiche disposizioni per assicurare la tutela e la promozione della popolazione mochena e di quella cimbra, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo. Le predette disposizioni devono essere approvate dai comuni sopraelencati, per le parti che si riferiscono alla loro popolazione.

13. Con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6 e 7, possono essere trasferite specifiche funzioni, compiti o attività ai comuni o alla comunità individuati nel comma 12 ai fini di promozione e tutela delle popolazioni germanofone.

14. Spetta ai comuni indicati dal comma 12 esprimere, con riferimento rispettivamente alla popolazione mochena e a quella cimbra, i pareri, le intese e le proposte di cui al comma 9, per le parti riguardanti specificatamente le loro popolazioni.

14-bis. Per la tutela della popolazione mochena e rispettivamente di quella cimbra, nelle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati dal comma 12 il comitato esecutivo è composto da un ulteriore componente: nel caso previsto dall'articolo 17-bis. comma 3, se il comitato esecutivo non è costituito, il presidente delega a un consigliere la tutela delle predette popolazioni ^{non}.

(105) Lo Statuto previsto dal presente comma è stato approvato con L.P. 10 febbraio 2010, n. 1.

(106) Lettera modificata dall'art. 7, comma 2, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(107) Lettera modificata dall'art. 7, comma 3, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(108) Comma prima aggiunto dall'art. 36, comma 1, lettera b), L.P. 19 giugno 2008, n. 6 e poi così sostituito dall'art. 32, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 20***Ulteriori disposizioni in materia di statuti delle comunità.*

[1. Qualora nel territorio di una comunità tutti i consigli comunali approvino uno statuto che lo preveda, i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 19 si applicano, in quanto compatibili, anche alla medesima comunità.

1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, ferma restando la previsione di idonee forme di partecipazione dei comuni all'attività di governo, lo statuto della comunità può prevedere l'elezione diretta del presidente e dell'assemblea, alla quale si applicano, in quanto compatibili e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 19, comma 4, lettera a), le disposizioni regionali sull'elezione diretta del sindaco e dei consigli dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti della provincia di Trento ⁽¹⁰⁹⁾]

(109) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(110) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.P. 27 novembre 2009, n. 15.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 21***Disposizioni transitorie.*

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, i comuni provvedono alla costituzione della comunità e all'approvazione del relativo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge il comune di Trento e gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono alla definizione e alla stipulazione della convenzione prevista dalla medesima disposizione.

3. Se, entro un anno dalla data di individuazione dei territori ai sensi dell'articolo 12, comma 2, i comuni interessati non provvedono secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta provinciale, previo invito a provvedere entro un congruo termine perentorio, nomina un commissario per i comuni inadempienti, con il compito di adottare lo statuto della comunità oppure, per il comune di Trento e per gli altri comuni del medesimo territorio, di stipulare la convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a).

4. Il collegio dei sindaci dei comuni del territorio della comunità può richiedere l'indizione delle elezioni degli organi della comunità, se lo statuto è stato approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della

popolazione residente nel medesimo ⁽¹¹¹⁾.

5. Fino alla elezione delle assemblee delle comunità ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15, per la elezione o la nomina degli organi della comunità trova applicazione quanto previsto da questa legge nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla predetta legge provinciale n. 15 del 2009; in tal caso non si applica la causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 17, comma 4, anche se lo statuto della comunità dispone diversamente ⁽¹¹²⁾.

(111) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, L.P. 3 aprile 2009, n. 4.

(112) Comma prima modificato dall'art. 14, comma 3, L.P. 12 settembre 2008, n. 16, poi sostituito dall'art. 4, comma 3, L.P. 3 aprile 2009, n. 4 ed infine di nuovo sostituito dall'art. 18, comma 1, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Capo VI

Disciplina della finanza locale

Art. 22

Disposizioni generali in materia di autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità ⁽¹¹³⁾.

1. L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti, dai proventi delle tariffe e dalle altre entrate proprie. Se la Provincia, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, approva disposizioni in materia di tributi locali che ne riducono il gettito, l'intesa prevista dall'articolo 81 dello Statuto individua le modalità finanziarie per compensare o diminuire l'impatto della riduzione qualora le disposizioni siano state oggetto di intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. Le comunità dispongono delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti nell'interesse dei comuni.

3. La Provincia e i comuni assicurano la perequazione delle risorse per la spesa corrente con riguardo ai comuni con minore capacità fiscale e ai livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche, mediante il fondo di solidarietà comunale disciplinato dall'articolo 24.

4. Questa legge promuove l'autonomia del territorio nell'assunzione delle spese d'investimento, individuando nella comunità il soggetto competente all'individuazione delle opere strategiche e all'eventuale ripartizione dei finanziamenti ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 24-bis.

(113) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 23***Patto di stabilità provinciale ⁽¹¹⁴⁾.*

1. La Provincia, i comuni e le comunità concorrono, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e secondo il principio di leale collaborazione, al conseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva derivanti dall'ordinamento europeo e degli obiettivi di perequazione e di solidarietà con gli altri territori della Repubblica e dell'Unione europea.
2. Per perseguire le finalità del comma 1, nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 27 sono definiti i vincoli, i concorsi, gli obblighi e gli obiettivi da assegnare ai comuni e alle comunità.
3. Il coordinamento della finanza pubblica è garantito mediante la definizione:
 - a) di obiettivi comuni di politica tributaria, di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, delle prestazioni pubbliche e dell'efficienza economica;
 - b) di strumenti e procedure volti ad assicurare la trasparenza della spesa pubblica e della tassazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e dei ruoli istituzionali di Provincia, comuni e comunità;
 - c) di strumenti per la corretta misurazione della capacità fiscale;
 - d) di misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico.

(114) Articolo così sostituito dall'art. 34, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 24***Finanziamento delle spese di parte corrente e istituzione del fondo di solidarietà comunale ⁽¹¹⁵⁾.*

1. Al finanziamento delle spese di parte corrente provvedono i comuni con le entrate proprie e con quelle derivanti dagli strumenti di perequazione previsti da quest'articolo.
2. Per i fini del comma 1 spettano ai comuni con minore capacità fiscale le quote di un fondo di solidarietà comunale finalizzato al riequilibrio della capacità fiscale locale e al finanziamento dei livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche.
3. Il fondo di solidarietà è definito per ambiti corrispondenti ai territori delle comunità; è alimentato con risorse provinciali e con una quota del gettito dei tributi locali e delle altre entrate proprie degli

enti locali, definita nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 81 dello Statuto speciale, riscossa nei comuni con maggiore capacità fiscale, che i comuni versano nel fondo. Nell'intesa si tiene conto anche del concorso dei territori alla promozione dello sviluppo.

4. Una quota del fondo di solidarietà è riservata agli interventi in favore delle popolazioni ladine, mochene e cimbre per le finalità previste dallo Statuto speciale.

5. Per il finanziamento della loro spesa corrente spetta alle comunità un trasferimento a carico del bilancio provinciale che, tenuto conto delle funzioni svolte, dei proventi per i servizi a favore dei comuni e dei trasferimenti a carico dei comuni, garantisca la copertura dei livelli standardizzati delle connesse prestazioni.

(115) Articolo modificato dall'art. 14, comma 4, L.P. 12 settembre 2008, n. 16, dall'art. 11, comma 2, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'art. 2, comma 13, lettera d), D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg., entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 24-bis

Fondi per il finanziamento delle spese d'investimento ⁽¹¹⁶⁾

1. La Provincia istituisce un fondo destinato alle comunità per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento di comuni e comunità considerate rilevanti dalla programmazione provinciale e dalla programmazione socio-economica dello sviluppo delle comunità. I criteri di ripartizione delle risorse da trasferire alle singole comunità sono definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; nei casi di particolare complessità territoriale ai fini della ripartizione delle risorse, nell'ambito di questi criteri la Giunta provinciale può definire sottoambiti all'interno del territorio della comunità. Quote del fondo possono essere destinate dalla Giunta provinciale al finanziamento di opere e interventi d'interesse di una o più comunità, nonché al finanziamento di opere d'interesse specifico di singoli enti locali. Le comunità, con il programma degli investimenti territoriali, individuano gli interventi propri e dei comuni ai quali le risorse del fondo sono destinati, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta provinciale; in caso d'inadempimento di quest'obbligo, all'individuazione degli interventi provvede direttamente la Giunta provinciale. La programmazione degli interventi, prima dell'approvazione definitiva, è trasmessa alla Giunta provinciale per la valutazione della sua coerenza con la programmazione della Provincia e con gli atti d'indirizzo previsti dall'articolo 9, comma 2. I programmi di investimento territoriale indicati in questo comma sono approvati dopo aver esperito le procedure di dibattito pubblico previste dal capo V ter.

2. Per il finanziamento delle spese d'investimento dei comuni e delle comunità diverse da quelle del comma 1 è costituito un fondo alimentato con risorse provinciali e ripartito in una quota destinata al mantenimento delle infrastrutture esistenti e in una quota destinata al miglioramento e all'incremento di queste infrastrutture.

3. Sulla base di criteri e modalità previsti nell'intesa annuale in materia di finanza locale, in luogo dell'erogazione di risorse ai sensi del comma 1 la Provincia può realizzare direttamente gli interventi degli enti locali, avvalendosi della Patrimonio del Trentino s.p.a., previa convenzione con gli enti interessati.

4. I criteri di riparto delle risorse previste da quest'articolo devono essere idonei a promuovere il riequilibrio delle dotazioni e delle opportunità tra i territori; se possibile il riparto tiene conto della redditività sociale attesa dai progetti d'investimento.

(116) Articolo aggiunto dall'art. 36, comma 1, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 25

Ricorso all'indebitamento.

1. I limiti per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, nonché le modalità per l'accesso di tali soggetti ai diversi strumenti finanziari d'indebitamento sono definiti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. Per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione patrimoniale da parte dei soggetti indicati nel comma 1, si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare le tipologie d'investimento previste dai regolamenti di cui all'articolo 26.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare nuove operazioni d'indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non supera il limite fissato dai regolamenti previsti dall'articolo 26 e comunque non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità ⁽¹¹⁷⁾.

4. Nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato i comuni e le comunità possono rilasciare garanzie fideiussorie a favore di aziende da essi dipendenti, delle comunità o di altre forme associative e collaborative, delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale direttamente o indirettamente dagli stessi comuni o comunità, per la realizzazione di progetti d'investimento di rilevante interesse locale o per attualizzare i contributi finalizzati alla copertura di questi progetti. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli sopra individuati, per l'assunzione di operazioni d'indebitamento, secondo quanto stabilito dai regolamenti previsti dall'articolo 26. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuati congiuntamente da più soggetti l'ente capofila può rilasciare garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni, con le modalità e i criteri previsti dai citati regolamenti. I regolamenti stabiliscono i criteri, le modalità e i limiti per l'applicazione di questo comma e per l'applicazione alle operazioni qui previste di quanto stabilito dal comma 3 ⁽¹¹⁸⁾.

4-bis. I contratti di mutuo stipulati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulati in forma pubblica salvo quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti s.p.a., con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, con l'Istituto per il credito sportivo, con i consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del

testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e con la Cassa del Trentino s.p.a. ⁽¹¹⁷⁾

5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 26 sono definite, in particolare:

- a) le tipologie d'investimento da finanziare con il ricorso all'indebitamento;
- b) le condizioni e i limiti per il ricorso all'indebitamento, la forma dei contratti, i criteri per la determinazione del tasso d'interesse massimo, delle rate di ammortamento e della durata dell'indebitamento;
- c) gli strumenti finanziari utilizzati per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione del patrimonio;
- d) le forme di garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni d'indebitamento;
- e) le modalità, i criteri, le condizioni, i vincoli per il rilascio della garanzia fidejussoria;
- f) le modalità di trasmissione dei flussi di informazioni e dei dati necessari al monitoraggio dell'indebitamento.

(117) Comma prima modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così sostituito dall'art. 9, comma 4, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(118) Comma prima modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dall'art. 7, comma 5, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(119) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 25-bis

Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti

1. Nell'ambito dell'esercizio della competenza provinciale in materia di finanza locale, ai fini del contenimento dell'indebitamento degli enti locali, dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Provincia ai comuni, e per promuovere la razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i trasferimenti per attività d'investimento previsti a qualunque titolo dalla normativa vigente in favore degli enti locali e che siano espressamente individuati dall'intesa di cui al comma 2 sono erogati per conto della Provincia da Cassa del Trentino s.p.a.

2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quest'articolo individuate con regolamento, adottato previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione

permanente del Consiglio provinciale.

4. Per i finanziamenti agli enti locali già concessi ed erogati anche parzialmente il 1° gennaio 2007, o per i quali gli enti locali abbiano già sottoscritto un contratto di mutuo, continuano ad applicarsi le previgenti modalità di finanziamento ⁽¹²⁰⁾.

4-bis. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può disporre che la Provincia, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"), e da quest'articolo, possa assegnare le risorse destinate al finanziamento degli enti locali direttamente ai comuni e alle comunità. In alternativa la deliberazione può prevedere che, su richiesta dell'ente locale interessato e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, le assegnazioni avvengano nei confronti di una società che può essere costituita o partecipata dai predetti enti o dalla società di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come inserito dall'articolo 22 della legge finanziaria provinciale 2013, oppure nei confronti di una società già esistente, ferma restando la concessione del contributo a favore dell'ente locale. L'articolo 8-bis della legge provinciale n. 13 del 1973, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento alle attività ivi previste; le disposizioni compatibili sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale ⁽¹²¹⁾.

4-ter. La Provincia è autorizzata a partecipare alle società indicate nel comma 4-bis. La Provincia può inoltre concedere finanziamenti alla società prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, ai comuni e alle comunità per la costituzione e la partecipazione alle società indicate nel comma 4-bis, nei limiti di spesa indicati nell'articolo 17, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 ⁽¹²²⁾.

4-quater. La Provincia, previo accordo con gli enti locali interessati, può mettere a disposizione delle società indicate nel comma 4-bis i servizi delle proprie società partecipate, compresi quelli di Cassa del Trentino s.p.a., per lo svolgimento delle attività previste da quest'articolo ⁽¹²³⁾.

(120) Articolo aggiunto dall'art. 20, comma 1, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(121) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'art. 7, comma 6, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(122) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'art. 7, comma 7, lett. a) e b), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(123) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 25-ter

Estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali

1. Per assicurare un migliore assetto della finanza pubblica locale e i conseguenti vantaggi per il sistema finanziario provinciale, la Provincia promuove l'estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali. A tal fine la Provincia è autorizzata ad assumersi, in tutto o

in parte, gli oneri relativi a indennizzi e altre spese derivanti dalle predette operazioni.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo. ⁽¹²⁴⁾

(124) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 26

Regolamenti di esecuzione.

1. Con regolamenti di esecuzione approvati, anche in tempi diversi, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione di questo capo.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione continua ad applicarsi la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Ciascun regolamento evidenzia le disposizioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, e delle altre leggi provinciali incompatibili con questo capo abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 27

Intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali.

1. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e alle comunità ai sensi dell'articolo 22 per l'esercizio delle funzioni di loro competenza è definito mediante intesa con il Consiglio delle autonomie locali. L'intesa, di norma, ha durata pluriennale, coincidente con il periodo di validità del bilancio pluriennale della Provincia.

2. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite, inoltre:

- a) le modalità di attuazione del patto di stabilità interno e del coordinamento della finanza locale;
- b) la ripartizione delle risorse per il finanziamento della spesa tra i diversi fondi previsti dall'articolo 24;
- c) i criteri e le modalità del riparto dei fondi tra i singoli comuni e le singole comunità in attuazione dei criteri definiti dai regolamenti di esecuzione;

- d) i limiti del ricorso all'indebitamento e le modalità di accesso ai diversi strumenti finanziari che costituiscono indebitamento, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1;
- e) le linee generali d'indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi; i modelli tariffari degli enti locali devono comunque ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi resi.
3. All'attuazione di quanto previsto dall'intesa disciplinata da quest'articolo provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Capo VII****Disciplina dell'organizzazione del sistema pubblico della Provincia****Sezione I****Organizzazione e articolazione del sistema pubblico della Provincia****Art. 28*****Organizzazione del sistema pubblico della Provincia*⁽¹²⁵⁾**

[1. L'organizzazione della Provincia è costituita da:

- a) direzione generale della Provincia⁽¹²⁶⁾;
- b) dipartimenti;
- c) avvocatura della Provincia;
- d) agenzie.

2. Fanno parte del sistema pubblico della Provincia gli enti pubblici strumentali provinciali e le società controllate dalla Provincia.

3. Le agenzie costituiscono articolazioni dei dipartimenti o della direzione generale e possono essere, a loro volta, articolate in servizi e uffici. L'atto organizzativo previsto dall'articolo 32, comma 2, definisce il livello dell'agenzia. Nelle agenzie di secondo livello il dirigente dell'agenzia è comunque sovraordinato ai dirigenti delle strutture e degli incarichi in cui essa si articola⁽¹²⁷⁾.

4. Negli enti pubblici strumentali provinciali, inoltre, i rispettivi ordinamenti possono prevedere una direzione generale equiparata a dipartimento⁽¹²⁸⁾].

⁽¹²⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera i), L.P. 3 aprile 2015, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽¹²⁶⁾ Lettera così sostituita dall'art. 23, comma 2, lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

(127) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 2, lettera b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(128) Comma così modificato dall'art. 23, comma 2, lettera c), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 29

Direzione generale della Provincia, dipartimenti e avvocatura della Provincia ^{(129) (130)}

[1. La direzione generale della Provincia, i dipartimenti e l'avvocatura della Provincia sono posti alle dirette dipendenze del Presidente o degli assessori in ragione delle loro attribuzioni ⁽¹³¹⁾.

2. La direzione generale della Provincia è struttura sovraordinata ai dipartimenti e alle agenzie di primo livello; assicura l'applicazione delle direttive impartite dalla Giunta provinciale e il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l'unitarietà; fornisce i supporti richiesti dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare. La direzione generale, inoltre, assicura il coordinamento dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di più strutture di primo livello. Alla direzione generale della Provincia è preposto il direttore generale che opera direttamente alle dipendenze del presidente. L'incarico del direttore generale può essere prorogato fino alla conclusione della legislatura, anche in deroga ai limiti di età e di servizio previsti dalla vigente legislazione. La direzione generale della Provincia si articola in servizi e uffici ⁽¹³²⁾.

3. I dipartimenti e le agenzie di primo livello, nel numero massimo di quattordici, articolati in servizi e uffici, costituiscono le strutture di primo livello dell'organizzazione provinciale, per il complessivo esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. Ai dipartimenti e alle agenzie di primo livello sono preposti dirigenti con incarico di dirigente generale ⁽¹³³⁾.

4. Le attribuzioni dei dipartimenti e della direzione generale della Provincia sono disciplinate con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale adottata previo parere delle competenti commissioni permanenti del Consiglio provinciale. Anche tenendo conto del progressivo trasferimento di funzioni ai comuni, con i medesimi atti organizzativi possono essere disposte, inoltre, modifiche della denominazione e delle attribuzioni dei dipartimenti previsti dal comma 3, l'accorpamento degli stessi nonché la modifica dei dipartimenti di riferimento delle agenzie previste dall'articolo 32 ⁽¹³⁴⁾.

5. L'avvocatura della Provincia cura l'attività concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l'assistenza legale, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso, per la Provincia anche attraverso l'applicazione dell'articolo 39-quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) e per gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), individuati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 11, comma 8-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Le attività previste da questo comma sono svolte nei

confronti degli enti strumentali previa specifica autorizzazione della Giunta provinciale. All'avvocatura della Provincia è preposto un dirigente con incarico di dirigente generale, in possesso del titolo di avvocato. ⁽¹³⁵⁾

6. Alla direzione generale della Provincia, ai dipartimenti e all'avvocatura della Provincia sono attribuiti i compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonché i compiti d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si articolano. Per le materie non attribuite ai servizi le predette strutture provvedono alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali ad esse assegnate dalla Giunta provinciale ⁽¹³⁶⁾.

7. Per l'anno 2012 il numero delle strutture organizzative provinciali di secondo livello non può superare il numero di sessanta unità. Entro l'anno 2014 le strutture di secondo e terzo livello della Provincia sono ridotte del 15 per cento. ⁽¹³⁷⁾

7-bis. L'istituzione di nuovi servizi a seguito della soppressione di agenzie non si computa nella riduzione prevista dal comma 7 ⁽¹³⁸⁾.

(129) Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera i), L.P. 3 aprile 2015, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(130) Rubrica così modificata dall'art. 23, comma 3, lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(131) Comma così modificato dall'art. 23, comma 3, lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(132) Comma così modificato prima dall'art. 23, comma 3, lettere a) e b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'art. 7, comma 1, L.P. 4 ottobre 2012, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(133) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 3, lettera c), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(134) Comma prima sostituito dall'art. 4, comma 4, L.P. 3 aprile 2009, n. 4 e poi così modificato dall'art. 23, comma 3, lettere a) e d), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Si vedano il D.P.P. 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg e il D.P.P. 26 gennaio 2009, n. 3-5/Leg.

(135) Comma così modificato prima dall'art. 23, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 e poi dall'art. 9, comma 1, L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(136) Comma così modificato dall'art. 23, comma 3, lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(137) Comma sostituito dall'art. 4, comma 4, L.P. 3 aprile 2009, n. 4 e dall'art. 23, comma 3, lettera e), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi abrogato dall'art. 31, comma 13, L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(138) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 3, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi abrogato dall'art. 31, comma 13, L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 30

Servizi e uffici ⁽¹³⁹⁾.

[1. I servizi costituiscono le strutture di secondo livello della Provincia. I servizi sono individuati da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale, che ne definiscono la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni della direzione generale della Provincia e dei dipartimenti presso cui sono incardinati. Ai servizi sono attribuiti compiti omogenei di carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi nell'ambito delle competenze attribuite alla direzione generale della Provincia e ai dipartimenti. I servizi curano, in particolare, la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate dalla Giunta provinciale per l'esercizio delle loro competenze nonché per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione. I servizi possono articolarsi in uffici; a ciascun servizio è preposto personale con la qualifica di dirigente ⁽¹³⁹⁾.

2. Gli uffici costituiscono le strutture di terzo livello della Provincia. Gli uffici sono individuati da deliberazioni della Giunta provinciale che ne definiscono la denominazione e le competenze, nell'ambito della direzione generale della Provincia, dei dipartimenti e dei servizi. Gli uffici sono individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale per la gestione di specifici settori nell'ambito delle competenze delle strutture di cui costituiscono l'articolazione, anche per assicurare adeguato supporto tecnico o specialistico tra cui, in particolare, la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti di cui al primo comma dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile. A ciascun ufficio è preposto personale con qualifica di direttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) ⁽¹⁴⁰⁾.

3. L'avvocatura della Provincia può articolarsi in uffici. All'avvocatura è assegnato personale in possesso del titolo di avvocato per assicurare, in particolare, la trattazione del contenzioso anche direttamente patrocinato avanti i competenti organi giurisdizionali; al predetto personale spetta una specifica indennità onnicomprensiva definita dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento dell'attività di assistenza legale. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'effettuazione della pratica forense presso l'avvocatura della Provincia nel rispetto della legislazione statale in materia].

(139) Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera i), L.P. 3 aprile 2015, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(140) Comma così modificato prima dall'art. 4, comma 5, L.P. 3 aprile 2009, n. 4 e poi dall'art. 23, comma 4, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Si vedano il D.P.P. 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg e il D.P.P. 26 gennaio 2009, n. 3-5/Leg.

(141) Comma così modificato prima dall'art. 4, comma 5, L.P. 3 aprile 2009, n. 4 e poi dall'art. 23, comma 4, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Si vedano la Delib.G.P. 23 febbraio 2007, n. 346 e la Delib.G.P. 27 febbraio 2009, n. 345.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 31

Uffici di gabinetto.

1. Sono istituiti gli uffici di gabinetto per il supporto delle attività proprie del Presidente e degli assessori.

2. L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto è attribuito con deliberazione della Giunta provinciale a personale interno o esterno alla Provincia.

3. Qualora i responsabili degli uffici di gabinetto non siano alle dipendenze a tempo indeterminato di enti pubblici, essi sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato. Il loro trattamento giuridico ed economico è stabilito nel contratto individuale. Per omogeneizzare il trattamento economico dei responsabili degli uffici di gabinetto, quando l'incarico di responsabile è conferito a personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di enti pubblici, per la durata dell'incarico, al dipendente spetta, oltre al trattamento economico in godimento, anche l'indennità prevista dall'articolo 94 del testo coordinato e modificativo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, sottoscritto in data 25 gennaio 2007, nel testo volta a volta in vigore, nonché la quota obiettivi specifici del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali. Inoltre spetta loro, a titolo di assegno personale, una somma per coprire l'eventuale differenza tra il trattamento economico fondamentale in godimento, comprensivo delle voci legate all'anzianità di servizio, e il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nel livello base della categoria D, prima posizione retributiva, incluso, per il personale in possesso di laurea quadriennale o specialistica, l'elemento aggiuntivo della retribuzione. Al predetto personale non è corrisposto alcun compenso per lavoro straordinario ⁽¹⁴²⁾.

4. Con le modalità di cui al comma 3 possono essere assunte, oltre al responsabile, due unità di personale per l'ufficio di gabinetto del Presidente. Il trattamento economico da corrispondere al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di enti pubblici è quello previsto dal comma 3 ⁽¹⁴³⁾.

5. La durata degli incarichi e dei contratti disciplinati da quest'articolo coincide con la durata in carica del Presidente e degli assessori.

(142) Comma così modificato dall'art. 26, comma 4, lettera a), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 14 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(143) Comma così modificato dall'art. 26, comma 4, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 14 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 32

Agenzie.

1. Per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile e in relazione alla valutazione dei vantaggi organizzativi ed economici la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale, che ne stabilisce le finalità, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può essere disposta la trasformazione, la soppressione o l'accorpamento delle agenzie, eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, agenzie o a enti pubblici strumentali e ridefinendo il livello della relativa dirigenza; in caso di attribuzione delle competenze a strutture provinciali, la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. L'Agenzia del lavoro resta disciplinata dalla relativa legge istitutiva. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente resta disciplinata dalla sua legge istitutiva e dalle altre leggi provinciali che le attribuiscono competenze,

fatta eccezione per la disciplina delle funzioni di amministrazione attiva. ⁽¹⁴⁴⁾

2. L'ordinamento delle agenzie provinciali è disciplinato da questa legge, o dalle relative leggi istitutive, e da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale ⁽¹⁴⁵⁾.

3. Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dai relativi atti organizzativi, ferma, in ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Provincia. Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l'atto organizzativo può modificare la denominazione dell'agenzia ⁽¹⁴⁶⁾.

4. Gli atti organizzativi disciplinano in particolare, per ciascuna agenzia ⁽¹⁴⁷⁾:

a) gli organi, il loro funzionamento e le loro attribuzioni;

b) la struttura dell'organizzazione e il funzionamento delle strutture operative;

c) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle leggi vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;

d) gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci, nell'ambito degli atti di programmazione e d'indirizzo nonché delle direttive adottati dalla Giunta provinciale in base alle leggi che disciplinano le specifiche materie;

e) gli strumenti di verifica dei risultati dell'attività rispetto agli obiettivi prefissati anche sotto il profilo finanziario, compresi i conti consuntivi;

f) i poteri di direttiva, d'indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale, anche individuando gli atti soggetti all'approvazione della Giunta; in tal caso sono previsti termini perentori non superiori a trenta giorni, decorsi i quali gli atti si considerano approvati; nell'esercizio dei poteri sostitutivi e di controllo è assicurato il contraddittorio con gli organi dell'agenzia prima dell'assunzione di provvedimenti negativi, di annullamento o di sostituzione;

g) i rapporti organizzativi e funzionali, nonché quelli giuridici ed economici tra la Provincia e l'agenzia, nonché le modalità e le forme per assicurare il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'agenzia con quelli del dipartimento di riferimento;

h) la stipula di un contratto di servizio o l'approvazione di un programma di attività di durata corrispondente alla legislatura, aggiornabile annualmente, che prevede obiettivi, standard di servizio, prestazioni, risorse da acquisire da terzi e dal bilancio provinciale mediante tariffe da applicare e prestazioni erogate oppure mediante finanziamenti ricorrenti o una tantum, modalità di verifica e valutazione dei risultati.

5. In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dell'agenzia l'atto organizzativo può prevedere, inoltre ⁽¹⁴⁸⁾:

a) la costituzione di un consiglio di amministrazione, al quale compete l'approvazione dei programmi, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la facoltà o l'obbligo dell'agenzia di dotarsi di organismi consultivi tecnico-scientifici; alla Giunta provinciale o al consiglio di amministrazione, inoltre, compete la nomina del presidente e, se occorre, del vicepresidente ⁽¹⁴⁹⁾;

b) le modalità per assicurare la partecipazione ai processi decisionali e di verifica dei risultati da parte di specifiche categorie di utenti o di operatori economici o sociali o professionali nonché di

istituzioni pubbliche o private;

c) la facoltà dell'agenzia di avvalersi di personale individuato direttamente sulla base del curriculum professionale, dal quale risulti il possesso di elevata professionalità, competenza ed esperienza scientifica o tecnica o amministrativa, mediante contratti di lavoro a tempo determinato; in tali casi sono comunque previsti i limiti numerici e di durata dei contratti.

6. Fra gli organi dell'agenzia sono previsti, comunque:

a) il dirigente, nominato dalla Giunta provinciale, al quale competono tutti i poteri di amministrazione dell'agenzia, salvo quanto espressamente riservato al consiglio di amministrazione se istituito; in ogni caso è fatta salva la facoltà dei dirigenti di delegare compiti e atti secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); il dirigente dell'agenzia è equiparato a dirigente di servizio, salva diversa previsione della legge istitutiva; al dirigente dell'agenzia, ancorché dotato della rappresentanza legale di essa, si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g), della legge sul personale della Provincia ⁽¹⁵⁰⁾;

b) i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più di tre componenti effettivi e due supplenti. Il revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, sono scelti fra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o tra i funzionari dell'amministrazione provinciale che abbiano maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno cinque anni ⁽¹⁵¹⁾;

c) [l'organo collegiale, tecnico o scientifico, formato da esperti di comprovata competenza ed esperienza, nominato dal direttore o dal presidente o dal consiglio di amministrazione, se previsti; in tali ultimi casi la nomina è decisa su proposta del direttore] ⁽¹⁵²⁾.

7. Salvo quanto previsto da quest'articolo, la disciplina del personale, dei contratti e della contabilità dell'agenzia è quella della normativa provinciale vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro dei comparti di riferimento. Il regolamento di esecuzione può prevedere specifiche norme in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività e dei compiti attribuiti all'agenzia, nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa provinciale in materia di personale.

8. Gli atti organizzativi prevedono le disposizioni transitorie per la costituzione, la trasformazione, la fusione o la soppressione delle agenzie provinciali, anche con riferimento alle relative modalità e all'utilizzazione del personale dipendente ⁽¹⁵³⁾.

8-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalità per la programmazione degli interventi demandati alla competenza dell'agenzia. ⁽¹⁵⁴⁾

9. Laddove questa legge prevede nuove agenzie o nuovi enti pubblici o privati oppure la trasformazione della loro forma giuridica, questi diventano operanti nei tempi e nei modi previsti dall'atto organizzativo che li disciplina. Fino a tale data continuano a operare le strutture e gli enti esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, e continuano ad osservarsi le norme legislative e regolamentari vigenti ^{(155) (156)}.

9.1. Con regolamento sono apportate le abrogazioni alle leggi provinciali istitutive delle agenzie non disciplinate da questa legge necessarie per adeguarle a quanto previsto dal comma 3. Se gli atti organizzativi adottati o modificati secondo quanto previsto dal comma 3 riguardano compiti o attività già individuati dalla legge provinciale istitutiva dell'agenzia l'efficacia di questi atti organizzativi decorre dalla data fissata dal regolamento ^{(157) (158)}.

9-bis. Per ragioni di semplificazione operativa la Giunta provinciale può disporre che alle spese di

intervento e funzionamento dell'agenzia si provveda a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie, intendendosi sostituito l'organo dell'agenzia a quello della Provincia. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l'organo previsto dal comma 6, lettera b). Per le agenzie individuate dalla Giunta provinciale l'adozione degli atti di competenza della Giunta è proposta direttamente dal dirigente dell'agenzia⁽¹⁴⁹⁾.

9-ter. [I dipendenti provinciali vincitori di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dell'incarico di dirigente degli enti strumentali della Provincia, al termine del periodo di aspettativa, in caso di rientro, sono inquadrati nella qualifica di dirigente ed iscritti nell'albo dei dirigenti della Provincia]⁽¹⁵⁰⁾.

9-quater. La Giunta provinciale approva criteri per determinare i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti, o loro delegati, degli organi delle agenzie della Provincia e degli enti strumentali previsti nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b). Per i componenti esterni i compensi non possono comunque superare i limiti previsti nell'articolo 58, comma 6, della legge sul personale della Provincia. Per i componenti che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali si applica la misura determinata ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento)⁽¹⁵¹⁾.

(144) Comma modificato dall'art. 4, comma 6, L.P. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 23, comma 5, lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'art. 26, comma 5, lettere a), b) e c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'art. 23, comma 1, L.P. 17 giugno 2015, n. 11.

(145) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall'art. 26, comma 5, lettera d), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 30, L.P. n. 22/2010.

(146) Comma così modificato dall'art. 4, comma 6, L.P. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 30, comma 1, lettera b), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'art. 23, comma 5, lettera b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall'art. 26, comma 5, lettera e), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 30, L.P. n. 22/2010.

(147) Alinea così modificato dall'art. 30, comma 1, lettera c), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 30.

(148) Alinea così modificato dall'art. 30, comma 1, lettera d), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 30.

(149) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, lettera e), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 30.

(150) Lettera così modificata prima dall'art. 18, comma 2, lettera a), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 e poi dall'art. 30, comma 1, lettera f), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 30.

(151) Lettera così sostituita dall'art. 20, comma 9, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(152) Lettera abrogata dall'art. 30, comma 1, lettera g), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 30.

(153) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lettera h), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 30.

(154) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e poi così modificato dall'art. 30, comma 1, lettera i), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 30.

(155) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lettere j) e k), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 30.

(156) Si veda il D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.

(157) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 5, lettera f), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(158) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 39, comma 4, L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(159) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, lettera b), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19, modificato dall'art. 30, comma 1, lettera f), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così sostituito dall'art. 23, comma 5, lettera c), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 30.

(160) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, lettera b), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 e poi abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera i), L.P. 3 aprile 2015, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(161) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera m), L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così modificato dall'art. 23, comma 5, lettera d), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con la decorrenza prevista nel comma 17 del citato articolo 23 della L.P. n. 18/2011. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 30.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 33

Enti strumentali.

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 per l'esercizio di funzioni e, per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

a) enti pubblici;

b) fondazioni o associazioni;

c) società di capitali ⁽¹⁶²⁾.

2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e dai regolamenti di esecuzione di questa legge; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

2-bis. Le procedure per l'assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di preavviso non inferiore a venti giorni ⁽¹⁶³⁾.

2-ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), per l'acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia ⁽¹⁶⁴⁾.

3. L'istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall'allegato A nonché la loro trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale.

4. La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
- b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
- c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati.

5. L'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale. La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia:

- a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
- b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

6. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 5 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società ⁽¹⁶⁶⁾.

7. L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni o quote di società possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni o quote di società attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società ⁽¹⁶⁶⁾.

7-bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ⁽¹⁶⁷⁾.

7-ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può

applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo 13 ⁽¹⁶²⁾.

7-quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1 ⁽¹⁶²⁾.

8. La Giunta provinciale dà notizia al Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 5 e 7 entro quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicando tutti gli elementi utili per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio provinciale.

9. Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia.

9-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a società da queste partecipate, può essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l'affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove ciò non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle medesime società anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso è comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi ⁽¹⁷⁰⁾.

9-ter. Le direttive adottate dalla Giunta provinciale nei confronti delle società in house di cui all'allegato A promuovono l'adozione da parte delle società medesime di misure idonee ad assicurare la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione ⁽¹⁷¹⁾.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alle società partecipate dalla Provincia.

10-bis. Le società di capitale indicate dall'allegato A che svolgono attività d'interesse degli enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori in posizione di comando ⁽¹⁷²⁾.

10-ter. [Con deliberazione della Giunta provinciale sono emanate direttive per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), nonché di quelli di cui alla lettera c) controllati dalla Provincia, di atti organizzativi riguardanti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità] ⁽¹⁷³⁾.

11. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, nonché l'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali.

(162) Comma modificato dall'art. 12, comma 2, lett. a) della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(163) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 3, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(164) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 6, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(165) Comma così modificato dall'art. 4, comma 7, L.P. 3 aprile 2009, n. 4.

(166) Comma così modificato prima dall'art. 12, comma 2, lett. b) della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e poi dall'art. 4, comma 7, L.P. 3 aprile 2009, n. 4.

(167) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, lett. c) della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(168) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, lett. c) della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(169) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, lett. c) della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(170) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 7, L.P. 3 aprile 2009, n. 4.

(171) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 10, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(172) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(173) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 7, L.P. 3 aprile 2009, n. 4 e poi abrogato dall'art. 7, comma 2, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 33-bis

Informazioni sulle agenzie e sugli enti strumentali ⁽¹⁷⁴⁾

1. In tempo utile per la discussione del bilancio di previsione della Provincia la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale:

a) i bilanci e i rendiconti delle agenzie, degli enti pubblici strumentali e delle fondazioni della Provincia nonché delle società controllate dalla Provincia;

b) il conto consolidato del settore pubblico provinciale, comprendente la Provincia, le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia, riferito all'anno precedente;

c) un quadro consolidato dei dati economico-finanziari delle società controllate dalla Provincia, riferiti all'anno precedente ⁽¹⁷⁵⁾;

d) una relazione sulle attività e sui principali risultati gestionali ed economico-finanziari conseguiti nell'anno precedente dai soggetti indicati nella lettera a);

e) un quadro previsionale degli investimenti degli enti indicati nella lettera a), e delle relative fonti di finanziamento, per il periodo cui si riferisce il bilancio provinciale;

f) un quadro riportante il debito consolidato delle società controllate dalla Provincia.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle informazioni trasmesse o di rinviare la loro trasmissione. Può sentire i presidenti delle agenzie e i rappresentanti legali degli enti pubblici strumentali, delle fondazioni e delle società controllate direttamente o

indirettamente dalla Provincia, o in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore ⁽¹⁷⁶⁾.

3. [Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia o in cui la Provincia riveste una posizione dominante rendono pubbliche e aggiornano costantemente, nel sito internet della Giunta provinciale e nei loro siti istituzionali, le informazioni principali sui loro amministratori e sindaci, sui relativi compensi, sul personale e sulla sua retribuzione, sulle loro attività e sui risultati di bilancio. Il contenuto e le modalità dell'informazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale] ⁽¹⁷⁷⁾.

(174) Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 3, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 e poi così sostituito dall'art. 23, comma 7, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(175) Lettera così modificata dall'art. 20, comma 11, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(176) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.P. 28 marzo 2013, n. 5.

(177) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, L.P. 30 maggio 2014, n. 4.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 33-ter

Informazioni sul sistema pubblico provinciale ⁽¹⁷⁸⁾

1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia, che riferisce sullo stato d'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti da questa legge, dalla legge sul personale della Provincia, dalle disposizioni in materia di organizzazione e di personale contenute nelle leggi finanziarie provinciali e in particolare dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale n. 1 del 2005. La relazione evidenzia anche i mutamenti rispetto alla situazione del periodo precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull'andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede attuativa.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione. Può chiedere l'intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l'obbligo di presentarsi ⁽¹⁷⁹⁾.

(178) Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 8, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(179) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 2, L.P. 28 marzo 2013, n. 5.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.**

Sezione II

Costituzione di organismi

Art. 34*Trentino riscossioni s.p.a.*

1. La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), denominata "Trentino riscossioni s.p.a.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:

- a) di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
- b) di riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale ⁽¹⁸⁰⁾.

1-bis. La Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative ⁽¹⁸¹⁾.

1-ter. Nell'ambito della gestione delle violazioni amministrative al codice della strada, la società può essere delegata ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico (PRA), a quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente le informazioni sui veicoli e sui relativi proprietari, nonché all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'espletamento del servizio affidato dall'ente titolare della relativa funzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine la società provvede direttamente alla stipula dei contratti con i titolari o i gestori delle banche dati ⁽¹⁸²⁾.

2. Lo statuto della società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[3. Alla società prevista dal comma 1 possono essere affidate, mediante contratto di servizio, le funzioni di organismo pagatore ai sensi e nel rispetto dell'articolo 3 (Funzioni dell'Agenzia e delle regioni) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con regolamento di attuazione possono essere definite le modalità di attuazione di questo comma] ⁽¹⁸³⁾.

3-bis. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1, 2 e 3, per l'assegnazione di finanziamenti e contributi, per la messa a disposizione di beni e attrezzature a carico del bilancio provinciale nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che la Provincia possa svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società e individua il personale svolgente funzioni oggetto di affidamento alla società che, fermo restando il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo provinciale, viene messo a disposizione della società medesima; il medesimo contratto può individuare altresì altro personale da mettere a disposizione della società ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20¹⁸⁰.

(180) Lettera così modificata dall'art. 57, comma 1, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

(181) Comma aggiunto dall'art. 57, comma 1, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

(182) Comma aggiunto dall'art. 57, comma 1, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

(183) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 27 luglio 2007, n. 14.

(184) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 3, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 35

Società per la formazione permanente del personale.

1. Per la realizzazione di programmi di attività di formazione rivolta ai dipendenti della Provincia, degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, e del Consiglio provinciale, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, nonché per altre attività formative e di divulgazione, la Provincia è autorizzata a partecipare fino all'importo di 350.000 euro ad una società di capitali consortile i cui soci siano enti pubblici, consorzi o società cooperative formati esclusivamente da enti pubblici.¹⁸⁵

2. La società svolge in particolare le seguenti attività:

a) attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo, per il personale della Provincia, degli enti dipendenti dalla stessa, delle società o consorzi dalla stessa controllati;

b) realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione previste dagli ordinamenti degli enti, società o consorzi interessati di cui alla lettera a);

c) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e dell'aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito promuove, altresì, specifiche intese e accordi di programma con il Consorzio dei comuni trentini;

d) attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di

accordi quadro o d'indirizzo concordati tra i medesimi;

d-bis) si occupa di studio, ricerca, progettazione, organizzazione, valutazione, sostegno e supporto tecnico-amministrativo nel settore del benessere organizzativo, dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali; in quest'ambito offre anche supporto all'attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento ⁽¹⁸⁶⁾;

d-ter) svolge attività di formazione sulle tematiche del lavoro e delle relazioni industriali ⁽¹⁸⁷⁾.

3. La partecipazione della Provincia alla società è autorizzata alla condizione che la partecipazione medesima avvenga in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. Entro sei mesi dall'acquisto delle quote, la Provincia promuove le modificazioni statutarie volte a prevedere:

a) la partecipazione della Provincia in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento dello stesso;

b) la nomina da parte della Provincia della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile;

c) l'eventuale concorso dei soci al sostegno delle attività, di specifici progetti e del funzionamento della società attraverso contributi annuali o con la messa a disposizione gratuita di beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici o informatici. ⁽¹⁸⁸⁾

3-bis. La Provincia, inoltre, è autorizzata a concedere alla società finanziamenti per attività di alta formazione relativa ad assi strategici del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. ⁽¹⁸⁹⁾

3-ter. Per il finanziamento delle attività previste dai commi 2 e 3-bis la Provincia è autorizzata a stipulare con la società una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della società, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità di valutazione congiunta dei risultati dell'attività. La Giunta provinciale approva annualmente un piano attuativo che declina l'attività della società e il concorso finanziario della Provincia per l'anno di riferimento. ⁽¹⁹⁰⁾

4. Nel caso in cui la Provincia partecipi alla costituzione della società, le previsioni di cui al comma 3 devono essere contenute nell'atto costitutivo e nello statuto.

⁽¹⁸⁵⁾ Comma così modificato prima dall'art. 12, comma 5, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e poi dall'art. 26, comma 1, L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽¹⁸⁸⁾ Lettera sostituita dall'art. 23, comma 5, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

⁽¹⁸⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 23, comma 6, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

⁽¹⁸⁶⁾ Lettera aggiunta dall'art. 26, comma 6, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽¹⁸⁷⁾ Lettera aggiunta dall'art. 26, comma 6, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽¹⁹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 26, comma 2, L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.**Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 35-bis***Fondazione trentina A. De Gasperi*

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione denominata "Fondazione trentina A. De Gasperi", avente lo scopo di valorizzare il patrimonio storico e politico costituito dalla figura di Alcide De Gasperi, in relazione anche alle fondamenta dell'autonomia del Trentino-Alto Adige e delle istituzioni europee. La fondazione provvede ad assicurare, tra l'altro, le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica del "Museo casa De Gasperi", finalizzato allo studio e alla divulgazione dell'opera dello statista trentino.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la proprietà della porzione della casa natale di Alcide De Gasperi, nel comune di Pieve Tesino, nonché la somma di 100.000 euro. La Provincia concorre inoltre alle spese per l'attività della fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio.

3. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per la costituzione della fondazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

a) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

b) nel collegio dei revisori, un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;

c) l'adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;

d) la presentazione alla Provincia di una relazione annuale sull'attività svolta;

e) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione;

f) le modalità per l'affidamento di compiti e progetti da parte della Provincia, in relazione alla valorizzazione del patrimonio storico e politico costituito dalla figura di Alcide De Gasperi.⁴⁹¹

(191) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 6, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 35-ter***Costituzione della fondazione Museo storico del Trentino*

1. La Provincia promuove la costituzione della fondazione denominata "Museo storico del Trentino",

per la realizzazione e l'organizzazione di attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché per la valorizzazione della storia della città di Trento, del Trentino e dell'area regionale corrispondente al Tirolo storico, attraverso attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione. Alla fondazione partecipano in qualità di soci fondatori, oltre alla Provincia, il comune di Trento e l'associazione "Museo storico in Trento". Alla fondazione possono inoltre partecipare in qualità di soci fondatori o di soci aderenti il comune di Rovereto, l'associazione "Museo storico italiano della guerra di Rovereto" nonché altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

2. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito dai beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai soci fondatori individuati nel comma 1, nonché dagli altri soggetti che in tempi successivi aderiranno alla fondazione.

3. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione i beni mobili e immobili attualmente concessi in comodato dalla Provincia all'associazione "Museo storico in Trento" e ulteriori beni eventualmente necessari per l'attività della fondazione, nonché la somma di 150.000 euro. Inoltre la Provincia può concorrere alle spese per l'attività della fondazione.

4. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per la costituzione della fondazione, compresa la sottoscrizione dell'atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

a) il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore, il collegio dei revisori dei conti e il comitato d'indirizzo - che svolge anche compiti di supporto e consulenza tecnica e scientifica - quali organi della fondazione;

b) la presenza nel comitato d'indirizzo della fondazione di rappresentanti di enti, istituti o associazioni di studio e ricerca storica di consolidata tradizione presenti sul territorio del Trentino, per garantire e valorizzare il pluralismo della ricerca storica;

c) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d'amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

d) nel collegio dei revisori, un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;

e) l'adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;

f) la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull'attività svolta;

g) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione;

h) le modalità per lo svolgimento di compiti e la realizzazione di progetti affidati dalla Provincia per il recupero e la valorizzazione della memoria e della storia del Trentino. ⁽¹⁹²⁾

(192) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 7, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 35-quater

Fondazione Accademia della montagna del Trentino

1. La Provincia promuove la costituzione della fondazione denominata "Accademia della montagna del Trentino", che persegue gli obiettivi della salvaguardia e della valorizzazione della montagna e della valenza storica, culturale, socio-economica e sportiva delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche, in particolare attraverso:

a) la promozione del coordinamento dei programmi e delle attività dei soggetti che concorrono alla promozione e allo sviluppo di attività in ambiente montano;

b) la valorizzazione del ruolo dei soggetti che operano nel settore della montagna, anche attraverso la promozione delle tradizioni e delle risorse legate al turismo, alla qualità ambientale, all'economia compatibile con l'ecosistema;

c) la realizzazione delle attività educative e dei percorsi formativi qualificati indirizzati alle figure professionali specificamente legate al mondo della montagna, anche al fine della crescita della qualità dell'offerta turistica del Trentino;

d) l'organizzazione di corsi di formazione professionale, anche rivolti all'abilitazione professionale, di specializzazione e di formazione permanente secondo quanto previsto dall'articolo 36 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e la formazione e l'aggiornamento di coloro che hanno superato il secondo ciclo di istruzione, anche attraverso l'attivazione di percorsi di alta formazione professionale previsti dall'articolo 67 della medesima legge provinciale n. 5 del 2006;

e) la promozione di attività mirate a favorire l'utilizzo da parte dei cittadini, e in particolare dei giovani, delle strutture alpinistiche provinciali come definite dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate);

f) la promozione di progetti a valenza interregionale ed internazionale anche tramite l'accesso a fondi e programmi europei.

2. Per la costituzione della fondazione la Provincia promuove il coinvolgimento dei soggetti che, a livello provinciale, operano nell'ambito delle attività economiche, professionali, formative e culturali della montagna ed in particolare la Società degli alpinisti tridentini (SAT), il Collegio provinciale delle guide alpine, il Collegio provinciale dei maestri di sci e le rispettive associazioni, l'Associazione dei gestori di rifugio del Trentino, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e l'Università degli Studi di Trento, nonché di altri soggetti che condividono le finalità di cui al comma 1.

3. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito da beni mobili ed immobili, compresi quelli di proprietà della Provincia autonoma di Trento che la stessa ritiene di conferire, e da dotazioni finanziarie conferite dai soci fondatori nonché dagli altri soggetti che in tempi successivi aderiscono alla fondazione. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione una somma di 80.000 euro. La Provincia può concorrere alle spese per l'attività della fondazione nei limiti di quanto stanziato in bilancio per tali finalità.

4. La Provincia può stipulare accordi di programma per la programmazione e lo svolgimento delle attività che faranno riferimento alla struttura di proprietà provinciale al Passo del Tonale, denominata "Scuola provinciale per addetti agli sport della montagna", e per la realizzazione di obiettivi e di interventi di interesse comune ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale. Questi

accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività da svolgere, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati.

5. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo; lo statuto della fondazione deve prevedere ⁽¹⁹³⁾:

a) la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza;

b) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d'amministrazione una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita e di nominare il revisore unico scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o tra i funzionari dell'amministrazione provinciale che hanno maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno cinque anni ⁽¹⁹⁴⁾;

c) la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull'attività svolta;

d) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione. ⁽¹⁹⁵⁾

(195) Articolo aggiunto dall'art. 21, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(193) Alinea così modificato dall'art. 42, comma 1, lettera a), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(194) Lettera così modificata dall'art. 42, comma 1, lettere b) e c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 35-quinquies

Centro studi sulla cooperazione - fondazione don Lorenzo Guetti ⁽¹⁹⁶⁾.

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione denominata "Centro studi sulla cooperazione - fondazione don Lorenzo Guetti", allo scopo di valorizzare il patrimonio storico, politico, socio-culturale e imprenditoriale costituito dalla figura di don Lorenzo Guetti. La fondazione promuove e realizza iniziative di carattere culturale e di ricerca, formative, sociali volte in modo particolare a promuovere e a divulgare la conoscenza del modello cooperativo e l'opera di don Lorenzo Guetti, anche in una dimensione internazionale.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la somma di 50.000 euro. Inoltre può concorrere alle spese per l'attività della fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per costituire la fondazione, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

a) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei

revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

b) la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza;

c) l'adozione di un programma pluriennale delle attività, aggiornato annualmente;

d) la presentazione alla Provincia di una relazione annuale sull'attività svolta⁽¹⁹⁷⁾;

e) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili eventualmente conferiti nel caso di scioglimento della fondazione.

(196) Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 4, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(197) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 3, L.P. 28 marzo 2013, n. 5.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Sezione III

Disposizioni finali e transitorie e abrogazioni

Art. 36

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dell'articolo 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e dell'articolo unico della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20
(Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è sostituito dai seguenti: "La conferenza dei dirigenti generali è composta dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed è presieduta dal segretario generale della Provincia. Essa assume funzioni di sup-porto e di consulenza al Presidente e alla Giunta provinciale sulle questioni sottoposte. In relazione alle materie trattate possono essere invitati a partecipare alle riunioni della conferenza anche altri dirigenti."

2. Il comma 4 bis dell'articolo 7 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

"4-bis. La Giunta provinciale formula le direttive necessarie per assicurare la razionale gestione e allocazione delle risorse umane nell'ambito del sistema pubblico della Provincia."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il numero massimo complessivo dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento degli incarichi di cui al titolo III, capo III, anche tenuto conto degli incarichi dirigenziali da assegnare secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive delle agenzie della Provincia, è di 98 unità, a 25 delle quali può essere affidata la posizione funzionale di dirigente generale o

l'incarico speciale previsto dall'articolo 27, comma 2, secondo periodo."

4. L'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Funzioni del dirigente generale

1. I dirigenti cui è attribuito l'incarico di dirigente generale, fermo restando il principio di distinzione tra le funzioni d'indirizzo politico, amministrativo e i compiti di gestione, esercitano, in particolare, i seguenti compiti e poteri:

- a) nelle materie di propria competenza formulano proposte ed esprimono pareri alla Giunta provinciale, per il tramite dell'assessore, in particolare per l'approvazione da parte della Giunta di disegni di legge, piani, programmi e atti regolamentari, nonché di atti d'indirizzo;
- b) curano l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali approvate dalla Giunta e il perseguimento degli obiettivi previsti dal programma di gestione;
- c) svolgono le attività di organizzazione e di gestione del personale assegnato al dipartimento, adottano le misure necessarie per l'organizzazione delle strutture in cui il dipartimento si articola, compresi gli atti di mobilità del personale, e curano i rapporti sindacali;
- d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
- e) adottano provvedimenti di delega ai dirigenti e ai direttori, assegnando le risorse necessarie per la gestione delle attività delegate;
- f) dirigono, coordinano e verificano l'attività dei dirigenti e dei direttori, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia;
- g) propongono alla Giunta, avvalendosi dell'avvocatura della Provincia, la promozione e la resistenza alle liti, le conciliazioni e le transazioni, ferma restando la rappresentanza della Provincia in capo al Presidente; provvedono direttamente per le conciliazioni in materia di lavoro e per i procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, qualora ci si avvalga della facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari delegati;
- h) richiedono i pareri agli organi consultivi e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di loro diretta competenza non delegati;
- i) definiscono, nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
- j) attribuiscono i trattamenti economici accessori al personale assegnato al dipartimento, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
- k) coordinano l'attuazione della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), la comunicazione interna e i processi di formazione del personale."

5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi nelle materie attribuite alla competenza della struttura cui sono preposti e quelli delegati dal dirigente generale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e);";

b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) adottano i provvedimenti di delega ai direttori nelle materie di competenza delle strutture in cui si articola il servizio, assegnando le risorse necessarie per la gestione delle attività delegate;

a-ter) svolgono l'attività comunque necessaria per il raggiungimento dei risultati di gestione della struttura cui sono preposti;";

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) dirigono, coordinano e verificano l'attività dei direttori, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia;".

6. L'articolo 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Altri incarichi dirigenziali

1. Al personale in possesso della qualifica di dirigente, al personale assunto ai sensi dell'articolo 28 e al personale in posizione di comando in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 2, possono essere conferiti incarichi di natura tecnico-professionale per l'elaborazione e conduzione di progetti specifici, per attività di studio e ricerca, per lo svolgimento di attività ispettive o per altri incarichi speciali.

2. Gli incarichi previsti da quest'articolo sono conferiti dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto all'articolo 24. La contrattazione collettiva provinciale per l'area della dirigenza prevede per gli incarichi previsti da quest'articolo e specificatamente individuati dalla Giunta provinciale un trattamento economico correlato a quello previsto per i dirigenti con posizione funzionale di dirigente generale."

7. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, le parole: "dieci per cento dei posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento dei posti previsti al comma 3 bis dell'articolo 15".

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il numero massimo complessivo dei direttori con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento degli incarichi di cui al titolo III, capo IV, anche tenuto conto degli incarichi da assegnare secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive delle agenzie della Provincia, è di 236."

9. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è sostituita dalla seguente:

"d) nelle materie rientranti nelle competenze dell'ufficio adottano gli atti e i provvedimenti delegati dal dirigente della struttura sovraordinata, escluse le proposte di deliberazione della Giunta

provinciale; in ogni caso provvedono direttamente al rilascio di certificazioni e dichiarazioni nelle materie di competenza dell'ufficio;"

10. L'articolo 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 32

Incarichi speciali

1. Al personale con qualifica di direttore possono essere affidati incarichi speciali di elaborazione, studio e ricerca, attività ispettive e di controllo oppure altre attività di natura tecnico-professionale."

11. Nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dopo le parole: "periodo massimo di un anno" sono inserite le seguenti: ", o tre anni nel caso di uffici periferici,".

12. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito della complessiva organizzazione della Provincia, i compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sono attribuiti, salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo, al nucleo di prevenzione e protezione costituito presso l'amministrazione o a soggetti esterni in possesso dei prescritti requisiti; peraltro sono assegnati alla struttura della Provincia cui sono attribuite le competenze in materia di servizi antincendi i compiti spettanti al predetto servizio di prevenzione e protezione riferiti alla prevenzione degli incendi e, in particolare, alla valutazione dei rischi d'incendio, alle misure necessarie ai fini della prevenzione degli incendi e agli adempimenti di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 626 del 1994. La sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è svolta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo che non sia affidata, sulla base di un'apposita convenzione, a un altro soggetto abilitato."

13. Nel comma 10 dell'articolo 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le parole: "Unitamente al bilancio di previsione la Giunta provinciale predispone un documento tecnico di accompagnamento e di specificazione" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale approva il documento tecnico di specificazione del bilancio di previsione".

14. Il primo comma dell'articolo unico della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Nelle materie di competenza provinciale, i rapporti relativi alle violazioni che determinano l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte della Provincia sono presentati ai responsabili delle strutture provinciali alle quali compete la trattazione del contenzioso nella materia in cui rientrano le violazioni. Agli stessi responsabili spetta altresì l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 37

Modificazioni dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. Fino all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 a seguito della definizione degli ambiti ottimali ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del provvedimento legislativo concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", la Giunta provinciale provvede direttamente all'esecuzione degli interventi oggetto di inadempimenti da parte degli enti gestori di cui all'articolo 70 nella gestione successiva alla chiusura delle discariche per i rifiuti non pericolosi di proprietà pubblica.

5-quater. Gli oneri sostenuti dalla Provincia per gli interventi di cui al comma 5 ter sono recuperati dalla stessa a valere sulle assegnazioni provinciali spettanti agli enti interessati in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 26 del provvedimento legislativo previsto dal medesimo comma 5-ter. Le spese anticipate dalla Provincia e i relativi recuperi a valere sui soggetti competenti sono iscritte tra le partite di giro del bilancio.

5-quinquies. Gli interventi della Provincia di cui al comma 5 ter costituiscono garanzia equivalente per la gestione successiva delle discariche ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), punto IV, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente."

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 38

Disposizioni finali e transitorie.

1. [Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 29, comma 4, e dall'articolo 30, o fino alla diversa data da questi stabilita, restano ferme l'articolazione organizzativa della Provincia e le competenze delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge. Dalla data di entrata in vigore di questa legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 29 e 30, gli atti concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente normativa nelle materie di competenza del servizio foreste e fauna, del servizio parchi e conservazione della natura e del servizio sistemazione montana spettano in ogni caso al dirigente generale del dipartimento in cui i predetti servizi sono ricompresi] ⁽¹⁹⁸⁾.

2. [Le competenze in ordine all'adozione o allo svolgimento di determinati atti o attività che la normativa vigente alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 29 e 30 attribuisce a dirigenti di specifiche strutture della Provincia spettano ai responsabili delle strutture secondo le competenze definite dai predetti regolamenti] ⁽¹⁹⁹⁾.

3. [In prima applicazione di questa legge i regolamenti di cui agli articoli 29 e 30 sono deliberati dalla Giunta provinciale nella medesima seduta] ⁽²⁰⁰⁾.

4. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina gli organi collegiali, di amministrazione attiva, consultiva o di controllo indispensabili, ridefinendone, ove necessario, compiti, composizione,

compensi e modalità di funzionamento, ancorché previsti con legge, eventualmente trasferendo le relative funzioni ad altri organi. Conseguentemente gli organi dei quali non viene disposto il mantenimento, compresi quelli istituiti con legge, sono soppressi a decorrere dalla data individuata dal regolamento, che abroga le relative disposizioni ⁽²⁰¹⁾ ⁽²⁰²⁾.

5. [I regolamenti previsti da questa sezione entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. I regolamenti possono indicare il diverso termine da cui decorre l'efficacia di una o più disposizioni in essi contenute] ⁽²⁰³⁾.

6. A seguito dell'abrogazione degli articoli 9 e 36 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, disposta dall'articolo 40 di questa legge, le unità di personale già assunte in applicazione del predetto articolo 36, operanti nell'ambito delle segreterie del Presidente e degli assessori già previste dall'articolo 9 della citata legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolgono i compiti previsti dall'articolo 31 fermi restando i limiti dallo stesso previsti.

⁽¹⁹⁸⁾ Comma abrogato dall'art. 57, comma 2, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

⁽¹⁹⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 57, comma 2, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

⁽²⁰⁰⁾ Comma abrogato dall'art. 57, comma 2, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

⁽²⁰¹⁾ Comma così modificato dall'art. 23, comma 9, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽²⁰²⁾ In attuazione del presente comma vedi il Regolamento emanato con D.P.P. 9 agosto 2011, n. 12-70/Leg. e il Regolamento emanato con D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg.

⁽²⁰³⁾ Comma abrogato dall'art. 57, comma 2, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 39

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) ⁽²⁰⁴⁾.

1. Per lo svolgimento di attività e di compiti di amministrazione attiva, consultiva e di controllo relativi all'utilizzo delle acque pubbliche nelle varie forme d'uso e in materia di energia, è istituita l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) ⁽²⁰⁵⁾.

2. L'agenzia provinciale per l'energia può essere articolata in servizi nel numero massimo di due ⁽²⁰⁶⁾.

0a) [adempimenti concernenti le concessioni e gli altri provvedimenti di utilizzazione delle acque pubbliche nelle varie forme d'uso, classificate sia come grandi che piccole derivazioni, comprese le acque sotterranee] ⁽²⁰⁷⁾;

1a) [vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse idriche] ⁽²⁰⁸⁾;

2a) [determinazione dei canoni dovuti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, nonché determinazione e ripartizione dei sovracani e degli altri oneri dovuti per l'uso idroelettrico delle acque] ⁽²⁰⁹⁾;

a) [consulenza e supporto tecnico e amministrativo alla Giunta provinciale in materia di energia e di pianificazione energetica] ⁽²¹⁰⁾;

b) [promozione di iniziative di coordinamento delle imprese che erogano servizi energetici di interesse pubblico e a favore degli utenti] ⁽²¹¹⁾;

c) [raccolta e analisi dei dati e delle informazioni a supporto della pianificazione energetica a livello locale e per la valutazione dell'organizzazione e dello stato dei servizi erogati sul territorio] ⁽²¹²⁾;

d) [gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235] ⁽²¹³⁾;

e) [attuazione della normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali] ⁽²¹⁴⁾;

f) [rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza della Provincia previste dalla normativa statale e provinciale in materia di energia, nonché vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti titolari delle stesse] ⁽²¹⁵⁾;

g) [promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali, anche attraverso la ricerca, la sperimentazione, la realizzazione o il finanziamento di progetti e interventi presso le utenze pubbliche individuate nel piano di cessione dell'energia previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4] ⁽²¹⁶⁾;

g-bis) [finanziamenti a favore di enti locali per la realizzazione di progetti e piani finalizzati al completamento delle infrastrutture del sistema elettrico provinciale e al risanamento delle infrastrutture stesse per esigenze di carattere urbanistico e paesaggistico, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale] ⁽²¹⁷⁾;

g-ter) [finanziamenti a favore di enti locali per apporti al capitale o ai fondi di dotazione dei soggetti da essi partecipati, destinati alla realizzazione di iniziative di completamento della rete provinciale di gas naturale, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale] ⁽²¹⁸⁾.

2-bis. I soggetti che esercitano attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di energia sul territorio provinciale, a richiesta dell'Agenzia provinciale per l'energia, devono fornire le informazioni e i documenti per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'agenzia, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e del segreto industriale. ⁽²¹⁹⁾

3. [Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 nel prevedere la soppressione dell'azienda speciale provinciale per l'energia (ASPE) di cui alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, dispone il trasferimento all'agenzia dei rapporti giuridici in essere di ASPE e, in tale ambito, il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'azienda nel ruolo unico del personale della Provincia nel rispetto del trattamento giuridico-economico acquisito; per il personale a tempo determinato la Provincia subentra fino alla scadenza del contratto di lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le equiparazioni per l'inquadramento del suddetto personale. Le partecipazioni azionarie di ASPE sono acquisite al patrimonio della Provincia] ⁽²²⁰⁾.

4. [In prima applicazione di questa legge, il regolamento di definizione dell'organizzazione dell'agenzia provinciale per l'energia istituita da quest'articolo, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, è deliberato dalla Giunta provinciale nella medesima seduta in cui sono

deliberati i regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 29 e 30. Il regolamento previsto dall'articolo 30 non può prevedere strutture per l'esercizio di attività e compiti attribuiti all'agenzia provinciale per l'energia]²²¹.

(204) Rubrica così sostituita dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(205) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 8, lettera a), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(206) Alinea così modificato dall'art. 26, comma 8, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.

(207) Lettera prima premessa dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(208) Lettera prima premessa dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(209) Lettera prima premessa dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(210) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(211) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(212) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(213) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(214) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(215) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(216) Lettera prima sostituita dall'art. 23, comma 7, lett. a), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 e poi abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(217) Lettera prima aggiunta dall'art. 23, comma 7, lett. b), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 e poi abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(218) Lettera prima aggiunta dall'art. 23, comma 7, lett. b), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 e poi abrogata dall'art. 26, comma 8, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(219) Comma prima aggiunto dall'art. 23, comma 7, lett. c), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 e poi abrogato dall'art. 26, comma 8, lettera d), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(220) Comma prima modificato dall'art. 12, comma 8, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e poi abrogato dall'art. 26, comma 8, lettera d), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(221) Si veda il D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.

Trento - Provincia autonoma
L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.**Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 39-bis***Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti* ⁽²²²⁾.

1. Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3 è istituita l'agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. Resta ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi ⁽²²³⁾.

1-bis. L'agenzia, nello svolgimento delle attività e dei compiti individuati nell'atto organizzativo, opera come:

a) centrale di committenza per l'espletamento, anche con modalità telematiche, di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture;

b) centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ^{(224) (225)}.

1-ter. Oltre a quanto previsto dal comma 1-bis, l'agenzia gestisce gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ⁽²²⁶⁾).

1-quater. Quando l'agenzia cura lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, la Provincia esercita tutte le funzioni attribuite all'amministrazione aggiudicatrice dalla legge provinciale sui lavori pubblici e dalla legge sui contratti e sui beni provinciali, fatta eccezione per la valutazione della congruità delle offerte, che resta in capo ai soggetti a favore dei quali l'agenzia svolge i propri servizi ⁽²²⁷⁾.

2. [L'agenzia svolge le seguenti attività e compiti:

a) acquisizione di servizi e forniture, anche nelle forme previste dall'articolo 39-bis, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), operando quale centrale di acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽²²⁸⁾;

b) a seguito di procedure per la scelta del contraente, aggiudicazione di lavori e di opere e affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

b-bis) gestione degli strumenti elettronici di acquisto e del mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") ⁽²²²⁾;

c) assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti per l'aggiudicazione di un contratto pubblico, relativamente alle informazioni sulle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, sugli obblighi fiscali, sulla tutela dell'ambiente, sulle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e su tutte le altre norme da rispettare nell'esecuzione del contratto;

c-bis) assistenza e consulenza a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di esecuzione di contratti di lavori pubblici, anche a mezzo di idoneo organismo individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 5, lettera a) ⁽²²³⁾;

d) effettuazione delle procedure per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro subordinato e svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse al rapporto di lavoro, fermi restando i poteri datoriali in capo ai soggetti indicati nel comma 3] ⁽²³¹⁾.

2-bis. [L'agenzia opera come centrale di committenza relativamente alle attività e ai compiti previsti dal comma 2, lettere a) e b)] ⁽²³²⁾.

3. L'agenzia svolge le attività e i compiti individuati nell'atto organizzativo, entro i limiti stabiliti dallo stesso e sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, a favore:

a) della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1;

b) dei comuni, delle comunità e delle loro aziende speciali;

c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) degli altri soggetti aggiudicatori individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 3 della legge provinciale sui lavori pubblici ⁽²³³⁾.

3.1 Nell'atto organizzativo sono individuati i soggetti, anche diversi da quelli previsti nel comma 3, che possono utilizzare il mercato elettronico istituito dalla Provincia ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ⁽²³⁴⁾.

3.1.1. La carta dei servizi di APAC prevede che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano dei capitolati prestazionali dalla Provincia definiti e approvati dalla Giunta provinciale. ⁽²³⁵⁾

3.1.2 L'Agenzia applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e l'articolo 69 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le direttive emanate dalla Giunta provinciale. ⁽²³⁶⁾

3-bis. [I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 si avvalgono dell'agenzia secondo tempi e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale] ⁽²³⁷⁾.

4. [L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia, che può essere articolata in servizi in relazione all'entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni svolte, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 32. Il regolamento, nel caso previsto dal comma 3, lettera c), assicura un'adeguata rappresentanza degli enti locali nel consiglio di amministrazione e prevede la presenza di un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali. Inoltre prevede la riorganizzazione delle strutture provinciali competenti per le materie attribuite all'agenzia] ⁽²³⁸⁾.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione e la messa a disposizione della Provincia di personale degli enti strumentali indicati nell'allegato A e, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, criteri e modalità per la definizione di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale dei comuni e delle comunità. Nelle medesime convenzioni può essere prevista la messa a disposizione dell'agenzia di personale dipendente delle comunità, degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini ⁽²²²⁾.

6. [Per favorire un più ampio coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione delle finalità indicate dal comma 1, in alternativa alla costituzione dell'agenzia la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico per lo svolgimento delle attività previste da questo articolo, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 5. Al consorzio si applica l'articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 2-bis. Lo statuto del consorzio deve prevedere la possibilità della successiva partecipazione al consorzio degli enti locali che lo richiedono] ⁽²²³⁾.

7. [Se si opta per la costituzione del consorzio dopo la costituzione dell'agenzia, con regolamento sono definite la data e le modalità di soppressione dell'agenzia, i tempi e le modalità per il subentro del consorzio nei rapporti giuridici] ⁽²²⁴⁾.

8. La Provincia è autorizzata ad assegnare all'agenzia le somme per le spese di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate al funzionamento dell'amministrazione provinciale. In sede di primo avvio dell'agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del bilancio provinciale, le spese per il funzionamento dell'agenzia ^{(225) (226)}.

(222) Rubrica così sostituita dall'art. 29, comma 2, lettera a), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(223) Comma così modificato dall'art. 57, comma 3, L.P. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 29, comma 2, lettera b), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed infine dall'art. 26, comma 9, lettere a) e b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(224) Lettera così sostituita dall'art. 39, comma 2, lettera a), L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(225) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 9, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 del citato articolo.

(226) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 9, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 del citato articolo.

(227) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 9, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 del citato articolo.

(228) Lettera così sostituita dall'art. 29, comma 2, lettera c), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(229) Lettera aggiunta dall'art. 29, comma 2, lettera d), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(230) Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(231) Comma così sostituito prima dall'art. 57, comma 3, L.P. 28 marzo 2009, n. 2 e poi abrogato dall'art. 26, comma 9, lettera d), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(232) Comma prima aggiunto dall'art. 57, comma 3, L.P. 28 marzo 2009, n. 2 e poi abrogato dall'art. 26, comma 9, lettera d), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(233) Comma modificato dalla L.P. 7 aprile 2011, n. 7, dall'art. 29, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 34, L.P. 9 agosto 2013, n. 16, ed infine così

sostituito dall'art. 26, comma 9, lettera e), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(234) Comma prima aggiunto dall'art. 34, comma 1, lettera d), L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dall'art. 26, comma 9, lettera f), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(235) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 2, lettera b), L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(236) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 2, lettera c), L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(237) Comma prima aggiunto dall'art. 57, comma 3, L.P. 28 marzo 2009, n. 2 e poi abrogato dall'art. 26, comma 9, lettera d), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(238) Comma abrogato dall'art. 26, comma 9, lettera d), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(239) Comma così modificato prima dall'art. 57, comma 3, L.P. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 34, comma 1, lettera e), L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'art. 26, comma 9, lettera e), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(240) Comma abrogato dall'art. 26, comma 9, lettera d), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(241) Comma abrogato dall'art. 26, comma 9, lettera d), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(242) Comma così modificato prima dall'art. 57, comma 3, L.P. 28 marzo 2009, n. 2 e poi dall'art. 26, comma 9, lettere h) e i), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(243) Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 8, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 39-ter

Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

1. Per rendere più efficace l'attività di concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici, a eccezione di quello agricolo, è istituita, ai sensi dell'articolo 32, l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

2. L'APIAE può essere articolata in servizi nel numero massimo di due ⁽²⁴⁴⁾.

a) [la concessione e l'erogazione di aiuti, di contributi e di agevolazioni finanziarie comunque denominate previste dalla normativa provinciale, nonché le connesse attività di verifica e controllo] ⁽²⁴⁵⁾;

b) [la cura dei rapporti con i consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento e con gli enti creditizi di cui all'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), cui possono essere affidate le funzioni individuate dalla lettera a) di

quest'articolo, ai sensi del medesimo articolo 15]⁽²⁴⁶⁾;

c) [l'attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta provinciale in via straordinaria, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, per l'attuazione di politiche economiche e finanziarie anticongiunturali a favore dei settori economici, a eccezione di quello agricolo]⁽²⁴⁷⁾.

3. Nell'agenzia non è istituito l'organo collegiale previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c).

4. L'agenzia è resa operativa con la deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 29, comma 4. Con questa deliberazione sono soppresse due strutture di secondo livello nei dipartimenti competenti nelle materie indicate nel comma 1. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, alle strutture provinciali di primo e di secondo livello non possono essere attribuiti compiti già affidati all'APIAE da quest'articolo.

5. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento⁽²⁴⁸⁾.

(244) Alinea così modificato dall'art. 26, comma 10, lettera a), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 del citato articolo.

(245) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 10, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 del citato articolo.

(246) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 10, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 del citato articolo.

(247) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 10, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 del citato articolo.

(248) Articolo aggiunto dall'art. 57, comma 4, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 39-quater

Agenzia per la depurazione.

1. Anche per realizzare le migliori condizioni per l'effettivo trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da gestire nell'ambito unico provinciale previsto dall'articolo 13, comma 7-bis, è istituita l'agenzia provinciale per il servizio idrico, per l'espletamento dei compiti e delle attività relativi alla depurazione delle acque reflue.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività connesse con la depurazione delle acque reflue, compresi il supporto tecnico alla Giunta provinciale per la pianificazione del servizio e la programmazione delle relative opere, per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle strutture e delle infrastrutture funzionali al servizio nonché degli impianti di pretrattamento e di trattamento dei rifiuti speciali presso i depuratori, previsti dall'articolo 95, comma 5, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

- 2-bis. L'agenzia svolge inoltre le competenze in materia di rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, non attribuite ad altre strutture provinciali ⁽²⁴⁹⁾.
3. L'agenzia è disciplinata con l'atto organizzativo previsto all'articolo 32 e può essere articolata in non più di due servizi in relazione all'entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni svolte ⁽²⁵⁰⁾.
4. Nell'agenzia non è istituito l'organo collegiale previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c).
5. [A seguito del trasferimento ai comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, delle funzioni svolte dall'agenzia, il decreto previsto dall'articolo 8, comma 13, può prevedere il trasferimento dell'agenzia ai comuni; in tal caso, fino a diversa scelta relativa all'organizzazione della funzione, l'ordinamento dell'agenzia può essere disciplinato dai comuni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 e da quest'articolo, in quanto compatibili] ⁽²⁵¹⁾.
6. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento. Tra le entrate dell'agenzia sono comunque ricompresi i proventi per tariffe e canoni già spettanti alla Provincia ai sensi del vigente ordinamento nelle materie attribuite all'agenzia stessa; detti proventi spettano all'agenzia anche se relativi a rapporti giuridici sorti prima della costituzione dell'agenzia ⁽²⁵²⁾.

(249) Comma prima aggiunto dall'art. 11, comma 4, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dall'art. 26, comma 11, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(250) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 5, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(251) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, L.P. 30 luglio 2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012.

(252) Articolo aggiunto dall'art. 57, comma 5, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 39-quinquies

Agenzia provinciale per i mondiali di sci nordico Fiemme 2013 ⁽²⁵³⁾.

[1. In relazione allo svolgimento dei campionati del mondo di sci nordico 2013, la Provincia, sulla base di un protocollo d'intesa con i comuni e con il Comprensorio della Valle di Fiemme nonché con la Magnifica Comunità di Fiemme e con gli altri soggetti associativi pubblici e privati, può istituire, ai sensi dell'articolo 32, un'agenzia provinciale per la promozione e la realizzazione coordinata di misure e interventi d'interesse provinciale in materia di mobilità e infrastrutture, riqualificazione dei centri storici, ambiente ed energia, di turismo e per la promozione di altri interventi correlati alle finalità di quest'articolo.

2. L'agenzia può svolgere anche compiti e interventi ad essa demandati dagli enti locali, se previsti dal protocollo d'intesa. In tal caso il protocollo prevede anche i criteri e le modalità per la messa a disposizione da parte degli enti locali di risorse organizzative e strumentali per lo svolgimento dei compiti e degli interventi demandati all'agenzia.

2-bis. Per la realizzazione dell'evento è autorizzato il finanziamento delle strutture sportive nonché delle altre opere, attrezzature e impianti, secondo criteri e modalità previsti con Delib.G.P., nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7-bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport). Per gli interventi ammessi a finanziamento sono riconosciute le spese degli enti locali già sostenute alla data di adozione della deliberazione ⁽²⁵⁴⁾.

3. La composizione del consiglio di amministrazione dell'agenzia è stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 32, assicurandovi comunque una rappresentanza degli enti locali. Il regolamento può prevedere anche una rappresentanza nel consiglio di amministrazione di altri soggetti associativi pubblici o privati che operano nel campo economico-turistico, culturale, ambientale e degli usi civici.

4. Nell'agenzia non è istituito l'organo collegiale previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c).

5. L'agenzia è soppressa dalla Giunta provinciale dopo lo svolgimento dei campionati del mondo di sci nordico del 2013 o dopo che sono stati realizzati tutti gli interventi demandati all'agenzia ai sensi di quest'articolo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

6. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento.

6-bis. Fino all'approvazione del regolamento l'agenzia può essere disciplinata con un atto organizzativo approvato ai sensi dell'articolo 30, comma 1 ⁽²⁵⁵⁾.

(253) Articolo aggiunto dall'art. 57, comma 6, L.P. 28 marzo 2009, n. 2 e poi abrogato dall'art. 13, comma 2, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(254) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 5, lettera a), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(255) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 5, lettera b), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 39-sexies

Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO.

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell'UNESCO, assieme alle province di Belluno, di Bolzano, di Pordenone e di Udine. La fondazione ha lo scopo di contribuire a uno sviluppo conservativo e durevole dei beni naturali. Lo statuto della fondazione dev'essere compatibile con le competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione i beni mobili e immobili eventualmente necessari per la sua attività, nonché una somma non superiore a 150.000 euro, e può concorrere alle spese per l'attività della fondazione ⁽²⁵⁶⁾.

(256) Articolo aggiunto dall'art. 57, comma 7, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 39-sexies 1

Fondazione Accademia internazionale di Smarano ⁽²⁵⁷⁾

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione, denominata "Accademia internazionale di Smarano", finalizzata alla promozione delle attività culturali e della musica, in particolare quella antica, anche in una dimensione internazionale, attraverso il coinvolgimento della società civile, delle realtà associative, delle istituzioni locali e non e l'attivazione di rapporti con enti, scuole, conservatori e organismi culturali operanti in Italia e all'estero.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la somma di 50.000 euro.

(257) Articolo aggiunto dall'art. 20, comma 12, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 39-septies

Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale ^{(258) (259)}

[01. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia può costituire un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli, il GECT può avvalersi della struttura di coordinamento prevista dal comma 1 e del personale messo a disposizione dalla Provincia ⁽²⁶⁰⁾.

1. Nel rispetto dell'ordinamento statale la Provincia può partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo, anche con sede fuori dal proprio territorio, per coordinare le azioni comuni di carattere interregionale per la cooperazione territoriale, comprese quelle derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia in occasione delle sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia di Trento, della Provincia di Bolzano e del Tirolo. Una convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia assegna un incarico di coordinamento, per la durata della

legislatura, a proprio personale o a una persona esterna all'amministrazione, assunta con contratto a tempo determinato per la durata dell'incarico, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego in Provincia. In caso di assunzione a tempo determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché il trattamento economico spettante. Per la scadenza dell'incarico si applica l'articolo 34-bis della legge sul personale della Provincia. La Giunta provinciale individua la struttura organizzativa di riferimento dell'incarico].

(258) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.P. 19 luglio 2011, n. 10, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(259) Articolo prima aggiunto dall'art. 31, comma 1, L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi abrogato dall'art. 24, comma 1, lettera e), L.P. 16 febbraio 2015, n. 2.

(260) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.P. 19 luglio 2011, n. 10, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 39-octies

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ⁽²⁶⁰⁾.

1. Per garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalità, sostenere lo sviluppo del benessere della comunità e in particolare dei giovani anche per il tramite delle politiche di pari opportunità, della promozione del servizio civile e dello sport è istituita, con atto organizzativo approvato dalla Giunta provinciale, l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

2. [L'agenzia svolge le seguenti funzioni e attività secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale:

a) la realizzazione degli interventi a sostegno del benessere familiare previsti della legge provinciale sul benessere familiare, se non di competenza di altri soggetti;

b) la cura delle azioni a sostegno della natalità;

c) la gestione degli standard famiglia a livello provinciale e sovraprovinciale;

d) l'attuazione degli interventi inerenti le politiche a sostegno dei giovani;

e) l'attuazione delle azioni a favore della promozione delle pari opportunità, garantendo il supporto all'attività della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna e della consigliera di parità;

f) la cura degli interventi di sostegno alle attività sportive, con particolare riferimento alla promozione delle stesse nel mondo giovanile;

g) la promozione del servizio civile e la gestione delle connesse attività amministrative;

- h) la promozione dei campeggi socio-educativi e la cura delle relative attività amministrative;
 - i) la promozione e la gestione del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani, se non di competenza di altri enti strumentali;
 - j) l'attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta provinciale, in coerenza con le politiche previste dal comma 1] ⁽²⁶²⁾.
3. Con l'atto organizzativo sono dettate le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti affidati all'agenzia ai sensi del comma 2 con quelli attribuiti ad altre strutture organizzative provinciali.
4. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento.
5. L'agenzia è diretta da personale con qualifica di dirigente e con incarico di dirigente generale ed è incardinata presso la direzione generale della Provincia ⁽²⁶³⁾.
6. Per incarico dei comuni e delle comunità l'agenzia può esercitare le funzioni e attività di loro competenza, sulla base di un'apposita convenzione.

(261) Articolo aggiunto dall'art. 38, comma 1, L.P. 2 marzo 2011, n. 1.

(262) Comma abrogato dall'art. 26, comma 12, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(263) Comma così modificato dall'art. 23, comma 10, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 39-novies

Agenzia provinciale per le opere pubbliche ⁽²⁶⁴⁾

- 1. Per rendere più efficiente l'attività di realizzazione delle opere pubbliche d'interesse provinciale, è istituita, ai sensi dell'articolo 32, l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche.
- 2. L'agenzia può essere articolata in servizi nel numero stabilito dall'atto organizzativo ⁽²⁶⁵⁾.
 - a) [attività generali di pianificazione e proposta alla Giunta provinciale degli atti di programmazione delle opere pubbliche, se non attribuite dagli atti organizzativi ad altre strutture] ⁽²⁶⁶⁾;
 - b) [progettazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Provincia e degli enti strumentali, se non attribuite dagli atti organizzativi ad altre strutture] ⁽²⁶⁷⁾;
 - c) [approvazione dei progetti delle opere indicate nella lettera b)] ⁽²⁶⁸⁾;
 - d) [direzione lavori, collaudo e tutte le attività connesse alle opere indicate nella lettera b)] ⁽²⁶⁹⁾;

e) [organizzazione delle conferenze di servizi necessarie per la realizzazione delle opere indicate nella lettera b)]⁽²⁷⁰⁾;

f) [cura delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere indicate nella lettera b) e di quelle richieste da altre strutture provinciali, dagli altri soggetti nonché dagli enti locali, se non ad essi trasferite]⁽²⁷¹⁾;

g) [gestione della viabilità nel territorio provinciale, salve le attività trasferite alle comunità]⁽²⁷²⁾;

h) [altre attività connesse alle opere pubbliche individuate nell'atto organizzativo dell'agenzia]⁽²⁷³⁾.

3. Per esigenze particolari l'agenzia può delegare una o più delle attività indicate nell'atto organizzativo agli enti strumentali⁽²⁷⁴⁾.

4. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali la Giunta provinciale può autorizzare l'agenzia a stipulare accordi con i comuni e le comunità per la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza. Gli accordi prevedono anche la possibilità di mettere a disposizione dell'agenzia personale e risorse strumentali dei comuni e delle comunità.

5. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali l'agenzia istituisce proprie articolazioni organizzative territoriali presso le comunità, per agevolare lo sviluppo delle attività indicate nel comma 4. In alternativa può stipulare accordi per avvalersi sul territorio delle strutture tecniche delle comunità.

6. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per i suoi interventi e per il suo funzionamento.

(264) Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 11, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(265) Alinea così modificato dall'art. 26, comma 13, lettera a), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(266) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 13, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(267) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 13, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(268) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 13, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(269) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 13, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(270) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 13, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(271) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 13, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(272) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 13, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(273) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 13, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

(274) Comma così modificato dall'art. 26, comma 13, lettera c), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 26, L.P. n. 1/2014.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 40***Abrogazioni.*

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 6 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 62 e i commi 1 e 2 dell'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, il comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, nonché l'articolo 9 (Soppressione di organi collegiali) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

2. Dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 29, o dalla diversa data da esso stabilita, sono o restano abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12: 4, 5 - ad esclusione del comma 7 -, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 32, 33, 36, 44, 47 - ad esclusione del quinto comma -, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 81, 95, 123, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 141-bis, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 171-bis, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 202.

3. Dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 30, o dalla diversa data da esso stabilita, sono abrogati gli allegati A e C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nonché l'articolo 7 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Capo VIII****Disposizioni transitorie, finali e finanziarie e abrogazioni****Art. 41**

Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

1. All'articolo 10, comma 7, lettera d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, l'ultimo periodo è soppresso.

2. All'articolo 26, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) trasferimenti di ulteriori competenze agli enti previsti dal provvedimento legislativo concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino;".

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.****Art. 42***Soppressione e liquidazione dei comprensori e abrogazioni.*

01. A seguito della costituzione di tutti gli organi della comunità il Presidente della Provincia, con decreto, dispone che dalla data stabilita dal decreto medesimo tali organi sostituiscano i corrispondenti organi comprensoriali, previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento), nell'esercizio delle loro competenze. A decorrere da questa data gli organi comprensoriali decadono. La sostituzione ha effetto fino alla soppressione del comprensorio ai sensi del comma 1, soppressione che deve comunque intervenire non oltre il tempo necessario per l'adozione da parte dell'assemblea degli atti fondamentali della comunità. Questo comma si applica solo quando l'ambito territoriale della comunità coincide con quello del comprensorio in via di soppressione ⁽²⁷⁵⁾.

02. Ad avvenuta costituzione, con l'insediamento di tutti i suoi organi, della prima comunità rientrante nell'ambito del territorio del comprensorio della Valle dell'Adige la Giunta provinciale nomina un commissario per il comprensorio. Gli organi del comprensorio decadono a decorrere dalla data della nomina del commissario, che svolge tutte le funzioni in precedenza attribuite ad essi ⁽²⁷⁶⁾.

03. Se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei Comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione. Ai fabbisogni organizzativi, strumentali e finanziari della comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", fino al trasferimento delle funzioni, provvedono i comuni del territorio sulla base di convenzione con la stessa. ⁽²⁷⁷⁾.

04. Con decreto del Presidente della Provincia sono individuati gli atti fondamentali che le comunità devono adottare preliminarmente al trasferimento di funzioni previsto dall'articolo 8 ⁽²⁷⁸⁾.

1. I comprensori continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13; da tale data i comprensori sono soppressi, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 ⁽²⁷⁹⁾.

2. Il Comun general de Fascia e le comunità il cui ambito territoriale coincida interamente con quello di un comprensorio subentrano nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al comprensorio di riferimento, compresi i rapporti con il personale e la titolarità dei beni, con decorrenza dalla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13.

3. Nel caso in cui l'ambito territoriale della comunità o dei comuni che stipulano la convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), non coincida interamente con quello di un comprensorio, al trasferimento del personale, dei beni mobili, dei beni immobili e di ogni altro rapporto giuridico ripartibile si provvede, con la decorrenza prevista dal comma 1, secondo un piano di riparto adottato dalla Giunta provinciale e concordato con le comunità interessate e con i comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a). Se l'accordo non è raggiunto entro il decimo giorno antecedente la data di trasferimento delle funzioni prevista dall'articolo 8, comma 13, la Giunta provinciale provvede prescindendone. In prima applicazione di questa legge le comunità il cui ambito territoriale non coincide con quello di un preesistente

comprensorio possono gestire in forma associata, previa convenzione, una o più funzioni già esercitate dai comprensori soppressi ⁽²⁸⁰⁾.

4. Nei casi previsti dal comma 3, la Giunta provinciale nomina, entro la data di trasferimento delle funzioni prevista dall'articolo 8, comma 13, i commissari liquidatori per la definizione dei rapporti giuridici eventualmente non trasferibili, in quanto non ripartitoli. Ai commissari liquidatori spettano le indennità di carica e i rimborsi previsti nel provvedimento di nomina. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai commissari le somme necessarie per il pagamento delle passività, al netto delle attività. Entro trenta giorni dalla data fissata dalla Giunta provinciale per terminare la liquidazione i commissari liquidatori presentano alla Giunta il piano di riparto definitivo e il rendiconto. La Provincia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi che residuano dalla liquidazione e che non siano ripartiti ⁽²⁸¹⁾.

4-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18, comma 2, le comunità mantengono lo schema di bilancio in essere ed applicano le regole contabili già applicabili al comprensorio. Le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dall'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige"), sono svolte dall'organo di revisione contabile già nominato dal comprensorio fino alla soppressione dello stesso; il rendiconto dell'ente soppresso è approvato dall'assemblea della comunità entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio. Il compenso corrisposto ai componenti dell'organo di revisione per le attività di questo comma è determinato con deliberazione della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunità ⁽²⁸²⁾.

4-ter. Per le comunità i cui organi siano eletti antecedentemente al primo turno elettorale generale per le elezioni dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore di questa legge, ai fini del trasferimento delle funzioni previsto dall'articolo 8, comma 13, l'assemblea può approvare gli atti fondamentali anche prescindendo da quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, lettera c) ⁽²⁸³⁾.

5. Con la decorrenza fissata nel decreto previsto dall'articolo 8, comma 13, sono abrogate:

a) la legge provinciale 20 febbraio 1973, n. 10 (Concorso straordinario sulla spesa di impianto, funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori costituiti);

b) la legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 (Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna);

c) la legge provinciale 6 settembre 1974, n. 8 (Norme per favorire l'attuazione immediata di iniziative da parte dei comprensori);

d) la legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 3 (Concorsi sulle spese di funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori);

e) la legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34 (Ulteriori norme concernenti l'attività dei comprensori);

f) la legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori);

g) l'articolo 12 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40 (Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale);

h) gli articoli 98 (Fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori), 99 e 100 (Programmi comprensoriali) della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

- i) la legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento);
- j) l'articolo 28 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19;
- k) il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29;
- l) i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
- m) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 (Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- n) l'articolo 34 (Indennità di carica per gli amministratori comprensoriali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- o) l'articolo 25 (Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
- p) gli articoli 8 (Indennità di carica degli amministratori comprensoriali), 10, commi 1, 2, 3 e 5, e 11 (Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- q) l'articolo 56 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- r) l'articolo 35 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- s) l'articolo 11 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- t) l'articolo 22 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

(275) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 5, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

(276) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 5, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

(277) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 5, L.P. 12 settembre 2008, n. 16 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.P. 27 novembre 2009, n. 15.

(278) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.P. 27 novembre 2009, n. 15.

(279) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 12, lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(280) Comma così modificato dall'art. 23, comma 12, lettera b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(281) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 12, lettera c), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(282) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, L.P. 3 aprile 2009, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.P. 27 novembre 2009, n. 15.

(283) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, L.P. 3 aprile 2009, n. 4.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 43

Disposizioni finanziarie.

01. In attesa dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 26, i finanziamenti destinati alle comunità istituite sono stanziati sui fondi previsti dagli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono fissati criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse e per la determinazione della loro entità. Tale deliberazione può disporre che le risorse inerenti i fabbisogni della comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna" siano assegnate ad uno dei comuni del corrispondente territorio ⁽²⁸⁴⁾.

01-bis. Fatta salva la possibilità di utilizzare i fondi previsti dall'articolo 3, comma 3-bis 1, e dall'articolo 5, comma 2-bis, della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, fino alla soppressione dei comprensori il finanziamento delle loro funzioni, anche delegate dalla Provincia, è determinato in base a criteri, fissati con la deliberazione prevista dal comma 01, che tengono conto:

a) della spesa sostenuta nel 2009;

b) di elementi oggettivi di uniformità delle prestazioni sul territorio e di standardizzazione dei costi unitari ⁽²⁸⁵⁾.

01-ter. Per assicurare il finanziamento, sia di parte corrente che in conto capitale, delle funzioni trasferite alle comunità la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), è autorizzata a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti alle funzioni trasferite. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da questo comma sono riportati in apposito allegato al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio ⁽²⁸⁶⁾.

02. Per le elezioni dell'assemblea delle comunità effettuate fino al 31 dicembre 2010, i relativi oneri sono a carico del bilancio provinciale. Per la ripartizione degli oneri derivanti dall'elezione delle assemblee di comunità successive a tale data si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 108 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), intendendosi sostituita alla Regione la Provincia autonoma di Trento ⁽²⁸⁷⁾.

1. [Agli oneri derivanti dall'articolo 24, comma 10, relativi ai compensi da corrispondere al comitato tecnico-consulativo, si fa fronte con la riduzione degli oneri conseguente alla soppressione del comitato per la finanza locale istituito dall'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36] ⁽²⁸⁸⁾.

2. Per i fini di cui all'articolo 34 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 120.000 euro e alla copertura della medesima si provvede mediante l'utilizzo per l'anno 2006 di una somma di pari importo degli stanziamenti autorizzati nel bilancio 2006-2008 per il fondo per nuove leggi -spese in conto capitale (unità previsionale di base 85.20.210).

3. Alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 35 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità previsionale di base 85.10.210 "fondo per nuove leggi - spese in conto capitale". Alle spese di cui al comma 3,

lettera c), dell'articolo 35 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità previsionale di base 85.10.110 (fondo per nuove leggi - spese correnti).

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 42, comma 4, relativi al subentro della Provincia nei rapporti passivi conseguenti alla liquidazione dei comprensori nonché ai compensi da corrispondere ai commissari liquidatori, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), unità previsionali di base 20.10.110 e 20.10.210.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quest'articolo, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

(284) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 6, L.P. 12 settembre 2008, n. 16 e poi così modificato dall'art. 18, comma 6, lettera a), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(285) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 6, lettera b), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(286) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 6, lettera b), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 e poi così sostituito dall'art. 11, comma 6, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(287) Comma aggiunto dall'art. 57, comma 8, L.P. 28 marzo 2009, n. 2 e poi così modificato dall'art. 18, comma 6, lettera c), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(288) Comma abrogato dall'art. 30, comma 20, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 44

Cessazione di efficacia.

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano di avere efficacia nel territorio della provincia di Trento gli articoli 41 e 41 ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. Cessa inoltre di avere efficacia, per i servizi privi di interesse economico e per quelli regolati dall'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, quanto previsto dall'articolo 44, commi 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 18, della predetta legge regionale ⁽²⁸⁹⁾.

(289) Comma così modificato dall'art. 23, comma 13, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Art. 45

Disposizioni finali.

1. Nell'ipotesi in cui i comuni di un medesimo territorio siano costituiti o si costituiscano in unione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, all'unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di questa legge sulle comunità.

2. Le disposizioni di questa legge possono essere modificate o integrate unicamente mediante interventi testuali. L'allegato A è modificato con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a seguito dell'istituzione, della soppressione o della modificazione delle agenzie e degli enti strumentali introdotte dalla legislazione provinciale o effettuate in base alla stessa ⁽²⁹⁰⁾.

2-bis. Le competenze già attribuite dalla normativa provinciale ad una specifica struttura si intendono demandate alla struttura alla quale l'atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 4, dell'articolo 30, comma 1, o il regolamento dell'articolo 32, ha attribuito le medesime competenze ⁽²⁹¹⁾.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

⁽²⁹⁰⁾ Comma così modificato prima dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.P. 27 novembre 2009, n. 15 e poi dall'art. 23, comma 14, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽²⁹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.P. 27 novembre 2009, n. 15.

Trento - Provincia autonoma

L.P. 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.

Allegato A ⁽²⁹²⁾**Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)**

AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI			
SETTORE DI INTERVENTO/ATTIVITÀ E SERVIZI	AGENZIE	ENTI	FONDAZIONI E SOCIETÀ
	Art. 32	Art. 33, comma 1 lettera a)	Art. 33, comma 1 lettere b) e c)
I. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI			
a) Statistica	I. Istituto di statistica della Provincia di Trento		
b) Informazione e telematica			1. Informatica trentina s.p.a.
			2. Trentino network s.r.l.

c) Attività di valorizzazione del patrimonio provinciale			1. Patrimonio del Trentino s.p.a.
d) Accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti			1. Trentino Riscossioni s.p.a.
e) Attività creditizia ed erogazione di finanziamenti			1. Cassa del Trentino s.p.a.
f) Attività di formazione del personale			1. Trentino school of management s.c.a r.l.
g) Acquisizione di beni e servizi e gestione del personale	1. Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti		
h) Realizzazione opere pubbliche	1. Agenzia provinciale per le opere pubbliche		
2. SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE			
a) Attività di autorizzazione, controllo, erogazione e contabilizzazione delle misure di sostegno previste dalla politica agricola dell'Unione europea, in qualità di organismo pagatore, nonché di altre misure provinciali in materia	1. Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)		
b) Attività di promozione delle imprese e delle attività economiche	1. Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)		1. Trentino sviluppo s.p.a.
c) Attività di promozione turistica			
d) Attività di promozione fieristica di livello provinciale			
e) Attività di supporto tecnico e finanziario al sistema economico			1. Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento (Tecnofin Trentina s.p.a.)
f) Attività nel settore energetico	1. Agenzia per le risorse idriche ed energetiche		
3. TUTELA DELLA SALUTE			
a) Servizio sanitario provinciale		1. Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)	
4. ASSISTENZA			
a) Attività di erogazione di	1. Agenzia		

sussidi economici a sostegno del reddito	provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)		
	2. Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili		
b) Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi			1. ITEA s.p.a.
5. MERCATO DEL LAVORO			
a) Servizio pubblico per l'accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro	1. Agenzia del lavoro		
6. ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
a) Servizio pubblico per la formazione e l'istruzione		1. Istituzioni scolastiche e formative	
b) Attività di ricerca e formazione permanente del personale docente		1. Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)	
c) Attività di supporto e di assistenza allo studio universitario		1. Opera universitaria	
d) Formazione professionale e alta formazione professionale riferite a profili inerenti l'ambito ed i servizi nei campi sociale, socio-sanitario, sanitario-educativo e socio-educativo			1. Fondazione Franco Demarchi
7. RICERCA SCIENTIFICA			
a) Attività di ricerca scientifica			1. Fondazione Kessler
			2. Fondazione Mach
b) Progetto speciale per le nuove tecnologie mediche			
8. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
a) Attività di conservazione e di valorizzazione di beni culturali; ricerca storica; attività culturali		1. Museo delle scienze	1. Fondazione Museo storico del Trentino
		2. Museo degli usi e costumi della gente trentina	2. Fondazione trentina A. De Gasperi
		3. Museo d'arte moderna e contemporanea	
		4. Museo	

		"Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali"	
		5. Centro servizi culturali S. Chiara	
9. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE			
a) Attività di tutela e promozione delle minoranze linguistiche		1. Istituto culturale ladino	
		2. Istituto mocheno	
		3. Istituto cimbri	
10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE			
a) Gestione dei parchi demaniali provinciali	1. Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	1. Parco Adamello - Brenta	
		2. Parco Paneveggio - Pale di San Martino	
b) Salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente	1. Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)		1. Fondazione Accademia della montagna del Trentino
	2. Agenzia per la depurazione (ADEP)		2. Fondazione per le Dolomiti bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO
c) Attività di prevenzione e pronto soccorso calamità e servizi antincendi	1. Servizio antincendi e protezione civile/cassa provinciale antincendi		
11. TRASPORTI			
a) Servizio pubblico di trasporto provinciale			1. Trentino trasporti esercizio s.p.a.
			2. Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.
b) Infrastrutture per il trasporto			1. Trentino trasporti s.p.a.

(292) Allegato sostituito dall'art. 23, comma 9 e dalla Tabella B della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall'art. 14, comma 7 e dall'allegato B, L.P. 12 settembre 2008, n. 16, sostituito dalla Tabella E, L.P. 28 marzo 2009, n. 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 11 della stessa legge e dall'art. 20, comma 13, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e nuovamente sostituito dalla Delib.G.P. 30 agosto 2013, n. 1794, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dalla Tabella E, L.P. 3 giugno 2015, n. 9, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della stessa legge.

Trento - Provincia autonoma**L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.**Tabella B ⁽²⁹³⁾**Compiti e attività da gestire in forma associata ai sensi dell'articolo 9-bis**

1.	Segreteria generale, personale e organizzazione
2.	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
3.	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
4.	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
5.	Ufficio tecnico
6.	Urbanistica e gestione del territorio
7.	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
8.	Servizi relativi al commercio
9.	Altri servizi generali

(293) Tabella aggiunta dall'Allegato A, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.**Trento - Provincia autonoma****L.P. 16/06/2006, n. 3****Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.****Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 3.**Tabella C ⁽²⁹⁴⁾**Numero dei componenti dei consigli comunali appartenenti al corpo per l'elezione degli organi delle comunità (articolo 17-sexies, comma 2)****CLASSI DEMOGRAFICHE**

comuni con popolazione fino a 500 abitanti
 comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti
 comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti
 comuni con popolazione da 2.001 a 4.000 abitanti
 comuni con popolazione da 4.001 a 5.000 abitanti
 comuni con popolazione da 5.001 a 8.000 abitanti
 comuni con popolazione da 8.001 a 12.000 abitanti
 comuni con popolazione da 12.001 a 20.000 abitanti
 comuni con popolazione da 20.001 a 30.000 abitanti
 comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

NUMERO DEI COMPONENTI DEL CORPO ELETTORALE

3
4
5
7
8
9
11
14
16
20

(294) Tabella aggiunta dall'Allegato B, L.P. 13 novembre 2014, n. 12.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati